

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **LXXIII**

n. **2**

RELAZIONE

CONCERNENTE L'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE
DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI
E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al 31 dicembre 2012)

(Articolo 15-bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(SACCOMANNI)

Trasmessa alla Presidenza il 2 dicembre 2013

PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa

7

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA. Dati di sintesi

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA	11
1.1 Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2012.....	11
1.2 Ripartizione delle procedure per settore.....	13
1.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi.....	16
1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2012.....	19
1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia.....	19
1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel quarto trimestre.....	21
1.4.3 Procedure archiviate nel IV trimestre 2012.....	23
 CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.....	26
2.1 Cenni introduttivi.....	26
2.2 Casi proposti da giudici italiani.....	27
2.3 Casi proposti da giudici stranieri.....	27
 CAPITOLO III - AIUTI DI STATO.....	31
3.1 Cenni introduttivi.....	31
3.2 Procedimenti di indagine formale.....	32
3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE.....	33
3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia.....	34

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari economici e finanziari	39
Affari esteri.....	45
Affari interni.....	51
Agricoltura.....	55
Ambiente.....	59
Appalti.....	89
Comunicazioni.....	97
Concorrenza e aiuti di Stato.....	101
Energia.....	107
Fiscalità e dogane.....	111
Giustizia.....	125
Lavoro e affari sociali.....	129
Libera circolazione dei capitali.....	141
Libera circolazione delle merci.....	143
Libera circolazione delle persone.....	147
Libera prestazione dei servizi e stabilimento.....	151
Pesca.....	155
Salute.....	159
Trasporti.....	165
Tutela dei consumatori.....	175

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Affari economici e finanziari.....	181
Appalti.....	183
Concorrenza e aiuti di Stato.....	189

Fiscalità e dogane.....	191
Giustizia.....	195
Lavoro e affari sociali.....	199
Libera circolazione delle merci.....	201
Libera circolazione delle persone.....	203
Libera prestazione dei servizi e stabilimento.....	207
Trasporti.....	209
Tutela dei consumatori.....	211

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 2, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, come modificato dall'articolo 10 della Legge n. 96/2010, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al IV trimestre 2012, in conformità all'esigenza di aggiornamento trimestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 96/2010.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO

ITALIA-UNIONE EUROPEA

(Dati di sintesi)

PAGINA BIANCA

1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2012.

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una nota di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell'eventuale ulteriore prosieguo della procedura.

Esperito senza esito il "parere motivato" ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'illegittimità, può decidere di adire la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, la sentenza reca l'ingiunzione, diretta all'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.

Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la presunta mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto comunitario, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive comunitarie. Nel caso in questione, il Trattato per il funzionamento della UE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, sin dalla prima sentenza, adottata dalla Corte medesima ai sensi dell'art. 258 del TFUE.


Alla data del 31 dicembre 2012, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 101. Di queste, 83 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e 18 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 31 dicembre 2012)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	72	11	83
Mancata attuazione di Direttive	18	0	18
Totali	90	11	101

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 31 dicembre 2012)



La maggior parte delle procedure pendenti al 31 dicembre 2012 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Soltanto poche procedure, infine, sono nella fase del ricorso al giudice comunitario. Si tratta in totale di 10 procedure, 6 con ricorso in itinere, 4 con sentenza già emessa. In 2 casi, la Commissione sta, invece, valutando la possibilità di formalizzare la presentazione del ricorso alla Corte.

Nella Tabella che segue, è riportata l'articolazione delle procedure pendenti al 31 dicembre 2012 per fase procedurale.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 31 dicembre 2012)

FASI DEL PROCEDIMENTO								
Normativa	Messa in Mora	Messa in mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Decisione di ricorso	Ricorso	Sentenza	Totali
Articolo 258 TFUE	44	9	23	3	1	6	3	89
Articolo 260 TFUE	8	1	0	0	1	0	1	11
Articolo 228 TCE	0	0	1	0	0	0	0	1
Totali	52	10	24	3	2	6	4	101

1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'“Ambiente” (26 casi), cui seguono “Fiscalità e Dogane” (11 casi) e “Lavoro e affari sociali” con 10 casi.


Infine, 34 casi sono stati raggruppati nella voce "Settori vari" che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.

Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore
(dati al 31 dicembre 2012)

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	2	24	26	25,74
Energia	2	1	3	2,97
Fiscalità e dogane	0	11	11	10,89
Lavoro e affari sociali	1	9	10	9,90
Libera circolazione merci	0	3	3	2,97
Libera prestazione servizi	0	2	2	1,99
Salute	3	1	4	3,96
Trasporti	5	3	8	7,92
Vari settori*	5	29	34	33,66
Totale	18	83	101	100,00

* L'aggregato- Vari settori - comprende: Affari economici e finanziari, Affari esteri, affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Concorrenza e aiuti di Stato, Giustizia, Libera circolazione dei capitali, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela del consumatore.

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- *spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- *oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- *minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- *spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- *oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- *richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- *contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;*
- *questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*


Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 31 dicembre 2012, risulta che, dei n. 101 casi esposti, 31 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 31 dicembre 2012)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	8
Minori entrate erariali	3
Minori spese	0
Spese misure ambientali	3
Versamenti Risorse Proprie UE	2
Spese previdenziali	0
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	13
Spese recepimento Direttive	2
Spese per rimborsi	1
Totale	31

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario




1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2012.

Alla data del 31 dicembre 2012, rispetto alla precedente situazione del 30 settembre 2012, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 12 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 9 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE.
- 19 vecchie procedure archiviate dalle Autorità unionali.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del IV trimestre 2012



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. I settori "Concorrenza e aiuti di Stato", "Affari interni", "Trasporti", "Salute", "Affari economici e finanziari" contano due nuove procedure ciascuno. Seguono i settori "Tutela dei consumatori" e "Pesca" ciascuno con una sola procedura a testa.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia quanto segue:

- La procedura 2012/4094 "Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e ai circuiti "tutto compreso"" comporta, per essere superata, l'adozione di diverse misure di rafforzamento del "Fondo nazionale di garanzia", rivolto a tacitare le rivendicazioni dei clienti dei tour operator falliti o comunque insolventi. Uno dei provvedimenti divisiati, allo scopo di finanziare il Fondo suddetto, consiste nell'erogazione diretta, in favore dello stesso Fondo, di risorse da parte dello Stato, derivandone un incremento corrispondente della spesa pubblica;

- La procedura 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”. Con tale procedura, la Commissione chiede l’attuazione, da parte dello Stato italiano, dell’obbligo sancito all’art. 5 della Decisione 2000/394/CE, avente ad oggetto il recupero, da parte dello Stato italiano stesso, degli “aiuti di Stato” concessi dalla Repubblica italiana, con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995, in favore delle imprese ubicate nei territori di Venezia e Chioggia. Il superamento di tale procedura impone che allo Stato italiano vengano ritrasferiti gli aiuti predetti, con la conseguenza, positiva per il bilancio pubblico, di un aumento delle entrate;
- La procedura 2012/2201 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)”. Con tale procedura, la Commissione agisce per l’attuazione, da parte dell’Italia, degli obblighi di cui all’art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo impone il rientro, presso le casse dello Stato, di aiuti pubblici - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. Il superamento della procedura in questione, pertanto, comportando il recupero da parte dello Stato di finanziamenti già elargiti alle imprese, determinerebbe l’effetto positivo di un aumento delle pubbliche entrate.

Nella Tabella che segue viene riportato l’elenco delle nuove procedure avviate dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 258 TFUE nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2012, per ciascun settore economico di riferimento.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Casi avviati nel IV trimestre 2012

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Tutela dei consumatori</i> 2012/4094	Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e ai circuiti “tutto compreso”	MM	Sì
<i>Concorrenza e aiuti di Stato</i> 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	MM ex 260 C-302/09	Sì
<i>Concorrenza e aiuti di Stato</i> 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Sì
<i>Affari interni</i> 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	No
<i>Trasporti</i> 2012/2165	Cattiva attuazione della normativa sul Cielo unico europeo. Regolamento n. 2150/2005	MM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
Affari economici e finanziari 2012/0434	Mancato recepimento della Direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica la Direttiva 2000/75/CE, per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini	MM	No
Affari interni 2012/0433	Mancato recepimento della Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la Direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile	MM	No
Salute 2012/0432	Mancato recepimento della Direttiva 2011/84/UE del Consiglio, del 20 settembre 2011, che modifica la Direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III	MM	No
Trasporti 2012/0431	Mancato recepimento della Direttiva 2011/75/UE della Commissione, del 2 settembre 2011, recante modifica della Direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo	MM	No
Salute 2012/0372	Mancato recepimento della Direttiva 2010/84/UE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2012, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano	MM	No
Affari economici e finanziari 2012/0371	Mancato recepimento della Direttiva 2010/73/UE del Parlamento e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle Direttive 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato	MM	No
Pesca 2009/2268	Stipula di alcuni accordi in materia di pesca con Libia, Tunisia ed Egitto	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel IV trimestre 2012

Nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2012, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato, sono complessivamente 9. In particolare:

- 2 procedure sono transitate dalla fase di messa in mora a quella di messa in mora complementare;
- 7 procedure sono transitate dalla fase di messa in mora a quella di parere motivato, che rappresenta uno stadio avanzato della fase pre - contenziosa;

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 2 di esse presentano un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- La procedura n. 2011/4175 “Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco”. Con tale procedura, la Commissione sostiene che gli artt. 7 e 14 della Direttiva 2011/64/UE, nonché gli scopi generali sottesi ad essa Direttiva, risultano contraddetti dalla normativa di cui all’art. 39 octies del Decreto Legislativo del 26/10/95, n. 504, modificato dal D. Lgs. n. 90/2010. Tale disciplina nazionale, infatti, prevede che gli scambi – aventi ad oggetto classi di tabacchi e sigarette, di prezzo inferiore a quello della classe, comprensiva di prodotti affini, più richiesta sul mercato italiano - siano affetti da un’imposta più gravosa, di quella applicata agli scambi relativi al prodotto tabacchiero che i consumatori interni gradiscono di più. Poiché quest’ultimo prodotto viene realizzato da imprese italiane, mentre l’altro proviene principalmente da altri Stati UE, la Commissione ritiene che la discriminazione fiscale prevista dalla legge italiana penalizzi indebitamente la merce transfrontaliera, rendendola più costosa. Ne deriverebbe, pertanto, una lesione del principio della “libera circolazione delle merci”, realizzate in uno Stato membro, nel territorio di un altro Stato membro. Il superamento della presente procedura, quindi - comportando il riallineamento dell’imposta sul prodotto straniero al livello di quella, di minore importo, incidente il prodotto italiano dello stesso tipo - determina una diminuzione delle pubbliche entrate;
- La procedura n. 2010/2124 “Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro”. Con tale procedura, la Commissione contesta la mancata applicazione, ai lavoratori a tempo determinato del settore scuola, della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, come attuata dall’art. 5 del Decreto Legislativo 368/2001. Il superamento della presente procedura, quindi, implica l’applicazione, anche ai suddetti lavoratori, della clausola n. 5 di cui sopra, come attuata dalla menzionata normativa italiana. Pertanto, i lavoratori, di cui si tratta, debbono essere considerati a tutti gli effetti “ a tempo indeterminato”, con il trattamento economico e giuridico più oneroso, che ne deriva per la Pubblica Amministrazione. Ne consegue un aumento della spesa pubblica.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Casi che hanno cambiato fase nel IV trimestre 2012

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Ambiente</i> 2012/2054	Mancato recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni	PM	No
<i>Ambiente</i> 2012 /0281	Mancato recepimento della Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull’adeguamento al progresso tecnico dell’allegato III della Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili	PM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Fiscalità e dogane</i> 2011/4175	Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco	PM	Sì
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2011/4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	MMC	No
<i>Ambiente</i> 2011/2218	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e che abroga la Direttiva 91/157/CEE	PM	No
<i>Ambiente</i> 2011/2217	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili	PM	No
<i>Ambiente</i> 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	PM	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2010/4227	Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	PM	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2010/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro	MMC	Sì

1.4.3. Procedure archiviate nel IV trimestre 2012

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel IV trimestre del 2012, la Commissione europea ha archiviato 19 procedure riguardanti l'Italia.

Nel caso di specie, risultano tuttora foriere di effetti finanziari per il bilancio dello Stato le seguenti procedure:

- La procedura n. 2008/4387 "Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio". Ai fini del superamento di tale procedura – in cui si contestava che i traffici marittimi Italia-UE fossero sottoposti ad un'imposizione fiscale più penetrante, rispetto a quelli interni al territorio marittimo italiano – è stata emanata la Legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1. L'art. 84 di detta Legge assoggetta i traffici marittimi dell'Italia, con gli altri Stati UE, alla più leggera tassazione già riservata agli scambi interni al territorio marittimo nazionale. L'eliminazione della "tassa di ancoraggio aggiuntiva" potrebbe implicare la perdita di circa 13 milioni di euro l'anno, mentre la riduzione della "tassa portuale" potrebbe decurtare il gettito fiscale di circa 19 milioni di euro all'anno;
- La procedura n. 2003/4826 "Risorse proprie. Rilascio di autorizzazione irregolare alla creazione e gestione di magazzini doganali privati negli anni 1997-2000". Con tale procedura, si contestava che un operatore italiano avesse indebitamente goduto di un regime doganale di favore, senza che ne sussistessero i presupposti. Ciò in deroga all'art. 8 della Decisione 2000/597/CE e agli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del Regolamento 1150/2000. Il superamento della procedura, pertanto, ha comportato il versamento al bilancio UE dei prelievi doganali indebitamente disapplicati, per € 22.730.826,29 in linea capitale ed € 75.994.014,02 in conto di interessi.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel IV trimestre 2012

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Trasporti</i> 2008/4387	Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio	Sì
<i>Salute</i> 2012/0238	Mancato recepimento della Direttiva 2011/71/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il creosoto come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	No
<i>Salute</i> 2012/0283	Mancato recepimento della Direttiva 2011/67/UE della Commissione, del 1° luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'abamectina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	No
<i>Trasporti</i> 2011/1150	Mancato recepimento della Direttiva 2010/62/UE della Commissione dell'8 settembre 2010 che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le Direttive 80/720/CEE, 86/297/CEE, 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali	No
<i>Trasporti</i> 2012/0078	Mancato recepimento della Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi	No
<i>Salute</i> 2012/0079	Mancato recepimento della Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, relativa alla definizione di un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	in attuazione della Direttiva 98/24/CE che modifica la Direttiva 2000/39/CE	
<i>Fiscalità e dogane</i> 2012/0080	Mancato recepimento della Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure	No
<i>Agricoltura</i> 2012/0081	Mancato recepimento della Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale	No
<i>Trasporti</i> 2012/0082	Mancato recepimento della Direttiva 2010/68/UE della Commissione del 22 ottobre 2010 recante modifica della Direttiva 96/98/CE relativa all'equipaggiamento marittimo	No
<i>Ambiente</i> 2012/0196	Mancato recepimento della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi	No
<i>Salute</i> 2012/0282	Mancato recepimento della Direttiva 2011/66/UE della Commissione, del 1° luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	No
<i>Salute</i> 2012/0284	Mancato recepimento della Direttiva 2011/69/UE della Commissione, del 1° Luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'imidacloprid come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	No
<i>Trasporti</i> 2011/0851	Mancato recepimento della Direttiva 2010/36/UE della Commissione del 1° giugno 2010 che modifica la Direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2003/4826	Risorse proprie. Rilascio di autorizzazione irregolare alla creazione e gestione di magazzini doganali privati negli anni 1997-2000.	Sì
<i>Energia</i> 2009/2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica	No
<i>Energia</i> 2011/0849	Mancato recepimento della Direttiva 2010/30/UE del Parlamento e del Consiglio del 19 maggio 2010 relativa all'indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti.	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2010/4130	Restrizioni all'attività di consulenti del lavoro	No
<i>Trasporti</i> 2012/0237	Mancato recepimento della Direttiva 2011/15/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale	No
<i>Salute</i> 2012/0286	Mancato recepimento della Direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.	No

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1 Cenni introduttivi

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinché provveda all'esegesi della disciplina in oggetto e scioglia le perplessità del giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prassima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione delle norme unionali, mentre non sono trattate le decisioni della Corte in merito alla validità delle stesse norme.

Nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2012, la Corte si è pronunciata su 18 casi, di cui 6 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 12 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi dell'Unione europea, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 6 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del IV trimestre 2012, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani.

Dei casi suddetti, presenta ricadute finanziarie sul bilancio pubblico la seguente sentenza concernente le cause pregiudiziali riunite, dalla causa C-302/11 alla causa C-305/11:

- La sentenza da C-302/11 a C-305/11: "Interpretazione delle clausole 4 e 5 dell'allegato alla Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato": con tale pronunciamento, la Corte UE ha ritenuto incompatibile, con la clausola 4 dell'allegato alla Direttiva 1999/70/CE, la normativa italiana di cui all'art. 1, co. 519, della Legge Finanziaria 2007 e di cui all'art. 75, co. 2, del Decreto Legge n. 112/2008, laddove questi ultimi atti hanno previsto l'assunzione "a tempo indeterminato" di un certo numero di lavoratori dell'AGCOM già assunti "a tempo determinato", senza ammettere tuttavia che, ai fini del computo dell'anzianità di servizio degli stessi lavoratori, venisse preso in considerazione anche il pregresso periodo di ingaggio "a termine". Secondo la Corte UE, ciò contrasterebbe con la previsione di cui alla suddetta clausola 4 dell'allegato alla Direttiva, in base alla quale il lavoratore a tempo determinato non può subire un trattamento deteriore rispetto a quello riservato al lavoratore a tempo indeterminato "equivalente", segnatamente per quanto concerne la valutazione dell'anzianità di servizio. Il superamento del contrasto con la disciplina UE, dunque, suppone che il giudice nazionale accordi ai lavoratori AGCOM, agenti in giudizio, il riconoscimento dei periodi "a termine" ai fini del calcolo dell'anzianità lavorativa, con tutte le maggiorazioni retributive annesse.

Ne deriva, conseguentemente, un aumento della spesa pubblica.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel IV trimestre 2012 risultano n. 12 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con i settori "Fiscalità e dogane", "Giustizia", "Libera circolazione delle persone" che contano 2 casi ciascuno, seguiti dai settori "Affari economici e finanziari", "Appalti", "Concorrenza e aiuti di Stato", "Libera prestazione dei servizi", "Trasporti" e "Tutela del consumatore" con 1 caso cadauno.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere in eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco dei rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel IV trimestre del 2012.

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 31 dicembre 2012)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 27/11/12 Causa C-370/12 (Irlanda)	Meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'Euro – Decisione 2011/199/UE – Modifica dell'articolo 136 TFUE – Validità – Articolo 48, paragrafo 6, TUE – Procedura di revisione semplificata – Trattato MES – Politica economica e monetaria – Competenza degli Stati membri (Affari economici e finanziari)	No
Sentenza del 29/11/12 Cause C-182/11 e C-183/11 (Italia)	Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Amministrazione aggiudicatrice che esercita su un'entità affidataria, giuridicamente distinta da essa, un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi – Insussistenza di un obbligo di organizzare una procedura di aggiudicazione secondo le norme del diritto dell'Unione (affidamento cosiddetto "in house") – Entità affidataria controllata congiuntamente a più enti locali territoriali – Presupposti di applicabilità dell'affidamento "in house" (Appalti)	No
Sentenza del 04/10/12 Causa C-502/11 (Italia)	Appalti pubblici di lavori – Direttiva 93/37/CEE – Principi di parità di trattamento e di trasparenza – Ammissibilità di una normativa che limita la partecipazione delle gare d'appalto alle società che esercitano un'attività commerciale, con esclusione delle società semplici (Appalti)	No
Sentenza del 19/12/12 Causa C-159/11 (Italia)	Interpretazione degli articoli 1, paragrafo 2, lettere a) e d), e 28, nonché dell'allegato II, categorie nn.ri 8 e 12, della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Attribuzione senza gara di appalto – Prestazione di servizio consistente nello studio e nella valutazione della vulnerabilità sismica di diversi ospedali – Contratti conclusi tra due amministrazioni pubbliche, delle quali un'università come prestatore di servizi – Contratti a titolo oneroso con corrispettivo non superiore ai costi sostenuti (Appalti)	No
Sentenza del 13/12/12 Causa C-465/11 (Polonia)	Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d) – Direttiva 2004/17/CE – Articoli 53, paragrafo 3, e 54, paragrafo 4 – Appalti pubblici – Settore dei servizi postali – Criteri di esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto – Errore grave nell'esercizio dell'attività professionale – Tutela dell'interesse pubblico (Appalti)	No
Sentenza del 13/12/12 Causa C-226/11 (Francia)	Interpretazione dell'art. 101, n. 1, TFUE e dell'art. 3, n. 2, del Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato – Rapporto tra gli artt. 101 e 102 TFUE e le disposizioni nazionali in materia di concorrenza – Possibilità, per i giudici e le Autorità nazionali garanti della concorrenza, di perseguire e sanzionare un'intesa atta a pregiudicare il commercio tra Stati membri, ma che non supera le soglie di quote di mercato stabilite dalla Commissione – (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 13/12/12 Causa C-560/11 (Italia)	Interpretazione dell'art. 17, n. 2, lett. a) della sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme – Detrazione dell'imposta pagata a monte – Strutture sanitarie pubbliche o private che esercitano un'attività esente (Fiscaltà e dogane)	No
Sentenza dell' 08/12/12 Causa C-438/11 (Germania)	Codice doganale comunitario – Articolo 220, paragrafo 2, lettera b) – Recupero dei dazi all'importazione – Legittimo affidamento – Impossibilità di verificare l'esattezza di un certificato d'origine – Nozione di "certificato basato su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore" – Onere	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	della prova – Sistema di preferenze tariffarie generalizzate (Fiscalità e dogane).	
Sentenza del 06/12/12 Causa C-285/11 (Bulgaria)	Artt. 14, 62, 63, 167, 168 e 178 della Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di Imposta sul valore aggiunto (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza dell' 08/12/12 Causa C-438/11 (Germania)	Interpretazione degli artt. 2, 4, 6, 7, 8, 15 e 16 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché dell'art. 4, n. 3, TUE – Normativa nazionale che prevede un'ammenda compresa tra gli EUR 5.000 e gli EUR 10.000 per lo straniero che faccia ingresso o soggiorni in modo irregolare nel territorio nazionale – Ammissibilità del reato di permanenza irregolare – Ammissibilità, come sanzione sostitutiva dell'ammenda, dell'espulsione immediata per un periodo di almeno cinque anni, o di una pena restrittiva della libertà personale ("permanenza domiciliare") – Obblighi degli Stati membri in pendenza del termine per il recepimento di una Direttiva (Giustizia)	No
Sentenza del 19/12/12 Causa C-325/11 (Polonia)	Regolamento CE n. 1393/2007 – Notificazione o comunicazione degli atti – Parte domiciliata nel territorio di un altro Stato membro – Rappresentante domiciliato nel territorio nazionale – Insussistenza – Atti giudiziari versati nel fascicolo di causa – Presunzione di conoscenza (Giustizia)	No
Sentenza del 18/10/12 Cause da C-302/11 a C-305/11 (Italia)	Interpretazione delle clausole 4 e 5 dell'allegato alla Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CE5, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Normativa nazionale che prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato con lavoratori che già lavorano presso di esse con contratti a tempo determinato, con deroga al principio dell'assunzione dei dipendenti pubblici tramite concorso – Mancata presa in considerazione dell'anzianità acquisita sulla base del precedente contratto a tempo determinato, anche qualora il rapporto di lavoro non sia mai stato interrotto (Lavoro e affari sociali)	Sì
Sentenza del 18/10/12 Causa C-385/10 (Italia)	Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente – Rivestimenti interni dei camini e delle canne fumarie – Assenza di una marcatura di conformità CE – Commercializzazione esclusa (Libera circolazione delle merci)	No
Sentenza del 08/11/12 Causa C-40/11 (Germania)	Articoli 20 TFUE e 21 TFUE – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 51 – Direttiva 2003/109/CE – Cittadini di paesi terzi – Diritto di soggiorno in uno Stato membro – Direttiva 2004/38/CE – Cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini dell'Unione – Cittadino di un paese terzo che non accompagna né raggiunge un cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante e che risiede nello Stato membro di origine di quest'ultimo – Diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo nello Stato membro di origine di un cittadino che soggiorna in un altro Stato membro – Cittadinanza dell'Unione – Diritti fondamentali (Libera circolazione delle persone)	No
Sentenza del 06/12/12 Cause C-356/11 e C-357/11 (Finlandia)	Art. 20 TFUE – Negazione del permesso di soggiorno (Libera circolazione delle persone)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 18/10/12 Causa C-498/10 (Paesi Bassi)	Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa tributaria – Ritenuta alla fonte dell'imposta sui compensi, che deve essere effettuata, da parte del beneficiario di una prestazione di servizi residente sul territorio nazionale, sul compenso dovuto ad un prestatore di servizi residente in un altro Stato membro – Assenza di un siffatto obbligo nel caso di un prestatore di servizi residente nello stesso Stato membro (Libera prestazione dei servizi)	No
Sentenza del 04/10/12 Causa C-22/11 (Paesi Bassi)	Art. 5 n. 3 del Regolamento n. 261/2004 – Negato imbarco su un volo. Cancellazione di un volo a causa di uno sciopero nell'aeroporto di partenza – Riorganizzazione dei voli successivi al volo cancellato – Diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri di tali voli (Trasporti)	No
Sentenza del 18/10/12 Causa C-428/11 (Regno Unito)	Punto 31 dell'allegato I della Direttiva del P.E. e del Consiglio n. 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori. Pratica che consiste nel comunicare a un consumatore la vincita di un premio e nel proporgli diverse modalità per reclamarlo e che obbliga detto consumatore a sopportare un determinato costo, che varia a seconda della modalità scelta (Tutela dei consumatori)	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 31 dicembre 2012, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale 19 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2012.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 31 dicembre 2012

Numero	Oggetto
C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
C 37/2007	Presunti aiuti di Stato concessi a e all'aeroporto di Alghero a favore di Ryanair e altri vettori aerei
C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
C 14/2010	SEA Handling
C 17/2010	FIRMIN Srl (Legge Provinciale Trento)
C 20/2010	Società SOGAS (società gestione Aeroporti regione Calabria)
C 26/2010	Esenzione ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici
SA 23425	SACE BT
SA 32014 SA 32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR /SAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)
SA 33037	SIMET– compensazioni trasporto stradale - SIEG
SA 33412 (2012/C)	PROROGA ECOBONUS (LOGISTICA E POTENZIAMENTO INTERMODALITA')
SA 33063	TRENTINO NGA Investimenti banda larga
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR
SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo
SA 33083	Vantaggi fiscali per compensare danni terremoto 1990 Sicilia e altre calamità naturali
SA 33424	Progetto integrato CCS SULCIS

Numero	Oggetto
SA33709 SA33922 SA34000 SA33830 SA34292 SA34392 SA34434 SA33791 SA34196 SA34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN – Presunti aiuti alla SAREMAR – Denuncia relativa alla SAREMAR – Denuncia per la vendita di SIREMAR – Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 – Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA – NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA – NUOVA CONVENZIONE SIREMAR
SA20867	Aiuto a favore di CARBONSULCIS SPA

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 31 dicembre 2012, sono 8 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 31 dicembre 2012

Numero	Oggetto	Data Decisione
CR 4/2003	Aiuto alla WAM s.p.a.	24/03/2010
CR 6/2004 e CR 5/2005	Misure in favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del prezzo del carburante ESONERO ACCISA	13/7/2009
SA20168	Aiuti di Stato a favore di Portovesme s.r.l., ILA s.p.a, Eurallumina S.P.A, Syndial (C 38/B2004 – C13/2006)	23/02/2011
CR 27/2005	Aiuto all'acquisto di foraggio (Friuli Venezia Giulia)	28/01/2009
CR 36/A/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica a favore di Thyssenkrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche	20/11/2007
SA23011	Aiuto alla ristrutturazione a favore del gruppo tessile Legler (C39/2007)	23/03/2011
CR 19/2008	Applicazione abusiva dell'aiuto per il salvataggio a favore della società Sandretto	30/09/2009
CR 26/2008	Prestito di 300 milioni di Euro ad Alitalia	12/11/2008

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 31 dicembre 2012, risultano deferiti alla Corte di Giustizia 13 casi di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella seguente Tabella.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 31 dicembre 2012

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 81/1997	Sgravi fiscali ad imprese site a Venezia e Chioggia	Sentenza del 6/10/2011 C-302/09
CR 80/2001	EURALLUMINA	Decisione di ricorso del 28/10/2011 C-547/11
CR 57/2003 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della Legge Tremonti bis	Sentenza del 14/07/2011 C-303/09
CR 1/2004	Legge regionale n. 9/98 (Sardegna) – Rettifica ed estensione del procedimento C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, par. 2 del Trattato CE	Ricorso del 18/05/2010 C-243/10
CR 12/2004	Incentivi fiscali a favore di società partecipanti ad esposizioni all'estero	Sentenza del 5/05/2011 C-305/2009
CR38/A/2004 e CR36/B/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica - Alcoa	Decisione di ricorso del 23/03/2011
CR 13/2007 SA 20618	Compatibilità degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di New Interline	Sentenza del 13/10/2011 C-454/09
CR 59/2007 SA20616	Aiuto al salvataggio della IXFIN	Decisione di ricorso del 20/12/2011
SA 31614	Sardinia Ferries – settore della navigazione in Sardegna	Decisione di ricorso del 19/10/2011
SA 20168	Aiuti di Stato a favore di Portovesme s.r.l., ILA s.p.a, Euroallumina s.p.a, Syndial (C 38/B/2004 – C13/2006)	Decisione di ricorso
CR 16/2006	Aiuto alla Nuova Mineraria Silius	Decisione di ricorso 13/02/2008
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 n. 2007/2229	Occupazione – Pacchetto Treu	Sentenza ex 260 TFUE del 17/11/2011 C-496/09
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	Sentenza dell' 1/06/2006 C-207/05

Negli ultimi 2 casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- per quanto attiene al procedimento “Aziende Municipalizzate”, CR 27/1999, indicato come procedura di infrazione n. 2006/2456, la Corte di Giustizia UE ha già emanato una prima sentenza, dotata di natura puramente dichiarativa e quindi ai sensi dell’art. 258 del TFUE, con la quale ha semplicemente attestato la sussistenza dell’obbligo, per l’Italia, di recuperare gli aiuti in oggetto alla procedura stessa. A tale pronunciamento della Corte, hanno fatto seguito alcuni solleciti della Commissione europea, fino all’emissione di una “messa in mora complementare” ai sensi dell’art. 260 del TFUE. Attualmente, peraltro, la Commissione ha deciso, senza ancora esternare tale volontà in un ricorso formale, di adire per la seconda volta la Corte di Giustizia UE, per ottenere una seconda sentenza a carico dell’Italia e l’irrogazione di sanzioni pecuniarie;
- in ordine alla vertenza CR 49/1998, indicata anche come procedura di infrazione n. 2007/2229, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta, ai sensi dell’art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia per non aver ancora provveduto all’integrale recupero degli aiuti contestati. Dette sanzioni sono costituite dall’obbligo di pagamento rispettivamente di una penale e di una somma forfettaria e, precisamente:
 - Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004;
 - Quanto alla somma forfettaria, essa presenta un importo di 30 milioni di Euro ed è stata versata sul conto “Risorse proprie della UE”.

PAGINA BIANCA

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0434	Mancato recepimento della Direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica la Direttiva 2000/75/CE, per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/0371	Mancato recepimento della Direttiva 2010/73/UE del Parlamento e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle Direttive 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2012/0083	Mancato recepimento della Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, recante modifica delle Direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/139/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE relative ai poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/2037	Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/EC relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2012/0434 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica la Direttiva 2000/75/CE, per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche agricole; Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica la Direttiva 2000/75/CE per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini, non è stata ancora recepita nell'ordinamento interno italiano.

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali entro la data del 23 settembre 2012, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Quest'ultima, non essendole pervenuta alcuna comunicazione al riguardo, ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati ancora adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2012 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto nel diritto nazionale la Direttiva 2012/5/UE mediante il Decreto Legge 11 dicembre 2012, n. 216 (Disposizioni urgenti volte ad evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 2 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2012/0371 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/73/UE del Parlamento e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle Direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/73/UE, recante modifica della Direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE, non è stata ancora attuata nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

Ai sensi dell’art. 3 della stessa Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali entro la data del 1° luglio 2012, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Quest’ultima, non essendole pervenuta alcuna comunicazione al riguardo, ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati ancora adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Dir. 2010/73/UE mediante il Decreto Legislativo dell’11 ottobre 2012, n. 184.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 3 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2012/0083 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle Direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/139/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE relative ai poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/78/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, emanata il 24 novembre 2010, non è stata ancora recepita in Italia. Ai sensi dell'art. 13 della stessa, gli Stati membri pongono in essere, entro il 31 dicembre 2011, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, delle disposizioni contenute nei seguenti articoli della medesima: all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 2, paragrafi 2, 5, 7 e 9, all'articolo 2, paragrafo 11, lettera b), all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 3, paragrafo 6, lettere a) e b), all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), primo comma, all'articolo 5, paragrafi 6, 8 e 9 (in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2003/71/CE), all'5, paragrafo 10, all'5, paragrafo 11, lettere a) e b), all'5, paragrafo 12, all'articolo 6, paragrafo 1 (in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, della Direttiva 2004/39/CE), all'6, paragrafo 3, all'6, paragrafo 5, lettera a), all'6, paragrafi 10, 13, 14 e 16, all'articolo 6, paragrafo 17, lettere a) e b), all'articolo 6, paragrafi 18 e 19 (in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 3, primo comma, della Direttiva 2004/39/CE), all'articolo 6, paragrafo 21, lettere a) e b), all'articolo 6, paragrafo 23, lettera b), all'articolo 6, paragrafi 24, 25 e 27, all'articolo 7, paragrafo 12, lettera a), all'articolo 7, paragrafi 13, 14, 15 e 16, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 9, paragrafi 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 29 e 32, all'articolo 9, paragrafo 33, lettere a) e b), all'articolo 9, paragrafo 33, lettera d), punti da ii) a iv), all'articolo 9, paragrafi 34 e 35, all'articolo 9, paragrafo 36, lettera b), punto ii), all'articolo 9, paragrafo 37, lettera b), all'articolo 9, paragrafi 38 e 39, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafi 2, 4, 11, 14, 19 e 31, all'articolo 11, paragrafo 32, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 101, paragrafo 8, della Direttiva 2009/65/CE, e all'articolo 11, paragrafi 33, 34 e 36. Dei predetti provvedimenti attuativi deve essere data immediata comunicazione alla Commissione. Quest'ultima, dal momento che a tutt'oggi non risulta la comunicazione in questione, ritiene che i provvedimenti in oggetto non siano stati emessi.

Stato della Procedura

Il 25 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/78/UE mediante il Decreto Legislativo 30 luglio 2012, n. 130.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 4 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2011/2037 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretto recepimento degli articoli 22(3), 17(1) e (2) della Direttiva 2003/41/EC relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che l'art. 17, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2003/41/CE, non ha ancora ricevuto attuazione nel diritto interno italiano. In particolare, l'art. 22 della Direttiva in questione aveva previsto - in ordine ad alcune disposizioni contenute nella stessa, fra cui quelle di cui all'articolo 17 sopra menzionato - che l'attuazione delle medesime, nell'ordinamento interno degli Stati membri, potesse essere dilazionata fino alla data del 23 settembre 2010, in deroga rispetto al termine di recepimento stabilito per le residue norme della Direttiva, fissato al 23 settembre 2005.

In proposito, la Commissione ha osservato che l'Italia ha omissso di dare attuazione all'art. 17 della Direttiva 2003/41/CE entro il termine massimo sopra indicato del 23 settembre 2010 e che, pertanto, ha trascurato di considerare che le prescrizioni contenute nello stesso art. 17, seppure ammesse ad un regime più favorevole per quanto concerne il loro termine di recepimento nell'ordinamento nazionale, debbono comunque risultare inderogabilmente attuate a partire dalla data suddetta. Quindi, da tale data, si sarebbero dovute adottare le misure di natura legislativa, regolamentare e amministrativa necessarie all'accoglimento nell'ordinamento italiano delle norme contenute nell'art. 17. Per quanto concerne, peraltro, il contenuto di dette disposizioni, si precisa che le stesse impongono agli Stati membri di dotare i propri enti pensionistici - i quali assumano direttamente l'onere a copertura di rischi biometrici o quello di una garanzia di un rendimento degli investimenti o di un determinato livello di prestazioni - di fondi ulteriori rispetto alle attività già detenute dagli stessi enti a margine di sicurezza. L'importo di tali fondi aggiuntivi deve essere stabilito, dai singoli Stati UE, in rapporto alla tipologia dei rischi e delle attività in relazione al complesso degli schemi pensionistici che gestiscono. I fondi medesimi sono liberi da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia, al fine di compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.

Stato della Procedura

Il 16 giugno 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno precisato di aver già provveduto a recepire, in parte, i paragrafi 1 e 2 dell'art. 17 della Dir. 2003/41/CE, sopra menzionati, mediante l'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 252/2005. Ad attuazione del comma 2 dello stesso art. 7 bis, che affida ad un Regolamento apposito del MEF la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati da assegnare in ulteriore dotazione agli enti pensionistici, è stato all'uopo emanato il Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2012 n. 259, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19/2/2013.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

PAGINA BIANCA

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/2136	Mancata ratifica del Protocollo del 2004 che emenda la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità dei terzi nel campo dell'energia nucleare	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/2150	Accordo Italia - Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2012/2136 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata ratifica del protocollo del 2004 che emenda la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri**Violazione**

La Commissione europea rileva come l'Italia rientri fra i Paesi membri della UE che ancora non hanno completato le procedure di ratifica del Protocollo del 2004, che reca modifica della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960. Tale Convenzione disciplina, in rapporto ai danni causati da incidenti nucleari, la conseguente responsabilità civile (risarcitoria del danno stesso) Il protocollo del 2004 modifica detta Convenzione, nel senso di rafforzare ulteriormente la responsabilità in questione. Con Decisione in data 8 marzo 2004, n. 294, il Consiglio della CE (ora UE) aveva autorizzato gli Stati membri della stessa Comunità europea, i quali avevano partecipato alla stipula della precedente Convenzione di Parigi, a ratificare il Protocollo di modifica o ad aderirvi. In particolare, l'art. 2 della Decisione suddetta aveva prescritto che gli Stati dovessero ultimare le procedure, necessarie al deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, “se possibile” anteriormente al 31 dicembre 2006. Ai fini del perfezionamento di tali procedure, è normalmente prevista l'adozione di una legge apposita di ratifica o di adesione, emanata dai rispettivi Parlamenti nazionali. Pertanto, lo stesso art. 2 stabiliva l'obbligo, per gli Stati membri, di tenere contatti con la Commissione europea, allo scopo di rendere edotta quest'ultima della data, in cui si prevedeva che l'iter procedurale parlamentare nazionale sarebbe giunto a perfezionamento. Ancora alla data del 27/9/2012, in cui veniva formulata la messa in mora relativa alla presente procedura, la Commissione doveva constatare che il Protocollo di cui si tratta non era ancora entrato in vigore. Infatti, nonostante molti Stati dell'OCSE e della UE avessero ultimato le procedure legislative adeguate e fossero pronti a depositare i loro strumenti di ratifica o di adesione, altri Stati non erano ancora in condizione di effettuare il deposito medesimo. Pertanto, dal momento che la Decisione 2004/294/CE, sopra menzionata, prescrive l'obbligo di ratifica simultanea (cioè di deposito simultaneo degli strumenti di ratifica), ne conseguiva che, in difetto della ratifica di alcuni, il Protocollo risultava ancora privo di effetti. La Commissione precisava, fra l'altro, che l'obbligo di ratifica simultanea è stato previsto per garantire che la normativa, di cui al Protocollo medesimo, entrasse in vigore contemporaneamente in tutti gli Stati UE, così da garantire l'uniformità di disciplina in tutta l'area unionale. L'Italia ha fatto presente che la Decisione del Consiglio, di cui sopra, fa riferimento alla data del 31 dicembre 2006 non come un termine assolutamente tassativo, ma semplicemente raccomandabile. Di rimando, la Commissione ha sottolineato che l'indugio della Repubblica italiana, rispetto all'espletamento delle procedure parlamentari di perfezionamento della legge di ratifica, è stato talmente prolungato (circa 6 anni rispetto alla data suddetta), da giustificare un richiamo, nei confronti del medesimo Stato UE, ad una solerte attivazione.

Stato della Procedura

In data 27 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2011/2150 – ex art. 258 del TFUE.****“Accordo Italia – Cina in materia di esenzione del visto per passaporti diplomatici”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri****Violazione**

La Commissione europea rileva l'avvenuta violazione dell'art. 4, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi di tale disposizione, agli Stati membri della UE è fatto obbligo di adoperarsi per facilitare l'adempimento dei compiti propri dell'Unione europea stessa, astenendosi, di conseguenza, dall'assumere qualsiasi condotta che possa compromettere il raggiungimento - da parte della medesima Istituzione sovranazionale - dei propri obiettivi. In particolare, si fa riferimento alla circostanza per cui, nell'anno 2005, il Consiglio UE ha emanato delle "Direttive di negoziato" nei confronti della Commissione europea, ad orientamento dei contenuti di un successivo Accordo, che la Commissione medesima avrebbe dovuto stipulare con la Cina. Tale Accordo, inerente a questioni di "partenariato" e di "cooperazione" (APC), si sarebbe dovuto informare, pertanto, alle linee guida fissate dal Consiglio con le suddette "Direttive di negoziato". Nell'ambito di queste ultime, è compresa una clausola su "migrazione e mobilità", la quale prevede, fra l'altro, che i titolari di "passaporto diplomatico", rispettivamente dell'Unione europea e della Cina, possano entrare e circolare nel territorio della controparte senza necessità di "visto". L'inserimento di tale clausola nell'ambito dei negoziati relativi alla stipula del sopra menzionato Accordo APC (che a tutt'oggi non è stato ancora concluso), risponde ad un preciso scopo. Si tratta, infatti, di invogliare il partner cinese - mediante la concessione di un trattamento di riguardo nei confronti dei suoi diplomatici - ad assumere precisi impegni, sempre nel contesto dello stipulando Accordo, in materia di "riammissione". Si tratta di indurre lo stesso Stato, in altri termini, ad accettare il rimpatrio dei cittadini cinesi presenti, illegalmente, sul territorio dell'Unione europea. Ora, l'obiettivo in tal modo perseguito dalla UE con la stipula dell'Accordo di cui sopra, rischierebbe di essere mancato per effetto dell'Accordo bilaterale, concluso dall'Italia con la Cina, che è stato notificato alla delegazione della UE a Pechino con nota del 27/7/2011. In grazia di quest'ultimo Accordo, infatti, l'Italia risulta aver già concesso alla Cina, per quanto riguarda il territorio italiano, l'ingresso e la circolazione dei cinesi titolari di passaporto diplomatico, ancorchè non muniti di "visto". Al riguardo, la Commissione ritiene che un tale Accordo vanifichi gli sforzi compiuti dalla UE per ottenere, dalla Cina, significativi impegni in materia di "riammissione". Infatti, per quanto attiene al concludendo Accordo APC, l'Unione persegue la strategia di porre in stretto rapporto di interdipendenza la clausola comportante la facilitazione dell'ingresso, nella propria area, dei cinesi titolari di passaporto diplomatico, con la sottoscrizione, da parte cinese, di importanti vincoli di collaborazione sul punto della "riammissione" dei cittadini cinesi entrati illegalmente nella UE stessa. E' allora evidente che l'Accordo stipulato dall'Italia - concedendo ai diplomatici cinesi l'"esenzione" dal visto nell'area UE rappresentata dal territorio italiano, pur in assenza dell'impegno cinese sul punto della "riassunzione" - rende inefficace, almeno in parte, la politica perseguita dall'Unione e si pone in contrasto, di riflesso, con il suddetto art. 4 par. 3 TFUE.

Stato della Procedura

In data 27 settembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra “designata” - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento peggiore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2003/2061** – ex art. 258 del TFUE.

"Accordo bilaterale con gli Stati Uniti "Open Sky"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la "libertà di stabilimento" di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree "designate" dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani "designati" - subiscano un trattamento peggiore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese "unionali" sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno "libere" di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della "libertà di stabilimento" di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora "si stabiliscano" nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di "stabilimento" di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea nell'ambito dei rapporti fra la UE stessa e gli stati terzi (nella fattispecie gli USA).

Stato della Procedura

In data 16 Marzo 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/0433	Mancato recepimento della Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la Direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile	MM	No	Nuova procedura

Scheda 1 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2012/2189 – ex art. 258 del TFUE.**

“Condizioni dei richiedenti asilo in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia incorra in numerose violazioni della disciplina unionale concernente il trattamento dei “richiedenti asilo”, segnatamente nella violazione del Regolamento n. 343/2003 (Reg.to “Dublino”), della Direttiva 2003/9/CE (Dir.va “Accoglienza”), della Direttiva 2004/83/CE (Dir.va “Qualifiche”) della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va “Procedure”), nonché della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, i numerosi ostacoli che incontrano gli interessati a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo e a pronunciarsi sulle stesse. Al riguardo, la Commissione sottolinea : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico, per il diritto dell'Unione, che tali condizioni non possano essere ammesse qualora producano il concreto effetto, come in Italia, di rendere impossibile o eccessivamente difficile, per il “rifugiato”, l'esercizio dei diritti che gli competono; 2) che i richiedenti asilo (cioè “rifugiati”), che si trovano trattenuti presso i “Centri di Identificazione e Espulsione”, sarebbero pressochè irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Quanto al prosieguo della procedura di asilo, rileva la Commissione che, laddove la Direttiva “accoglienza” dispone che, entro “tre” giorni dalla richiesta di asilo, il richiedente ottenga il rilascio di un “permesso di soggiorno”, in Italia la concessione di quest'ultimo certificato verrebbe procrastinata, talvolta, al decorso di molti mesi dalla presentazione della domanda. Inoltre, ove la Direttiva “accoglienza” dispone che il “richiedente asilo” goda delle “condizioni di accoglienza” (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell'ottenimento del permesso di soggiorno, in Italia, per converso, il richiedente potrebbe approfittare dell'“accoglienza” solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE “competente” a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE). Ora, può darsi che il richiedente rivolga la domanda di asilo ad uno Stato UE che non è quello “competente” in base ai predetti parametri. Sul punto, la Commissione sottolinea che: 1) quando uno Stato UE, cui venga rivolta una domanda di asilo, ritenga “competente” su di essa un altro Stato UE, dovrebbe comunque garantire allo stesso soggetto richiedente, in attesa che lo Stato “competente” lo “prenda” o “riprenda” in carico, condizioni minime di accoglienza; 2) uno Stato UE, che ritenga “competente” un altro Stato UE, non può comunque trasferire in quest'ultimo Stato il richiedente asilo, ove risulti che, nello stesso Stato, i rifugiati subiscano trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2012/0433– ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la Direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora trasposto nel proprio ordinamento interno la Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la Direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 4 aprile 2012, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione stessa, in quanto le misure attuative suddette non le sono state comunicate, ritiene che le stesse non siano state ancora adottate, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora recepita nel diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che le Autorità italiane, in vista del superamento della presente procedura di infrazione, hanno inserito nella Legge europea 2013, precisamente all’art. 30 di essa, le modifiche al Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, le quali danno attuazione alla disposizioni di cui alla Direttiva 2012/4/UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0287	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte della coltura di <i>Oryza sativa</i>	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/2132	Adozione di risoluzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2012/0287- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte della coltura di *Oryza sativa*”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea lamenta il mancato recepimento, nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano, della Direttiva 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012, che modifica l'allegato I della Direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte della coltura di *Oryza sativa*.

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta Direttiva, gli Stati membri adottano, entro il 31 maggio 2012, le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate alla trasposizione della medesima nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto le misure predette non sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che, a tutt'oggi, la stessa Direttiva non sia stata ancora trasposta nel diritto interno italiano.

Stato della Procedura

In data 17 luglio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/1/UE mediante il Decreto del Ministero dell'Agricoltura in data 19 luglio 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2011/2132 - ex art. 258 del TFUE**

“Adozione di risoluzioni nell’ambito dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea lamenta l’avvenuta violazione degli artt. 2 par. 1 e 3 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), facendo riferimento all’approvazione, da parte dell’Italia, di numerose Risoluzioni in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino (OIV). In base al predetto art. 2 TFUE, si ritiene che nei settori in cui l’Unione europea vanta una “competenza esclusiva”, gli Stati membri non possano intervenire se non in misura tale da far salva tale esclusività: quindi, solo nel caso in cui siano stati autorizzati dalle stesse Autorità europee, ovvero operino in funzione puramente attuativa di regole previamente stabilite dalle medesime Autorità. Al riguardo, il sopra citato art. 3 del TFUE ascrive alla competenza esclusiva, spettante alle Istituzioni della UE, anche la stipula di accordi con soggetti esterni all’Unione europea, nel caso in cui le relazioni con detti terzi dispieghino un’influenza sull’ordinamento interno della stessa UE. Quindi, ove gli Stati membri della UE siano chiamati ad esprimere una posizione, nell’ambito di rapporti internazionali suscettibili di incidere sul sistema normativo dell’Unione europea, essi non sono facoltati ad agire autonomamente e liberamente, ma devono rimettersi a quanto disposto, in proposito, dalle Istituzioni dell’Unione medesima. A tal proposito, la Commissione europea sostiene che l’Italia abbia violato tale competenza esclusiva, aderendo in via autonoma - travalicando le Autorità europee all’uopo legittimate e le forme prescritte, nella fattispecie, dal diritto europeo— ad un certo numero di Risoluzioni votate in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino, di cui fa parte l’Italia stessa insieme ad altri 20 Paesi membri della UE. Al riguardo si precisa che certe tipologie di Risoluzioni, adottate dall’Organizzazione suddetta, vengono automaticamente incorporate nell’ordinamento interno dell’Unione europea, come statuito dalle seguenti norme comunitarie: art. 120 octies dell’OCM unica, art. 9 del Reg. n. 606/2009 e Reg. n. 479/2008. Tali Risoluzioni, dunque, che pure vengono assunte nell’ambito di organismi internazionali, incidono sul sistema di diritto interno dell’Unione europea. Da questo assunto, la Commissione desume che la posizione espressa da ciascun Stato membro in seno all’Organizzazione di cui si tratta – in rapporto alle predette Risoluzioni – non può definirsi autonomamente, ma deve uniformarsi a quanto stabilito, al riguardo, dalle Autorità europee. In particolare, ciascun Stato membro dovrebbe, nella fattispecie, votare secondo quanto stabilito previamente dal Consiglio dell’Unione europea, secondo la procedura indicata dall’art. 218, par. 9 dello stesso TFUE. Per converso, il 24/6/2011, l’Italia ed altri Stati membri UE hanno aderito - in difetto di una pertinente delibera del Consiglio della UE stessa, che definisse il contenuto di detta adesione – a 25 Risoluzioni dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, rivestite immediatamente, a norma dei predetti Regolamenti comunitari, del valore di norme UE. Sul punto, la Commissione non solo chiede all’Italia di chiarire la propria condotta, ma richiama lo Stato membro ad un comportamento, nel futuro, maggiormente rispettoso degli obblighi assunti nei confronti dell’Unione, in vista della prevista votazione di ulteriori Risoluzioni OIV, fissata all’Ottobre dello stesso 2011.

Stato della Procedura

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/4096	Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”. Violazione della Direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell’aeroporto di Malpensa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2012/2054	Non corretto recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2012/0281	Mancato recepimento della Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull’adeguamento al progresso tecnico dell’allegato III della Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 4 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2011/4009	Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis” (Liguria – Savona)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2011/2218	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la Direttiva 91/157/CEE	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 7 2011/2217	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)

Scheda 8 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 9 2011/2205	Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici	MM ex 260 (C- 503/06)	No	Stadio invariato
Scheda 10 2011/2203	Violazione degli obblighi di notifica per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 2006/842)	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 11 2011/2006	Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE	PM	No	Stadio invariato
Scheda 12 2010/0124	Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	MM	No	Stadio invariato
Scheda 13 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 14 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 15 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale - applicazione della Direttiva 85/337/CEE	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 16 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	PM	No	Stadio invariato
Scheda 17 2008/2194	Qualità dell'aria: valori limite PM10	RC (C-68/11)	No	Stadio invariato
Scheda 18 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – Direttiva IPCC	MM ex 260 C-50/10	No	Stadio invariato
Scheda 19 2007/4680	Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	PM	No	Stadio invariato

Scheda 20 2007/4679	Non corretta trasposizione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	PMC	No	Stadio invariato
Scheda 21 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	MM ex 260 C-297/08	Si	Stadio invariato
Scheda 22 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	MM ex 260 C-573/08	No	Stadio invariato
Scheda 23 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	MM ex 260 C-164/09	No	Stadio invariato
Scheda 24 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC (C-565/10)	No	Stadio invariato
Scheda 25 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	PM ex 228 TCE C-135/05	No	Stadio invariato
Scheda 26 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borlasca (Milano)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/4096 - ex art. 258 del TFUE****“Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”: Violazione della Direttiva 92/43/CEE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla protezione degli habitat naturali e seminaturali, che si propone di istituire, in tutti gli Stati membri UE, una catena di aree protette costituenti, nel complesso, la rete “Natura 2000”. Le aree di cui si tratta sono quelle interessate dalla presenza di habitat naturali di diverso genere, tipizzati dalla Direttiva stessa. Ai sensi dell’art. 4 della menzionata Direttiva, il singolo Stato membro redige una lista di tali zone, in quanto connotate dalla presenza di un habitat di cui alla Direttiva. Nell’ambito di detti elenchi, la Commissione europea individua i SIC, cioè i Siti di Importanza Comunitaria, in relazione ai quali lo Stato membro stesso dovrà adottare le misure adeguate ad evitare o eliminare o ridurre il degrado del relativo habitat. Entro sei anni dall’inclusione dell’area, da parte della Commissione, nella lista dei SIC, lo Stato membro deve qualificare la medesima come ZSC (Zona Speciale di Conservazione). La denominazione di un’area come ZSC impone l’applicazione, ai fini della tutela degli habitat ad essa relativi, di piani di gestione specifici o integrati ad altri piani, oltre che di misure di tipo pubblicistico o privatistico, funzionali alla salvaguardia dell’ambiente tutto e, in particolare, delle specie animali e vegetali che lo popolano. A tal proposito, la Commissione ritiene che gli obblighi, previsti dalla sopradde-tta Direttiva 92/43/CEE, siano rimasti inadempiti con riferimento allo specifico Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Brughiera del Dosso”, qualificato come tale per ospitare l’habitat n. 9190 “Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*”, di cui all’Allegato I della stessa Direttiva. Il degrado progressivo del patrimonio boschivo di detto SIC, dovuto principalmente alla vicinanza con l’aeroporto di Malpensa, è stato rilevato in molteplici circostanze. Infatti, con sentenza del 22/9/2008 del Tribunale di Milano, il sig.r Umberto Quintavalle, titolare della proprietà “Cascina Tre Pini” - situata all’interno del SIC in questione ed occupante gran parte dell’estensione di questo - otteneva la liquidazione di un indennizzo per il danno subito dalle piante insistenti sulla propria tenuta, a motivo dell’inquinamento derivante dalla prossimità del citato aeroporto. Si precisa che, nella sentenza menzionata, il giudicante rilevava come la propinquità del manto forestale, insistente sui terreni di proprietà del Quintavalle, alle zone dell’aeroporto investite da una maggiore quantità di gas di scarico (zone di decollo degli aeromobili), fosse stata determinante ai fini del deperimento della popolazione arborea. Nell’aprile 2011, poi, veniva pubblicato uno studio dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che confermava come, anche a seguito della suddetta sentenza, l’habitat del SIC predetto continuava ad essere esposto alle influenze nocive già denunciate in sede giudiziaria. Pertanto, la Commissione europea contesta alle competenti Autorità italiane: 1) di non avere adottato le misure di salvaguardia dell’ambiente richieste dalla qualificazione della zona, sopra indicata, in termini di SIC; 2) di aver lasciato trascorrere i sei anni previsti dalla Direttiva (vedi sopra) senza provvedere alla riqualificazione dello stesso SIC sotto l’etichetta di ZSC, con l’applicazione dei coerenti piani di gestione e delle ulteriori misure al riguardo previsti.

Stato della Procedura

In data 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/2054 - ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva la non corretta trasposizione, in Italia, della Direttiva 2007/60/CE. Tale Direttiva è stata recepita, nell’ordinamento nazionale, a mezzo del Decreto Legislativo 2010/49. Riguardo all’atto di recepimento in questione, la Commissione ha constatato alcune indebite difformità rispetto al testo della suddetta Direttiva. In primo luogo, si sottolinea come l’art. 2, punto 1 della Direttiva stessa, dopo aver definito l’“alluvione”, in generale, come l’allagamento temporaneo di aree che, normalmente, non sono coperte d’acqua, elenca una serie di ipotesi particolari ricomprese in essa definizione. Nel considerare tali fattispecie peculiari, la Direttiva stessa concede, agli Stati membri, la facoltà di escludere dal concetto di alluvione l’allagamento provocato dagli impianti fognari. Al riguardo, il Decreto Legislativo, di cui sopra, esclude dalla nozione di “alluvione” gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi metereologici. Ne deriva, pertanto, che il legislatore italiano ha estromesso dall’area di riferimento del termine “alluvione”, sottraendole quindi all’ambito di applicazione della Direttiva in oggetto, tutta una serie di ingenti allagamenti non riconducibili ad agenti metereologici, come, ad esempio, i maremoti o il cedimento di una diga. La Commissione osserva, in proposito, che la normativa italiana non si è attenuta ai dettami di cui alla stessa Direttiva 2007/60/CE, in quanto, in luogo di escludere la limitata ipotesi ammessa dalla medesima (gli allagamenti da impianti fognari), ha sottratto un intero settore di ipotesi di allagamento (tutte quelle non imputabili ad eventi metereologici) alla sfera di applicazione delle prescrizioni contenute nella Direttiva medesima. La Commissione ha, peraltro, individuato un’ulteriore punto di discrepanza fra la Direttiva 2007/60/CE e la disciplina attuativa interna, relativo all’allegato alla Direttiva in questione, in quanto comprensivo di una parte B, recante menzione degli “elementi” che debbono essere indicati negli aggiornamenti successivi dei “piani di gestione dei rischi da alluvioni”. Nell’ambito di tali elementi, detta parte B dell’allegato indica, al punto 1, una “*sintesi dei riesami svolti a norma dell’articolo 14*”. Tali disposizioni sono state recepite, dal Decreto Legislativo di cui in precedenza, nel suo allegato 1, parte B, punto 1, il quale fa riferimento a “una sintesi dei riesami svolti a norma dell’art. 13”, laddove, secondo la Commissione, avrebbe dovuto piuttosto richiamare l’art. 12, poiché è quest’ultimo – e non il 13 – che, nel corpo di norme contenute nel Decreto 2010/49, riprende il disposto di cui all’art. 14 della Direttiva 2007/60/CE. Al riguardo, le Autorità italiane, con nota del 13/3/2012, avevano annunciato che le richieste modifiche al Decreto Legislativo 2010/49 sarebbero state inserite come emendamento alla Legge comunitaria 2011, la cui adozione era prevista per la metà del 2012. La Commissione, tuttavia, ha ritenuto che tale modifica, al momento dell’invio del presente parere motivato, non fosse stata ancora approntata.

Stato della Procedura

In data 21 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/0281 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull’adeguamento al progresso tecnico dell’allegato III della Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, in Italia, della Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull’adeguamento al progresso tecnico dell’allegato III della Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili.

Ai sensi dell’art. 2 della medesima, gli Stati membri pongono in essere, entro il 10 giugno 2012, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto le misure di attuazione suddette non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che ad oggi la Direttiva in questione non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 21 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2010/79/UE mediante Decreto del Ministero della Salute in data 3 ottobre 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4021 - ex art. 258 del TFUE**

“Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva 1999/31/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 6 della Direttiva 1999/31/CE concernente le discariche dei rifiuti, nonché dell'art. 13 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti stessi, facendo riferimento alle condizioni dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Lazio e, in particolare, nella discarica di Malagrotta (Roma). Il predetto art. 6 stabilisce che i rifiuti non possano essere posizionati nelle discariche se, preliminarmente, non hanno subito un trattamento adeguato. Detta “adeguatezza” deve essere interpretata in combinato disposto con l'art. 1 della medesima Direttiva, che indica come scopo della stessa quello di garantire uno smaltimento dei rifiuti che tenga conto “il più possibile” della salvaguardia dell'ambiente. Pertanto, prima della loro collocazione in discarica, i rifiuti debbono essere sottoposti ad un trattamento basato sulle migliori prassi tecniche ed operative attualmente disponibili. Per quanto riguarda la discarica di Malagrotta, l'Ordinanza 31/12/2010 n. Z0012, del Presidente della Regione Lazio, ingiungeva alla società E. Giovi di installare entro sei mesi, presso la discarica stessa, un certo numero di unità di trito vagliatura, in modo da assoggettare al relativo trattamento i rifiuti da depositare nella stessa discarica. Rimanendo inattuata tale Ordinanza, la Regione Lazio ne emanava una successiva in data 30/6/2011, con cui reiterava l'ingiunzione ad installare gli impianti predetti. Con ulteriore Ordinanza del 29/12/2011, si sollecitavano gli operatori ad installare impianti del tipo TMB (Trattamento Meccanico Biologico), ma si ometteva il riferimento alle succitate unità di tritovagliatura, senza precisare, tuttavia, se le medesime fossero state già installate. Ora, la Commissione rileva che, anche nell'ipotesi in cui gli impianti di trito-vagliatura fossero stati impiantati, ancora non verrebbe soddisfatta l'esigenza di sottoporre i rifiuti, prima del posizionamento in discarica, alle modalità di trattamento più avanzate. Infatti, la tritovagliatura non consente un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti, né la “stabilizzazione” della loro “frazione organica”, operazione, quest'ultima, che riduce le possibilità che le sostanze pericolose in essi contenute si disperdano nell'ambiente per lisciviazione e/o volatilizzazione. Inoltre si rileva, in base alla documentazione presentata dalle stesse Autorità nazionali (soprattutto il progetto del “Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio per il periodo 2011-2017”), che la situazione dello smaltimento dei rifiuti presenta gravi deficienze in tutta la Regione: per quanto riguarda Roma, la carenza di impianti di TMB sussisterebbe non solo a Malagrotta ma anche nelle discariche di Via Salaria e di Roccacencia, mentre, con riferimento alla Regione Lazio in generale, alcune Province presenterebbero un assoluto deficit di impianti TMB, con conseguente sovraccarico degli impianti dello stesso tipo presso le discariche di Province più attrezzate. Infine, in ordine ai measmi provenienti dalla discarica di Malagrotta, viene rilevata la violazione dell'art. 13 della Direttiva 2008/98/CE, che stabilisce come lo smaltimento dei rifiuti debba avvenire senza provocare, fra l'altro, emissione di odori molesti.

Stato della Procedura

In data 31 maggio 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4009 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis” (Liguria – Savona”).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la non correttezza, in quanto non conforme al diritto comunitario, del procedimento amministrativo di autorizzazione del progetto “Variante SS. 1 Aurelia bis nella tratta Albisola Superiore – Savona”, in seguito rinominato “Nuova viabilità di accesso all’Hub portuale di Savona Vado, quale connessione tra i caselli autostradali di Savona e Albisola”. In particolare, tale procedimento autorizzativo non avrebbe rispettato gli artt. 6 ed 8 della Direttiva comunitaria 85/337/CEE, c.d. “Direttiva V.I.A”. La Direttiva in questione prevede, in generale, che ove vengano in considerazione progetti pubblici o privati destinati ad incidere significativamente sull’ambiente, l’autorizzazione dei medesimi non può intervenire se non a seguito di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A). Quest’ultima è rivolta a verificare il possibile impatto negativo, sull’ambiente, dei progetti di cui sopra. In caso di riscontro effettivo di eventuali effetti pregiudizievoli, tale procedura culmina nella formulazione di un parere negativo circa la realizzazione dei progetti stessi, ovvero nell’apposizione, ai medesimi, di opportune varianti in garanzia degli equilibri naturali, paesaggistici ed artistici esistenti. In particolare, gli artt. 6 ed 8, sopra menzionati, stabiliscono che, quando una domanda di autorizzazione, concernente progetti dotati di rilevante impatto sull’ambiente, venga presentata alla competente Amministrazione, quest’ultima debba portare alla conoscenza del pubblico l’istanza proposta, in modo da consentire agli interessati, entro un termine ragionevole, di esprimere osservazioni al riguardo. Dette osservazioni, peraltro, assumono uno specifico rilievo, in quanto la stessa Amministrazione investita della richiesta di autorizzazione deve tenerle in adeguata considerazione. Con riferimento al caso di specie, la Commissione riconosce che l’Amministrazione italiana ha regolarmente provveduto ad informare il pubblico della pendenza della procedura autorizzativa, in modo da consentire l’inoltro di eventuali rilievi. Tuttavia, la medesima Amministrazione avrebbe ritenuta esaurita la procedura di V.I.A prima ancora che fosse scaduto il termine finale per la presentazione dei rilievi stessi, semplicemente riservandosi - nel caso in cui fossero state effettivamente espresse delle riserve sul progetto in precedenza menzionato - di dar corso ad un supplemento di istruttoria. Sul punto, la Commissione obietta che la procedura di V.I.A non può essere ultimata prima dello spirare del termine finale, di cui all’art. 6, concesso al pubblico per la presentazione di osservazioni. Inoltre si rileva che le Autorità italiane, competenti per il progetto in questione, hanno dichiarato la mancata presentazione di osservazioni da parte di eventuali interessati e, quindi, l’inesistenza dell’obbligo del relativo esame, laddove, per converso, risulta alla Commissione che l’associazione “Italia nostra ONLUS” avrebbe, rispettivamente il 6 agosto 2003 e il 27 ottobre 2003, inviato alcuni rapporti al Ministero dei Beni Culturali, alla Regione Liguria e al Ministero dell’Ambiente, concernenti l’impatto, sull’ambiente, dell’intervento di cui si tratta.

Stato della Procedura

In data 23 febbraio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2218 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2006/66/CE, riguardante pile ed accumulatori, non è stata recepita correttamente dal legislatore italiano. Quest'ultimo ha recepito la Direttiva mediante il Decreto Legislativo del 20/11/08 n. 188, successivamente modificato con Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009. Riguardo a tale testo normativo, la Commissione ha riscontrato diversi punti di difformità rispetto al contenuto della Direttiva in questione. Tali profili di incongruenza sono di seguito descritti e, in generale, implicano una restrizione indebita del campo di applicazione della stessa Direttiva 2006/66. In primo luogo, l'art. 1, par. 1, della Direttiva suddetta indica, in linea generale, che la medesima contiene norme relative non solo all'immissione sul mercato di pile ed accumulatori, ma, altresì, al divieto di commerciare pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose. Tale divieto, per converso, non viene riportato nell'art. 1, co. 1 del suddetto Decreto, che dovrebbe specificatamente attuare la disposizione citata. L'art. 13 della Direttiva, inoltre, impone agli Stati membri di attivarsi per inventare nuovi metodi di riciclaggio e di trattamento, nonché per incoraggiare la ricerca di metodi di riciclaggio che siano, per tutte le pile e gli accumulatori, ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia. Detto obbligo non viene riportato nel Decreto italiano di attuazione. L'art. 14 della Direttiva consente che i residui di pile e accumulatori vengano smaltiti in discarica o inceneriti, ma solo previo assoggettamento sia a “trattamento” che a “riciclaggio”, cumulativamente. Il Decreto in questione, invece, attenuando gli obblighi dello Stato membro, ammette che detti residui possano essere depositati in discarica o inceneriti, solo che siano stati, preventivamente, o soggetti a trattamento o a riciclaggio, in alternativa. L'art. 15 della Direttiva consente il trattamento e il riciclaggio degli anzidetti rifiuti, fuori dello Stato membro che li ha prodotti - cioè in altri Stati UE o in stati terzi - soltanto ove vengano rispettate le prescrizioni di cui al Regolamento CEE 259/93. Per converso, l'art. 12 del Decreto italiano, pur prevedendo che il “trattamento” dei rifiuti stessi, ove avvenga fuori di Italia, debba conformarsi ai requisiti di cui al citato Reg. 259/93, esonera il “riciclaggio”, eseguito fuori d'Italia, dal rispetto degli anzidetti requisiti. Altresì, l'art. 23 del Decreto impone di “contrassegnare” solo le pile e gli accumulatori, mentre la Direttiva estende tale obbligo anche ai pacchi batterie (art. 21, par. 1, Dir. 2006/66). L'art. 21 della Direttiva, par. 6, peraltro, richiede che “tutti” i simboli di cui al medesimo articolo vengano apposti in modo visibile, leggibile ed indelebile, mentre il Decreto prevede l'apposizione solo del simbolo di cui all'allegato IV del Decreto stesso (che corrisponde al simbolo di cui all'allegato II della Direttiva). Infine, si eccepisce che l'allegato III, Parte A relativa al “trattamento”, è stato recepito nell'allegato II del Decreto sotto la rubrica Parte B – riciclaggio, con la conseguenza che disposizioni della Direttiva concernenti il trattamento sono state raccolte, impropriamente, sotto la rubrica “riciclaggio”.

Stato della Procedura

In data 21 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2217 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2006/7/CE, abrogante la Direttiva 76/160/CEE e relativa alla qualità delle acque di balneazione, non è stata trasposta interamente nell'ordinamento italiano. Il legislatore italiano ha dato attuazione alla suddetta Direttiva mediante il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116. In particolare, l'art. 10 della Direttiva in questione prescrive, ove un bacino idrografico comporti un impatto “transfrontaliero” sulle acque di balneazione – quindi influisca non solo sulle acque del singolo Stato membro, ma anche su quelle di altri Paesi UE – che gli Stati membri debbano collaborare nell'attuazione della Direttiva stessa. Tale collaborazione, precisa il medesimo articolo, può essere realizzata anche per il tramite di un opportuno scambio di informazioni e l'adozione di azioni comuni per limitare tale impatto. Nella lettera del 28/9/2010 la Commissione sottolineava che l'art. 13, contenuto nel Decreto italiano predetto, prendeva in considerazione la possibilità che l'inquinamento delle acque balneabili esorbitasse dall'ambito territoriale di una singola regione o provincia autonoma, riversandosi sulle acque appartenenti ad altre Regioni o Province autonome. In tale evenienza, lo stesso articolo imponeva una gestione collettiva dell'emergenza, facendo obbligo, alle diverse entità territoriali coinvolte, di cooperare anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per ridurre l'inquinamento. Tuttavia, nessun cenno risultava dall'articolo suddetto, circa l'ipotesi in cui l'inquinamento del bacino idrografico estendesse i suoi effetti alle acque di balneazione di uno Stato membro diverso dall'Italia. Alla lettera di cui si tratta, le Autorità italiane rispondevano con la nota 13 dicembre 2010, riconoscendo la lacuna del Decreto Legislativo n. 116/2008, come evidenziata dalla Commissione. Pertanto, le medesime Autorità facevano presente di voler provvedere ad una modifica del Decreto suddetto, in modo da recepire anche l'articolo 10 della Direttiva 2006/7/CE. Tuttavia, poiché al primo semestre del 2012 il testo normativo in questione non era stato ancora predisposto, la Commissione ribadiva i rilievi sopra rappresentati.

Stato della Procedura

In data 21 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2215 - ex art. 258 del TFUE****“Violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un’appropriata applicazione. Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all’azione delle discariche. In particolare, l’art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell’ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche “esistenti” – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all’art. 18, quindi al 26 aprile 2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all’Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l’Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull’opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l’immediata chiusura dell’impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità debbono autorizzare i lavori fissando, ove si imponga l’adozione di un piano di riassetto, un “periodo di transizione”. Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell’adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche “esistenti” (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all’invio di una “messa in mora” da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che le discariche “esistenti” non ancora messe a norma, né oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva, ammontavano, a tale data, a n. 46 (di cui una di rifiuti pericolosi). Le stesse risultavano così distribuite: Abruzzo 15 discariche, Basilicata 19 discariche (poiché nelle note predette non si è fatto cenno alla situazione in tale Regione, si presume che il numero sia rimasto invariato dalla data della “messa in mora”), Campania 2 discariche, Friuli Venezia Giulia 4 discariche, Liguria 1 discarica (si tratta di quella relativa ai rifiuti pericolosi), Puglia 5 discariche. Pertanto, la Commissione ribadisce che l’Italia non ha ancora soddisfatto agli obblighi, di messa a norma delle discariche “esistenti”, stabiliti dal predetto art. 14 della Dir. 1999/31/CE.

Stato della Procedura

In data 23 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2205 - ex art. 260 del TFUE**

“Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato adeguamento, da parte della Repubblica italiana, alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell'Unione europea) il 15/5/2008. Con essa, la Corte dichiarava l'Italia inottemperante agli obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, in ragione della circostanza per cui la Regione Liguria aveva emanato una normativa che consentiva la caccia a determinate specie protette di uccelli selvatici, senza rispettare le condizioni ed i limiti imposti a tale attività venatoria dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE. La sentenza medesima si inseriva nell'ambito della procedura di infrazione 2006/4043. Quindi, in data 8/10/2009 la Commissione archiviava la procedura in oggetto, ritenendo che il regime vigente in Liguria relativamente alla caccia fosse stato finalmente modificato in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 9 suddetto. A tale conclusione si perveniva, in primo luogo, in ragione dell'adozione, da parte della stessa Regione Liguria, della Legge regionale 35/2006 - la quale stabiliva, in sede di prescrizioni astratte, che la caccia alle specie avicole protette potesse essere autorizzata esclusivamente nel rigoroso rispetto dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CE in questione. In secondo luogo, la sentenza risultava attuata e, quindi, il contenzioso ormai superato, laddove era stato soppresso, dalla Regione medesima, qualsiasi provvedimento di normazione secondaria che avesse, nei casi concreti considerati, disposto in modo contrastante con la Legge regionale menzionata. Nel frattempo, la Direttiva 2009/147/CE ha sostituito, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, la precedente Dir. 79/409/CE, come sopra citata, tuttavia riprendendone pedissequamente le disposizioni. Ne consegue che l'art. 9, rivolto a sottoporre a rigorosissimi limiti l'autorizzazione alla caccia delle specie di uccelli protetti, è rimasto del tutto invariato. Ora, risulta che in data 27 settembre 2011 il Consiglio regionale della Liguria ha adottato la Delibera n. 27, che ha autorizzato, per la stagione venatoria 2011-2012, la caccia dello “storno”. In merito a tale delibera, la Commissione osserva che la medesima viola, indebitamente, i limiti imposti alla caccia delle specie protette dal sopra menzionato art. 9. La contrarietà, a quest'ultimo, del regime della caccia allo storno, come istituito dalla Delibera regionale di cui sopra, fa riferimento in primo luogo alla circostanza per cui esso art. 9 prevede, fra l'altro, che la caccia ad una specie protetta di uccelli possa essere consentita solo se viene ravvisata l'impossibilità di esperire soluzioni alternative soddisfacenti. Con riferimento, quindi, al caso di specie, la Commissione non vede perché non siano state individuate dette ragionevoli alternative nell'autorizzare la caccia, in luogo dello storno, a specie affini di piccoli migratori, di cui la Direttiva consente senz'altro l'assoggettamento ad attività venatoria in quanto non li considera stirpi da proteggere. Inoltre, si ritiene che l'art. 9 in argomento sia stato trasgredito anche laddove prevede, una volta consentita l'attività di caccia, che la stessa venga sottoposta ad una serie di rigorosi controlli, onde assicurare la verifica del soddisfacimento di tutti i requisiti fissati dall'art. 9 stesso. In proposito, infatti, la Delibera regionale in questione avrebbe previsto misure di monitoraggio inadeguate.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 10 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2203 - ex art. 258 del TFUE**

“Violazione degli obblighi di notifica per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 2006/842)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva l’inadempimento dell’Italia rispetto a numerosi obblighi di notifica previsti dal Regolamento n. 842/2006. Quest’ultimo, inerente ai “gas fluorurati ad effetto serra”, impone in particolare agli Stati membri di emanare norme nazionali che - in ordine alla formazione del personale e alle imprese svolgenti attività a contatto con tali gas - prescrivano requisiti di formazione e certificazione conformi a quelli minimi fissati dai Regolamenti CE nn.ri 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008 e 307/2008. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti all’ulteriore obbligo di comunicare alla Commissione europea i dati, che consentano di verificare l’avvenuta adozione di tali misure. Nello specifico, un obbligo di notifica è prescritto in ordine alle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Circa tali strumenti, gli Stati membri dovevano rendere edotta la Commissione europea, entro il 4 gennaio 2009 e giusta le modalità stabilite dal Reg. n. 308/2008, del nome e del recapito degli organismi incaricati della certificazione del personale e delle imprese, nonché dei titoli rilasciati al personale e alle imprese. Parimenti, si sarebbe dovuto notificare alla Commissione il nome ed il recapito degli organismi preposti alla certificazione del personale addetto alle seguenti funzioni: 1) recupero di taluni gas fluorurati, responsabili di contribuire al surriscaldamento dell’ambiente, dai commutatori ad alta tensione; 2) certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi, a base di gas fluorurati ad effetto serra, dalle apparecchiature. Ritiene la Commissione europea che tutti gli obblighi di comunicazione fin qui descritti siano stati lasciati inevasi dalla Repubblica italiana e che, al momento dell’invio della messa in mora, ancora non risultasse adottato, dalle competenti Autorità italiane, il quadro regolamentare di riferimento per l’adozione delle misure che dovevano essere comunicate. Oltre ai menzionati obblighi informativi, l’Italia risulterebbe inadempiente anche all’obbligo sancito dall’art. 13 del medesimo Regolamento n. 842/2006. Ai sensi di detta disposizione, gli Stati membri UE sono tenuti ad introdurre, nei rispettivi ordinamenti interni, sanzioni adeguate da comminarsi in caso di violazione delle norme del Regolamento stesso.

Stato della Procedura

Il 26/4/2012 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE. In superamento della presente procedura di infrazione, le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legislativo n. 26 del 5 marzo 2013, il quale prevede apposite sanzioni in ordine alle violazioni delle norme di cui al Regolamento UE n. 842/2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un effetto finanziario positivo, grazie all’istituzione, tramite normativa nazionale, di sanzioni pecuniarie nei confronti dei trasgressori delle norme di cui al Reg. 842/2006.

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2006 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea eccepisce l'incorretto recepimento della Direttiva 2004/35/CE, rivolta a prevenire o attenuare il più possibile gli eventuali effetti negativi, per l'ambiente e la salute umana, dei rifiuti delle industrie estrattive. Infatti, il Decreto Legislativo del 30 maggio 2008, n. 117, con il quale le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva predetta nell'ordinamento nazionale, avrebbe recepito solo parzialmente alcune norme in essa contenute. In particolare, l'art. 2 par. 3 della Dir. 2004/35/CE stabilisce che alcuni tipi di rifiuti estrattivi meno pericolosi, nonché sostanze ad essi affini (ad esempio i rifiuti “inerti”), possano essere esentati, per volontà del legislatore interno, dalla soggezione ad altre disposizioni della Direttiva stessa che pretendono la sussistenza di determinati requisiti (come quella di cui all'art. 11, paragrafo 3). In proposito, risulterebbe che nel passo - in cui il D. Lgs n. 117/08 ha consentito al legislatore interno di escludere le predette categorie di rifiuti dalla rispondenza ai requisiti di cui all'art. 11 par. 3 - non sarebbe stato richiamato l'articolo del Decreto stesso che effettivamente ha recepito la disposizione sui detti requisiti (quindi il comma 3 dell'art. 11 del Decreto medesimo), ma è stato fatto improprio riferimento al comma 6 dello stesso articolo 11. Un altro rilievo concerne il recepimento dell'art. 8 della Direttiva: laddove tale articolo dispone che - nel caso si richieda alle Autorità competenti l'autorizzazione ex art. 16 - le stesse Autorità debbano informare il pubblico sulle questioni specificamente elencate ai punti dello stesso art. 8, il Decreto Legislativo italiano si limita ad asserire che il pubblico deve essere reso edotto di tutti gli atti relativi al procedimento autorizzatorio in genere, senza enucleare singolarmente, tuttavia, tutti i punti di cui al corrispondente articolo della Direttiva europea. Inoltre, l'art. 8, par. 4 della Direttiva precisa che - in pendenza del termine concesso al pubblico per formulare rilievi circa il procedimento autorizzatorio - nessuna decisione può essere assunta sino alla scadenza del termine stesso. Per converso, il suddetto Decreto n. 117/2008 non prevede la sospensione del potere decisorio dell'Amministrazione in pendenza del termine di cui sopra. Infine, la Direttiva prevede che l'operatore, autorizzato alla gestione dei rifiuti di estrazione, deve comunicare alla competente Autorità - almeno una volta all'anno e tutte le volte stabilite dal legislatore nazionale - i risultati di un monitoraggio sulle condizioni del deposito di rifiuti gestito. Le Autorità menzionate, ove l'esame di detto rapporto lo suggerisca, nominano un esperto “indipendente” perché valuti la permanenza, o meno, delle condizioni di sicurezza che già avevano consentito di autorizzare la gestione. Ora, il Decreto 117/2008 omette di citare tale “esperto indipendente”, a motivo dell'esigenza, addotta dalle Autorità italiane, di evitare l'identificazione erronea di essa “indipendenza” con l'estraneità dell'esperto suddetto ai ruoli della P.A. (laddove sarebbe, invece, auspicabile che quest'ultima si avvallesse principalmente di personale interno, onde contenere la spesa pubblica). La Commissione, in proposito, ha precisato che il riferimento all'“indipendenza” del perito suddetto è necessario a sottolineare che il medesimo, ancorché dipendente della P.A., risulti sottratto all'influenza delle Autorità stesse che deve controllare.

Stato della Procedura

In data 26 gennaio 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2010/0124 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea eccepisce la mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri pongono in essere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, finalizzate alla trasposizione della stessa, entro il 31 dicembre 2012, salva, tuttavia, l’eccezione relativa agli articoli n. 9 bis, paragrafo 2, della Direttiva 2003/87/CE (come inserito dall’articolo 1, paragrafo 10 della presente Direttiva) e n. 11 della Direttiva 2003/87/CE (come modificato dall’articolo 1, paragrafo 13, della presente Direttiva), in ordine ai quali lo stesso articolo 2 dispone che debbano ricevere attuazione, negli ordinamenti interni degli Stati membri, entro il 31 dicembre 2009.

Al riguardo la Commissione europea ritiene che, per quanto inerisce agli articoli predetti, le Autorità italiane non hanno ancora adottato i provvedimenti idonei a dare loro attuazione nell’ordinamento nazionale.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2010 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. In attuazione della Direttiva 2009/29/CE, le Autorità italiane hanno adottato il Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 13 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: Applicazione della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva V.I.A) sulla valutazione dell’impatto ambientale di progetti pubblici e privati, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative alle discariche di rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea eccepisce la violazione della Direttiva 85/337/CEE (c.d. Direttiva V.I.A), come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative, in particolare, alle discariche di rifiuti.

La Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell’elenco di cui all’allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un impatto dannoso sull’ambiente, come, ad esempio, quello concernente un impianto di discarica dei rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata dalla Direttiva stessa in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale. Inoltre, la successiva Direttiva 99/31/CE stabilisce che, quando il progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti” – rientrante quindi nell’elenco di cui al predetto allegato I alla Direttiva V.I.A - si imponga l’adozione di ulteriori misure, procedure ed orientamenti, definiti dalla Direttiva 99/31/CE medesima e finalizzati a prevenire il più possibile le eventuali conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell’ex ACNA (oggi Sindyal), nel territorio di Cengio (5V), approvava il relativo progetto, che prevedeva la suddivisione del sito in quattro aree, una sola delle quali assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, adducendo che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato della realizzazione di una “discarica di rifiuti”, dal momento che non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e terreno contaminato da altre aree del sito all’area A, trovandosi il materiale inquinante già presente in quest’ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all’art. 2 della Dir. 99/31/CE, si intende per “discarica di rifiuti” anche una zona, adibita al loro interrimento o anche posizionamento sul suolo, interna all’ambito in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto, senza apporto di rifiuti trasportati dall’esterno. Pertanto, qualificandosi l’intervento specifico come “discarica di rifiuti”, l’Italia avrebbe dovuto non solo esperire la procedura V.I.A, ma avrebbe dovuto, altresì, applicare le peculiari metodologie previste dalla Direttiva 99/31/CE per gli impianti di discarica.

Stato della Procedura

Il 14 marzo 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 14 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2264 – ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che il Decreto Legislativo 2005/151, con il quale le Autorità italiane hanno inteso attuare le Direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE – le quali regolano l’uso delle “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche” (RAEE) – non ha garantito un pieno recepimento della stessa normativa comunitaria. In particolare, la Direttiva 2002/96/CE qualifica come “produttore” colui che esporta professionalmente in un qualsiasi Stato UE, ovvero esporta da quello stesso Stato membro, apparecchiature elettriche o elettroniche. Il Decreto italiano, in proposito, è invece più riduttivo e, quindi, svuota la Direttiva di larga parte della sua efficacia: esso, infatti, definisce il “produttore” – gravato, in quanto tale, da obblighi di gestione ecologica della sua attività – come colui che immette per primo gli stessi prodotti di cui sopra, o li importa, nel solo ambito del territorio italiano e non in quello di altri Paesi UE. Per quanto attiene poi all’obbligo dei produttori di finanziare la raccolta di rifiuti provenienti da prodotti immessi sul mercato dopo il 13/8/2005 (art. 8 della Direttiva 2002/96/CE), il legislatore italiano ha postposto indebitamente il suddetto termine al 31/12/2010. Poiché tale dilazione ha fatto seguito ad una precedente che fissava il termine in questione al 31/12/2009, la Commissione chiede alle Autorità italiane di comunicare se, per avventura, il succitato termine del 31/12/2010 non abbia, nel frattempo, subito un ulteriore differimento. La Commissione rileva, altresì, che le Autorità italiane non hanno ancora avviato al rilievo, già formulato con la precedente messa in mora, con il quale si rilevava che le disposizioni del D. Lgs. 2005/151, ove si riferiscono all’allegato che dovrebbe recare le condizioni del trattamento in questione, non rimandano effettivamente all’allegato II della Direttiva ma, scorrettamente, all’allegato II del Decreto medesimo. Tale errore è rilevante, ove si pensi che quest’ultimo allegato non definisce le caratteristiche dell’attività di trattamento dei rifiuti, bensì quelle degli impianti ove tale attività viene esercitata. Diversamente, le Autorità italiane avrebbero garantito attuazione, almeno in punto di diritto e successivamente alla messa in mora, alla previsione della Dir. 2002/96/CE in base alla quale i distributori del prodotto debbono offrire “gratuitamente”, ai clienti, la presa in carica dei rifiuti derivanti dal prodotto stesso. Tuttavia, la Commissione chiede di ricevere la conferma che il Decreto del Ministero dell’Ambiente, n. 65/2010, con il quale è stata data trasposizione completa all’art. 5, co, 2, lett. b) della Dir. 2002/96/CE, è attualmente in vigore e non è stato successivamente abrogato. La Commissione osserva infine che, oltre alle irregolarità concernenti il recepimento formale delle Direttive di cui sopra, l’Italia non garantirebbe un’applicazione concreta delle disposizioni in esse contenute: soprattutto, si è rilevato che i “centri di raccolta”, in Italia, dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono concentrati tutti in sole quattro regioni e praticano orari di apertura limitati. Tale situazione ingenererebbe gravi difficoltà, per i detentori finali e i distributori dei prodotti in questione, al conferimento di detti rifiuti ai centri di raccolta medesimi.

Stato della Procedura

In data 24/11/2011 la Commissione ha inviato una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Potrebbero determinarsi nuove spese connesse alla realizzazione di nuovi centri RAEE

Scheda 15 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta l’imperfetto recepimento, in Italia, di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle successive Direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (Direttiva V.I.A.). L’art. 4 della Direttiva prevede che i progetti rientranti nelle categorie di cui all’allegato I debbano essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Diversamente è stabilito per i progetti riconducibili alle tipologie di cui all’allegato II: in ordine a questi, la Direttiva stabilisce che non vadano soggetti all’obbligo di V.I.A., ma ad un esame rientrante in una procedura di Verifica di Assoggettabilità alla stessa V.I.A. Tale procedura si sostanzia in uno scrutinio preliminare finalizzato a valutare se sia opportuno o meno che il singolo progetto venga sottoposto, successivamente, a V.I.A. (viene indicata anche come procedura di “screening”). Detto “screening” non deve essere arbitrario, ma improntato ai criteri di cui all’allegato III. La Direttiva in questione è stata recepita, secondo le Autorità italiane, dal Decreto Legislativo 152/2006 successivamente emendato (ad esempio, la seconda parte di esso è stata del tutto riscritta dal D. Lgs. 4/2008). Riguardo a tale normativa interna la Commissione rileva: 1) che il D. Lgs. 152/2006 prevede delle “soglie dimensionali”, in modo che i progetti che non raggiungono tali soglie, pur rientrando nelle categorie elencate all’allegato I della Direttiva (per le quali la stessa prevede l’obbligo di V.I.A.) ovvero in quelle di cui all’allegato II della stessa (per le quali è previsto il necessario “screening”), sono automaticamente esentati sia dalla V.I.A. che dallo screening, pur potendo presentare un significativo impatto ambientale. Si precisa in proposito che, se pure il parametro dimensionale è considerato nel novero dei criteri di cui all’allegato III della Direttiva (si tratta dei criteri ai quali è necessario informare lo “screening”), quest’ultima stabilisce che tale standard debba contemperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo allegato III, tra cui le dimensioni ed il cumulo con altri progetti, che non sono stati ripresi dal Decreto di attuazione; 2) che le forme di coinvolgimento del pubblico nelle procedure di valutazione ambientali, come regolate dalla Direttiva, sono state riprese dalla legge italiana in modo deficitario, in quanto mancherebbe, in essa legislazione nazionale, la previsione della necessità che il pubblico sia informato circa: l’avvio della V.I.A., l’identità delle Autorità investite della decisione V.I.A., gli orari e le modalità di consultazione dei relativi atti, le modalità di presentazione delle eventuali osservazioni; 3) che il recepimento delle categorie di progetti, elencate negli allegati alla Direttiva in questione, restringe l’ambito di applicazione della Direttiva stessa non solo sotto il profilo quantitativo (attraverso la fissazione delle soglie di cui sopra), ma, talvolta, anche in termini qualitativi. Solo a titolo di esempio, si cita il progetto costituito dalle “nuove strade a quattro o più corsie”, che, assoggettato a V.I.A. dalla Direttiva, in linea generale, viene dal Decreto sottoposto allo stesso adempimento solo ove le strade suddette siano “extraurbane”.

Stato della Procedura

Il 27 febbraio 2012 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 16 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il predetto art. 3 prevede che gli Stati membri avrebbero dovuto, già entro il termine del 31 dicembre 1998 e per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 10.000, i cui scarichi si riversano in acque considerate “sensibili” (in base ai criteri di cui all’art. 5 della Direttiva stessa), predisporre impianti fognari per acque reflue, rispondenti ai requisiti indicati nell’allegato A della medesima Direttiva. Il sopra citato art. 4 della Direttiva in questione dispone, poi, che le stesse acque reflue, prima di confluire nella rete fognaria, siano sottoposte ad un trattamento secondario o equivalente, mentre l’art. 5, commi 2 e 3, precisa, in modo più circostanziato, che ove tali acque reflue siano prodotte da agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti, prima di riversarsi in aree “sensibili” debbano essere sottoposte ad un trattamento ancora più intenso di quello da applicarsi normalmente per i centri abitati con un minor numero di abitanti. A tal proposito la Commissione formula alcune censure sull’applicazione, in Italia, della sopra menzionata Direttiva, basandosi sulle informazioni fornite dalle medesime Autorità italiane. In primo luogo, si osserva che i dati inviati attengono ai sistemi di gestione delle acque reflue urbane, scaricate in acque sensibili, in quanto prodotte da agglomerati con più di 15.000 abitanti, laddove la Direttiva impone obblighi particolari di trattamento in relazione a tutti gli agglomerati con più di 10.000 abitanti. Le Autorità italiane, quindi, hanno omesso di rendicontare lo stato di attuazione della Direttiva riguardo a tutti i centri urbani la cui popolazione è compresa fra i 10.000 ed i 15.000 abitanti. In secondo luogo, si sottolinea che la presenza, nei centri urbani interessati, di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, non garantisce affatto circa la rispondenza di tali impianti ai criteri stabiliti nella Direttiva, per cui, laddove tali criteri non vengano soddisfatti, la Direttiva deve ritenersi comunque violata. In proposito, la Commissione rileva come in molti centri, distribuiti su tutta la penisola italiana, gli impianti di cui si tratta non possano considerarsi, secondo i parametri di cui alla Direttiva, “a regola”. Peraltro, non risulta, dalle comunicazioni delle Autorità nazionali, che le aree sensibili siano state individuate tramite applicazione degli standards previsti dall’allegato II della Direttiva comunitaria. In merito, l’Italia non ha precisato in base a quale criteri ha eseguito tale individuazione.

Stato della Procedura

Il 19 maggio 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 17 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2194** - ex art. 258 del TFUE.

"Qualità dell'aria ambiente – concentrazione di particelle PM10 nell'aria ambiente".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata applicazione, in Italia, delle prescrizioni di cui all'art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE - relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per determinate sostanze inquinanti – divenuto art. 13, paragrafo 1, della Direttiva 2008/50/CE concernente la qualità dell'aria ambiente. Ai sensi dell'art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE sopra menzionata, gli Stati membri sono obbligati ad assumere le misure idonee a garantire che le concentrazioni nell'aria di particelle PM10 (polveri sottili derivanti principalmente dalle emissioni connesse al traffico motorizzato, ai cantieri edili e alla combustione del legno) non superino la soglia dei valori limite indicati nell'allegato III della Direttiva stessa. Ai fini del controllo sul rispetto di tali massimali, l'art. 11 della medesima Direttiva 1999/30/CE stabilisce, quindi, che gli Stati membri redigano relazioni annuali sulle concentrazioni giornaliere ed annuali di PM10. Riguardo alla successiva Direttiva 2008/50/CE, si precisa che la medesima, pur sostituendo la predetta Direttiva 1999/30/CE, non ha previsto alcuna modifica dei valori limiti di concentrazione delle PM10. Piuttosto la nuova Direttiva, all'art. 22, ha ammesso la possibilità che gli Stati membri possano godere di una dispensa dall'obbligo di rispettare i limiti standards di cui alla Direttiva precedente. Un tale esonero, che ha una validità temporale limitata, precisamente sino all'11 giugno 2011, può essere accordato soltanto ove sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 22 citato, nel cui elenco ricorrono, ad esempio, determinate circostanze che rendono più difficoltoso, per certe zone, il rientro nei limiti fissati dalle Direttive europee. Dette circostanze fanno riferimento ora alle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, ora alle condizioni climatiche avverse o all'apporto di inquinanti transfrontalieri. Quando gli Stati membri ritengano soddisfatte queste e/o altre condizioni fissate dal predetto art. 22 della Direttiva, ne fanno notifica alla Commissione allegando una cospicua documentazione, a sostegno della loro richiesta di deroga temporanea all'obbligo di rispetto dei massimali. Al riguardo, l'Italia ha presentato richieste di deroga, in relazione a diverse località del territorio nazionale, rispettivamente con le Note del 27/1/2009 e 5/5/2009. Circa tali istanze, la Commissione ha ritenuto che, per la quasi totalità delle località indicate, non sussistessero i presupposti di cui al predetto art. 22 e che, pertanto, le richieste dispense non potessero essere concesse. Con successiva Nota del 6/7/2010, quindi, l'Italia comunicava che sarebbe stata imminente l'adozione di un robusto pacchetto di misure normative e regolamentari oltre che di linee guida, che avrebbero contribuito efficacemente a riportare il livello di polveri PM10 entro i limiti fissati in sede comunitaria. Tuttavia, ancora agli inizi del 2011, la Commissione riteneva di non disporre di nessun argomento che comprovasse l'effettiva adozione di tali provvedimenti da parte delle Autorità italiane, mentre le località già individuate nella pregressa corrispondenza continuavano a registrare concentrazioni, in eccesso, di polveri sottili. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che, quand'anche venisse fornita, dall'Italia, la prova che le misure in questione sono state effettivamente emanate, il superamento della presente procedura richiederebbe, altresì, l'effettiva e prolungata applicazione delle stesse, onde assicurare un processo costante di rientro nei valori limite di PM10.

Stato della Procedura

Il 3 marzo 2011 è stato notificato un ricorso ex art. 258 TFUE (C-68/11)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 18 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex art. 260 del TFUE**

“Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento relativo agli impianti esistenti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha violato l’art. 5 della Direttiva 2008/1/CE, la quale, nell’intento di prevenire e ridurre l’inquinamento prodotto dagli impianti industriali, stabilisce che l’esercizio dei medesimi vada soggetto ad “autorizzazioni ambientali integrate”, le quali suppongono un’attenta disamina, da parte delle Autorità all’uopo preposte, della sussistenza di una serie di requisiti fissati, in particolare, dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 della Direttiva stessa. Quest’ultima stabilisce, peraltro, una particolare e diversa disciplina per quanto attiene agli impianti “esistenti”, indicandosi per tali sia gli impianti i quali, alla data del 30 ottobre 1999, risultavano già in funzione o autorizzati, sia quegli impianti che, alla medesima data, avevano costituito oggetto solo di una richiesta di autorizzazione completa. L’art. 5 della Direttiva 2008/1/CE dispone, dunque, che gli “impianti esistenti”, già in esercizio o già autorizzati al 30/10/99, debbano essere sottoposti ad un attento scrutinio, rivolto a valutare le condizioni in cui le autorizzazioni originarie erano state rilasciate. Nel caso in cui le condizioni suddette non fossero state conformi ai parametri della Direttiva 2008/1/CE, le Autorità competenti avrebbero dovuto imporre il soddisfacimento degli standards predetti, attivando una procedura per il rilascio di nuove autorizzazioni “ambientali integrate”. Peraltro, i riesami e gli aggiornamenti delle autorizzazioni, già rilasciate per gli impianti “esistenti”, sarebbero dovuti avvenire, in base alla Direttiva, entro il 30 ottobre 2007. Per quanto riguarda la situazione italiana, la Commissione europea ravvisava che, alla data predetta, molti impianti “esistenti” non avevano subito il riesame delle autorizzazioni originarie, quindi il loro conseguente aggiornamento ai parametri di cui alla Direttiva citata. Il persistente non adeguamento, da parte del Governo italiano, ai ripetuti richiami della Commissione, aveva indotto quest’ultima ad adire la Corte di Giustizia UE. In sede giudiziaria, le Autorità italiane adducevano che, riguardo a n. 608 “impianti esistenti”, le Amministrazioni competenti ritenevano non necessario aggiornare le autorizzazioni originarie, in quanto le stesse - pur carenti dei presupposti richiesti per le “autorizzazioni ambientali integrate” - non erano tuttavia incompatibili con queste ultime. La Corte, sostenendo che una semplice valutazione dell’assenza di contrasto fra le due forme autorizzative non garantiva, di fatto, il rispetto dell’art. 5 della Direttiva di cui sopra, ribadiva l’imprescindibilità dell’assoggettamento degli “impianti esistenti” ad un sindacato in base ai parametri di cui alla Direttiva stessa. Il 31/3/2011 la Corte UE dichiarava, con sentenza, l’inadempimento dell’Italia all’obbligo di aggiornamento, a norma della Direttiva 2008/1/CE, delle autorizzazioni relative agli impianti in oggetto. Anche dopo tale pronunciamento, la situazione Italiana non veniva ancora completamente regolarizzata, atteso che, con nota del 6/6/2011, le Autorità italiane riconoscevano l’esistenza di 262 impianti “esistenti” privi di autorizzazione ambientale integrata, garantendo, tuttavia, completo adeguamento ai rilievi della Corte entro la fine dello stesso 2011. Quindi, con nota del 16/5/2012, l’Italia ammetteva che la situazione non sarebbe stata sanata del tutto se non alla fine del 2012.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 19 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4680 – ex art 258 del TFUE**

“Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea constata la violazione di numerose prescrizioni della Direttiva 2000/60/CE, istitutiva di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come modificata dalla Decisione 2455/2001 e dalle Direttive nn. 2008/32, 2008/105 e 2009/31. La normativa italiana che ha trasposto tale Direttiva nell’ordinamento nazionale è il Decreto Legislativo n. 152/2006. In particolare, l’art. 6 della Direttiva impone di aggiornare i “registri” delle “aree protette” di ciascun distretto idrografico, le quali siano state fatte oggetto, dalla stessa normativa comunitaria, di particolare tutela. Sul punto, è stato rilevato che l’obbligo, imposto alle Regioni dal Decreto di cui sopra, di provvedere all’aggiornamento dei predetti registri ogni sei anni (per le porzioni di aree protette di loro specifica competenza), non attua in modo soddisfacente la Direttiva e dovrebbe, pertanto, andare soggetto a scadenze temporali più ravvicinate. Si rileva, altresì, un’incorretta attuazione dell’art. 11, par. 3 della Direttiva stessa, il quale indica i requisiti minimi dei “programmi di misure”. Infatti, il Decreto di attuazione non menziona l’obbligo, viceversa previsto dalla Direttiva, di compilare i “registri delle estrazioni”, né sono indicate, fra le anzidette misure elencate dalla Direttiva, le pratiche del ravvenamento e dell’accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei. Per di più, contrariamente alla Direttiva, la disciplina nazionale impone che le “misure” in questione vengano adottate con esclusivo riguardo agli inquinanti costituiti da nitrati e prodotti fitosanitari, senza provvedere in ordine ad altre categorie di inquinanti. L’art. 13 par. 8 della Direttiva dispone, altresì, che gli aggiornamenti ai programmi di misure debbano essere applicati entro 3 anni dalla loro adozione, laddove il legislatore italiano non prevede scadenza temporale. Parimenti, la Direttiva non solo stabilisce che i piani di gestione dei bacini idrografici siano pubblicati ogni nove anni dalla sua entrata in vigore, ma che gli stessi vengano periodicamente aggiornati: sul punto, la menzionata normativa italiana riferisce tali obblighi solo ai piani di tutela regionali. Quanto all’allegato II, punto 1.5 della Direttiva, esso dispone che - ove risulti, in relazione ad un “corpo idrico”, non possibile il conseguimento del relativo “obiettivo di qualità ambientale” - il corpo idrico stesso debba subire una “caratterizzazione ulteriore”, la quale si renda strumentale ad ottimizzare *“la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all’art. 8 e dei programmi di misure prescritti all’art. 11”*. In proposito, si contesta alla normativa interna di non avere riprodotto l’indicazione di tale finalità. L’allegato II, punto 2 della Direttiva, peraltro, impone che la “caratterizzazione” comprenda una valutazione del fenomeno idrico la quale tenga conto, fra l’altro, *“delle pressioni cui...i corpi idrici sotterranei rischiano di essere sottoposti, comprese...il ravvenamento artificiale”*, ove il Decreto italiano espunge, dall’oggetto di detta analisi, tale “ravvenamento artificiale”. Infine, la Commissione eccepisce la scorretta attuazione dell’allegato V, punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.4.5 e 2.5 della Direttiva in argomento.

Stato della Procedura

In data 22 marzo 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 20 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea osserva che alcune norme della Direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale, non sono state correttamente recepite dal Decreto Legislativo n. 152/06, che ha attuato la Direttiva in oggetto. In particolare, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva suddetta, è previsto che l’autore di un danno ambientale, per aver esercitato le attività elencate all’allegato III, debba rispondere del pregiudizio causato all’ambiente in base ad una responsabilità di tipo “oggettivo”, quindi a prescindere dalla sussistenza degli elementi psicologici del dolo o della colpa. Tale responsabilità, quindi, si affermerebbe automaticamente in virtù dell’esistenza di un nesso causale fra l’attività ed il danno. Viceversa, nel caso in cui il danno ambientale risulti imputabile all’esercizio di attività non menzionate nell’allegato III, la Direttiva stabilisce una limitazione di responsabilità, in quanto quest’ultima si determina non per il mero fatto oggettivo del danno e della sua riconducibilità all’attività pericolosa, (il “nesso causale” di cui sopra), ma a condizione che sussistano, altresì, gli estremi del dolo o della colpa dell’agente. Per converso, il predetto Decreto di attuazione dispone che, anche ove il danno sia riconducibile all’esercizio delle attività di cui all’allegato III, la responsabilità venga ammessa solo nei casi di dolo o colpa dell’operatore. Inoltre, l’art. 303 del Decreto medesimo esclude l’applicazione delle norme della Direttiva - relative all’obbligo di riparazione del danno – nel caso in cui sia stata realizzata la bonifica dei siti danneggiati ovvero siano state avviate le procedure per la stessa bonifica, laddove la Direttiva stessa, all’art. 4, non considera la bonifica medesima come fattispecie in grado di dispensare dagli obblighi di riparazione di cui si tratta. Un’ulteriore difformità fra il Decreto e la Direttiva sussisterebbe, infine, in relazione alla disposizione della Direttiva stessa (combinato disposto dell’art. 7 e dell’Allegato II), in base alla quale, verificatosi un danno ambientale e risultando impossibile la riparazione “primaria”, l’autore del danno medesimo deve essere tenuto, prima ancora che al risarcimento dei danni, all’espletamento della riparazione “complementare” e, altresì, di quella “compensativa”. In sintesi, pertanto, il risarcimento dei danni non può essere ammesso come sostitutivo delle tre fattispecie di riparazione, di cui sopra. Per converso, l’art. 311 co. 2 del Decreto, come recentemente modificato, prevede la possibilità che il risarcimento pecuniario possa essere disposto “de plano”, in alternativa alle tre forme di riparazione sopra indicate. Infatti esso risarcimento, in base al tenore della norma, viene consentito non solo quando le forme di riparazione predette risultino impossibili, ma anche ove le stesse siano “eccessivamente onerose” o, addirittura, siano state semplicemente “omesse”.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2012 è stato notificato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 21 — Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 — ex art. 260 del TFUE**

“Nuove discariche in Campania”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione osserva che la Repubblica Italiana non ha dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 4/3/10. A mezzo di tale sentenza, la Corte europea dichiarava l’Italia responsabile di non aver apprestato, in ordine alla Regione Campania, un sistema di smaltimento dei rifiuti rispettoso dell’ambiente e della salute dell’uomo, come prescritto dagli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE, a causa, in particolare, della mancata realizzazione di impianti idonei alla bisogna. Infatti la Commissione, contestando all’Italia la mancata adozione delle misure necessarie all’esecuzione della sentenza, rileva in special modo la persistente inadeguatezza delle strutture di trattamento dei rifiuti prodotti in Regione, nonché la perdurante assenza di interventi rivolti al potenziamento degli impianti esistenti e alla costruzione di nuovi. In particolare, le censure dell’Esecutivo comunitario vertono sulla situazione di fatto esistente al presente in Campania, come rappresentata, da una parte, nella lettera inviata alla Commissione il 7/6/2011 e, dall’altra, come desumibile dalle vicende relative ai Piani di gestione, rispettivamente, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali per la Regione Campania. Per quanto riguarda tali Piani, la Commissione osserva che, ad oltre un anno dalla sentenza della Corte UE, essi non solo non risultano in fase di attuazione, ma non sono stati nemmeno adottati formalmente (pur assicurando, le Autorità italiane, che il Consiglio regionale della Campania procederà alla loro approvazione entro la fine del 2011). Peraltro, emerge da tali documenti che gli impianti programmati saranno ultimati solo in un futuro ancora lontano: di essi impianti, l’unico atto ad operare nell’immediato (e che attualmente si trova ancora in fase di collaudo), è quello di compostaggio/digestione anaerobica di Salerno, laddove gli ulteriori nove impianti analoghi verranno attivati solo tra la fine del 2011 e la primavera del 2014. Per quanto concerne, poi, i tre nuovi inceneritori previsti, questi entreranno in funzione solo nel 2014-2015. Si ritiene pertanto che, in generale, la situazione in Campania non potrà normalizzarsi che alla fine del 2014. Nel frattempo, tuttavia, la Commissione pone l’accento sull’indifferibilità di soluzioni di emergenza che, ben prima della messa in opera dei suddetti impianti, valgano a porre fine ad un regime di insostenibile degrado dell’ambiente e delle condizioni di vita della popolazione (come messo ampiamente in risalto anche dalla stampa, specialmente in riferimento all’ingente presenza di rifiuti in luoghi impropri come le strade urbane). Le suddette misure emergenziali devono concretarsi, secondo la Commissione, nella costruzione di nuove discariche e nell’ampliamento di quelle esistenti. In proposito, tuttavia, la Commissione osserva come né dalla sopra menzionata lettera del 7/6/2011, né dai successivi contatti con le Autorità italiane, possa evincersi un calendario preciso di attuazione degli interventi suddetti.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, già in parte dovuto all’istituzione di un fondo per l’emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell’anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17).

Scheda 22 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2131** - ex art. 260 del TFUE

"Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza con cui la Corte UE - il 15/7/10, causa C- 573/08 – ha dichiarato l'Italia responsabile dell'imperfetta trasposizione, nell'ordinamento interno, di alcune disposizioni della Direttiva 79/409/UE sulla conservazione degli uccelli selvatici. Infatti, risulta che, sino ad oggi, l'Italia non avrebbe eliminato tutte le incompatibilità della propria normativa interna con quella comunitaria, già riscontrate nella sentenza di cui sopra. In primo luogo, permarrrebbe l'incorretta attuazione dell'art. 3 di detta Direttiva. Tale articolo è stato trasposto, nel diritto italiano, dall'art. 1, co. 5, della Legge 157/1992, che addossa alle Regioni e alle Province autonome l'obbligo di istituire, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, le "zone di protezione" di cui alla Direttiva in questione, funzionali al ripristino dei biotopi distrutti. Lo stesso articolo, tuttavia, in deroga all' art. 3 della Direttiva, riferisce tale obbligo solo alle specie di uccelli selvatici menzionate all'allegato I della Direttiva stessa, laddove la normativa comunitaria rapporta le suddette attività obbligatorie a tutte le specie avicole considerate nella Direttiva in oggetto, non solo a quelle di cui all'allegato I. Inoltre, esisterebbe ancora il contrasto fra l'art. 7, par. 4 della Direttiva citata e l'art. 18 della predetta L. 157/1992, che dovrebbe attuare il primo. Infatti, detto art. 18 non indicherebbe ancora precisi obblighi di informazione, a carico delle Autorità italiane ed in favore della Commissione, circa l'attuazione della Direttiva medesima. Infine, si obietta che l'Italia non avrebbe istituito un sistema efficace per garantire che le Regioni – cui compete di emanare la normativa in materia di "caccia in deroga" – fossero attentamente monitorate dalle Autorità statali. Infatti, l'art. 19 della L. 157/1992 prevede che determinate Autorità statali italiane "possano" annullare, entro due mesi dalla sua entrata in vigore, quella normativa regionale che sia in contrasto con l'art. 9 della Direttiva stessa. In proposito, si precisa che tale art. 9 prevede che - fermo restando il divieto di caccia di certe specie avicole selvatiche - le stesse possano essere, per decisione dei singoli Stati membri, fatte comunque oggetto di attività venatoria, a condizione però che detta attività venatoria "in deroga" venga ancorata all'esistenza di numerose condizioni legittimanti, tutte riconducibili a quelle tipizzate dalla Direttiva stessa: si impone, ad esempio, che i provvedimenti che consentono la "caccia in deroga" adducano la prova dell'impraticabilità di soddisfacenti soluzioni alternative alla caccia, che facciano altresì riferimento agli specifici metodi di cattura consentiti, etc. Il difetto di tali requisiti rende detti provvedimenti non coerenti con la disciplina comunitaria e, quindi, meritevoli di annullamento da parte dello Stato, secondo la normativa nazionale stessa. Ora, risulta che lo Stato italiano non abbia mai usato, fino ad ora, il potere di annullamento di cui sopra, pur in presenza di una normativa regionale - in tema di "caccia in deroga" – variamente carente dei requisiti sopra descritti. Ciò perché il tenore del predetto art. 19 della L. 157/1992 stabilisce che le Autorità statali "possono", ma non "debbono" necessariamente impugnare la disciplina regionale in contrasto con l'art. 9 della Direttiva.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 23 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/4926** – ex art. 260 del TFUE

“Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/11/2010, causa C-164/09, con la quale l'Italia è stata dichiarata inottemperante agli obblighi di cui all'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE. Detto articolo prevede che, ove gli Stati membri autorizzino la caccia nei confronti degli uccelli selvatici, tale attività venatoria venga sottoposta dalle disposizioni nazionali a severi limiti, come previsti dallo stesso articolo. Per converso, la Corte UE constatava che la Regione Veneto aveva consentito, con Legge regionale n. 13/2005, l'esercizio della caccia nei confronti di alcune specie di piccoli migratori, senza assoggettarla alle condizioni di cui all'art. 9 della Direttiva citata. Infatti si rilevava che: 1) le deroghe al divieto di caccia erano previste, a dispetto di quanto stabilito dalla Dir.va 79/409, senza menzione delle specifiche condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e luogo in cui le deroghe stesse potessero essere applicate; 2) l'ammissibilità della caccia non veniva subordinata alla provata impossibilità di soluzioni alternative meno dannose; 3) la limitazione della deroga a "piccole quantità" di uccelli, come dalla disciplina comunitaria, non era stata garantita. Tuttavia, la Commissione ha preso atto che le Autorità regionali venete, con Legge 24/2007, hanno opportunamente modificato la precedente Legge 13/2005, eliminando i punti di contrarietà alla normativa UE. Tuttavia, la Commissione osserva che, anche se il quadro legislativo regionale non presenta, attualmente, incoerenze con la normativa unionale, rimangono in vigore alcune determinate della Giunta regionale veneta, le quali vanificherebbero del tutto la portata adeguatrice della Legge 24/2007, ripristinando una situazione di fatto in contrasto con la disciplina dell'Unione. Dette delibere sono, precisamente: la n. 2371 del 5/10/2010, che autorizza l'attività venatoria per la stagione 2010 – 11, nonché la n. 1506/2011, in autorizzazione della caccia per la stagione 2011-12. Tali deliberazioni presenterebbero, per la Commissione, diversi aspetti incompatibili con la disciplina UE. In primo luogo, le ragioni addotte per legittimare l'esercizio della caccia (l'omaggio ad una "tradizione" consolidata della Regione Veneto) non trovano alcun riscontro con le giustificanti tipizzate, al riguardo, dalla suddetta Direttiva 79/409/CE. Inoltre, risulta alla Commissione che la caccia alle specie considerate dalle delibere regionali – per le quali la Direttiva in oggetto pone il divieto di attività venatoria (fringuello, frosone, etc....) - avrebbe potuto trovare un'alternativa nella caccia ad altre tipologie di piccoli migratori del tutto affini e, tuttavia, non oggetto di proibizione di cattura da parte della normativa UE (cesena, merlo, etc). Pertanto, non sussisterebbe quell'impraticabilità di soluzioni alternative soddisfacenti, richiesta in sede comunitaria, per legittimare l'attività venatoria nei confronti della piccola migratoria. Infine, si contesta che la stessa Legge regionale 24/2007 consenta ai cacciatori di assolvere all'obbligo, circa la segnalazione dei capi abbattuti, anche alla fine della giornata di caccia, laddove una consolidata giurisprudenza unionale impone che detta segnalazione venga eseguita subito dopo l'abbattimento degli stessi capi.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 24 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE****“Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. Le disposizioni menzionate indicano tre fondamentali adempimenti: 1) l'art. 3 dispone che gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue urbane vengano raccolte, tutte, in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'allegato A della Direttiva stessa; 2) il successivo art. 4 stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati urbani, le acque reflue, già canalizzate dalle suddette reti fognarie, vengano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento “secondario” o “equivalente”, sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Si precisa altresì, al riguardo, che la Direttiva ritiene idonei ai suddetti trattamenti (“secondario” o “equivalente”) solo gli impianti dotati dei requisiti prescritti all'allegato A, sezione B, della Direttiva medesima; 3) l'art. 10, infine, prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali” ed essere progettati in modo da far fronte alle “variazioni stagionali di carico”. Si sottolinea come tutte le prescrizioni fin qui individuate siano dettate con esclusivo riguardo ad acque reflue che scaricano in acque recipienti definite “normali”, mentre non costituisce oggetto della presente procedura la situazione dei reflui che scaricano in acque recipienti c.d. “sensibili” (si individuano, con quest'ultima categoria, le acque recipienti individuate in base ai criteri di cui all'allegato II). In proposito, la Commissione ha ritenuto che le informazioni trasmesse dalle Autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari di canalizzazione dei reflui, sia degli impianti destinati al trattamento “secondario” degli stessi - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell'attuazione della Direttiva in oggetto. Infatti, risulta che le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla Direttiva stessa, sarebbero presenti soltanto presso una parte minoritaria degli agglomerati - con più di 15.000 abitanti - scaricanti in aree “normali” del territorio italiano. Per molti dei Comuni individuati nella procedura, la Commissione ha ravvisato finanche la mancanza di impianti fognari di raccolta di tutti i reflui urbani (e quindi, a maggior ragione, il difetto di impianti di trattamento “secondario” o “equivalente”). Per altri Comuni, invece, l'addebito della Commissione concerne la circostanza per cui, pur essendo gli stessi dotati di una rete fognaria adeguata, difetterebbero di impianti confacenti ai suddetti trattamenti “secondario” o “equivalente”. Per altri centri urbani, infine, la Commissione lamenta che i medesimi - ancorchè provvisti di impianti fognari di raccolta delle acque reflue, nonchè di sistemi atti ad un successivo trattamento di dette acque - non garantirebbero comunque, con riguardo al trattamento dei reflui, l'applicazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 4 della Direttiva, per cui gli impianti relativi non sarebbero, in ultima istanza, idonei a sostenere le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura

Il 19/7/2012 la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi unionali, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 25 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077 - ex art. 228 del TCE**

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 Aprile 2007 con cui la Corte di Giustizia CE (ora Corte di Giustizia UE) aveva dichiarato la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), n. 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (relativa alle discariche), non avendo le Autorità italiane garantito che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenisse senza pregiudizio per l’uomo e per l’ambiente, né assicurato che le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti fossero debitamente autorizzate.

In seguito a tale sentenza, la Commissione aveva chiesto alle Autorità italiane informazioni in merito alle misure adottate per dare esecuzione alla stessa, richiedendo, pertanto, una lista completa ed aggiornata di tutti i casi di smaltimento e di recupero illegale dei rifiuti sul territorio italiano.

In risposta le Autorità italiane hanno fornito dei dati che la Commissione non ha ritenuto adeguati, evidenziando come le Regioni abbiano fornito un quadro sintetico ed approssimativo della situazione attuale, limitandosi ad indicare il numero dei siti bonificati, senza fornire informazioni specifiche né indicare la dislocazione dei siti scoperti dopo il 2002. La Commissione ha ribadito la necessità di acquisire informazioni analitiche su ciascun singolo sito di smaltimento/recupero illegale ai fini di un monitoraggio completo. Pertanto, nel considerare insufficienti gli sforzi compiuti dalle Autorità italiane, la Commissione ha ritenuto che l’Italia non abbia adottato le misure necessarie ad adeguarsi alla predetta sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo si evidenzia che le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 5G) – convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento della presente procedura.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata notificata una lettera di parere motivato, ai sensi dell’articolo 228 del Trattato costitutivo della Comunità europea (TCE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 26 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/4787** - ex art. 258 del TFUE.

"Valutazione di Impatto Ambientale Comune di Milano".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 2 e 4, in combinato disposto con l'allegato III, della Direttiva 85/337, rivolta a garantire, per i progetti dotati di notevole impatto sull'ambiente, l'adozione di misure adeguate a scongiurare, o limitare, eventuali perturbamenti dell'ambiente medesimo. In particolare l'art. 4 par. 2 stabilisce che i progetti, riconducibili ad una delle tipologie di cui all'allegato I della Direttiva stessa, debbano necessariamente sottostare ad una Valutazione dell'Impatto Ambientale (c.d. V.I.A), prima di essere autorizzati. Invece, il par. 3 dello stesso articolo prevede che, qualora il progetto rientri nelle categorie di cui all'allegato II, le Amministrazioni competenti non siano obbligate ad espletare una V.I.A, ma debbano comunque applicare al progetto un diverso tipo di scrutinio, detto "screening". Quest'ultimo è preliminare alla V.I.A, nel senso che impone alle Amministrazioni di considerare l'opportunità, o meno, di applicare la V.I.A medesima. Tale "screening", tuttavia, non è arbitrario, ma, affinché sia consentito un controllo sulla sua adeguatezza, deve improntarsi a determinati parametri, indicati all'allegato III della Direttiva. La Commissione contesta, in particolare, la realizzazione di due progetti di realizzazione di tronchi stradali nella periferia nord di Milano, riguardanti, rispettivamente, il collegamento via Eritrea-via Bovisasca e quello via Fermi-via Graziano Imperatore. Tali progetti sono stati autorizzati dal Comune senza una previa V.I.A, in quanto, ciascuno considerato in sé stesso, non rientravano nelle tipologie dell'allegato I della suddetta Direttiva. La Commissione, tuttavia, ritiene che tali interventi dovessero essere valutati non isolatamente, ma come porzioni iniziali di un più vasto progetto relativo alla costruzione di una strada a 4 corsie della lunghezza totale di oltre 11 km, la cui concreta realizzazione, in futuro, non sembra tuttora potersi escludere, anche per il fatto di essere menzionato in numerosi documenti pianificatori già approvati. Quindi i progetti in questione, in quanto parti di un disegno urbanistico più ampio, sarebbero dovuti rientrare, se non nelle tipologie considerate all'allegato I, sicuramente in quelle dell'allegato II. Infatti, poiché la costruzione di strade rientra nella classe 10e dell'allegato II, sarebbe stato necessario esperire, al riguardo, uno "screening" per deciderne l'eventuale assoggettamento a V.I.A. Come già precisato, detto "screening" deve informarsi ai criteri di cui all'allegato III, nel cui novero rientra quello, specifico, del "cumulo con altri progetti". Detto criterio, applicandosi direttamente al caso concreto, avrebbe necessariamente condotto l'Amministrazione, al termine dell'operazione di screening, a ritenere conveniente l'applicazione, agli stessi progetti, della procedura di V.I.A.

Stato della Procedura

Il 28/06/2006 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari.	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2012/2050	Comuni di Varese e Casciago. Affidamento dei servizi di igiene urbana	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2011/4079	Convenzione del 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A. sul servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2011/4049	Affidamento dei servizi di intercettazione telefonica	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2011/4015	Comune di Roma - Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/4000 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea contesta la procedura di affidamento dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia, attivata dal Comune di Bari con delibera 18/12/2003, n. 1045/2003, e che dovrebbe concludersi con un contratto, non ancora stipulato, con l'operatore già individuato in base a detta delibera. Nell'anno 2003, il Comune di Bari indiceva una “richiesta di mercato” con apposito bando, per individuare l'impresa titolare dell'offerta più vantaggiosa. A seguito della presentazione di 4 offerte, il Comune, a mezzo della predetta delibera, aggiudicava la commessa all'impresa di costruzione “Pizzarotti”. Le Autorità italiane hanno qualificato lo stipulando contratto in termini di “locazione di cosa futura” e non come “appalto di lavori”. Infatti, a differenza di quanto previsto dalla disciplina dell'appalto in genere, la proprietà del manufatto, una volta realizzato, non passerebbe al Comune di Bari. Quest'ultimo otterrebbe il mero uso del bene in oggetto, a titolo di locazione-conduzione e, quindi, dietro pagamento di un canone periodico. Tale rendita, peraltro, ove capitalizzata con riferimento alla durata complessiva del contratto (anni 18), sarebbe di gran lunga inferiore al valore dell'intera opera. Ora, l'interpretazione di esso contratto in forma di “locazione di cosa futura”, escluderebbe il previo procedimento di selezione della ditta aggiudicataria dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 1, lett. a) della Dir. 93/37/CEE, sotto il cui impero ricadevano i fatti di cui è causa. Ai sensi di detto art. 1, i contratti di appalto fra la pubblica Amministrazione ed un privato operatore, concernenti la “realizzazione di lavori” (come la costruzione di nuove fabbriche) e stipulati per iscritto, devono essere conclusi con imprese individuate in base a procedure di “evidenza pubblica”, quindi informate ai principi di trasparenza, pubblicità ed uguaglianza in misura tale, da consentire anche alle imprese di altri Stati UE di partecipare effettivamente alla competizione per l'affidamento stesso del contratto in oggetto. Per converso, i contratti della pubblica Amministrazione, relativi ad una locazione di immobili, possono essere affidati senza previo espletamento di procedure di “messa in concorrenza”. A tal proposito, la Commissione osserva che lo schema della locazione ricomprende soltanto i rapporti concernenti il godimento di immobili che, al momento della stipula del negozio, sono attualmente esistenti (vedi, per questo, l'art. 16 della Dir. 2004/18/CE, che riprende la precedente n. 93/37/CEE). Pertanto il caso di specie - essendo la stipula del futuro contratto notevolmente anticipata, rispetto alla piena realizzazione del manufatto locato - dovrebbe ricadere necessariamente nel modello giuridico dell'“appalto di lavori”, per cui soggiacerebbe alle norme sull'“evidenza pubblica”. Tanto premesso, la Commissione rileva che il Comune di Bari ha tralasciato di osservare tale disciplina, sia in riferimento al bando del 2003, sia con riguardo alla delibera con la quale è stata scelta la ditta affidataria, assunta, quest'ultima, senza il preventivo esperimento delle procedure di cui alla stessa Dir. 97/37/CEE.

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/2050 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Varese e Casciago. Attribuzione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE, avendo i Comuni di Varese e Casciago affidato i servizi di igiene urbana, in favore della società Aspem S.p.A, senza esperire una procedura di pubblica gara e, quindi, per affidamento diretto. La Aspem stessa risulta posseduta, per la quota del 90%, dalla società A2A, mentre il residuo 10% è distribuito fra diversi Comuni. Quanto alla suddetta A2A, essa risulta a sua volta posseduta per il 56% da Amministrazioni pubbliche e, per il restante 44%, da investitori privati. Circa la natura dell'affidamento di servizi attribuito alla ASPEM – il cui valore si aggira intorno ai 15.000.000 di Euro per Varese e ai 500.000 per Casciago - le Autorità italiane ritengono che la stessa si qualifichi come “concessione pubblica”, mentre la Commissione non esclude che si tratti di un “appalto pubblico”. La Commissione medesima osserva che, ove fosse questione di “appalto” di servizi, le già citate norme della Dir.2004/18/CE avrebbero imposto all'Amministrazione di attribuire tale appalto in base ad una procedura di “evidenza pubblica”, cioè in forza di una gara indetta con pubblico bando e aperta alla partecipazione di ogni potenziale offerente. Infatti la Dir. 2004/18/CE stabilisce che, quando gli appalti di pubblici servizi superino la soglia di € 200.000, gli stessi debbano essere attribuiti mediante una procedura che, come la pubblica gara, si apra alla concorrenza anche degli operatori di altri Stati UE. Diversamente, ove si identifichi tale affidamento come “concessione”, le Amministrazioni aggiudicatrici avrebbero comunque dovuto attribuire la stessa mediante pubblica gara, come imposto dai sopra menzionati articoli del TFUE che sanciscono la libertà delle imprese di erogare i loro servizi e di stabilirsi in ogni Stato UE. Infatti solo la pubblica gara, in coerenza con gli anzidetti principi, garantisce che anche gli operatori transfrontalieri vengano ammessi a concorrere per l'assegnazione delle commesse pubbliche, realizzando in tal modo la libertà di esercitare la loro attività di impresa (con o senza stabilimento) in Stati UE diversi da quello di cittadinanza. Si aggiunge che il sopra indicato obbligo di espletamento di pubblica gara può subire una deroga, quando l'affidatario del servizio si presenti come “interno” alla stessa Amministrazione aggiudicataria (“in house”). Tuttavia, si esclude la sussistenza di un rapporto “in house” quando il soggetto affidatario risulti posseduto, anche per una quota minoritaria, da operatori privati. Tale situazione ricorrerebbe nel caso della Aspem, in quanto partecipata, al 90%, da una società dietro il cui schermo figurano, oltre ad operatori pubblici, anche investitori privati (vedi sopra). In risposta, le Autorità italiane hanno precisato che, quando l'affidamento è stato eseguito, la Aspem non era ancora pervenuta, per il 90% del suo capitale, ad A2A, e che successivamente non sono stati operati ulteriori affidamenti. La Commissione ritiene, tuttavia, che la circostanza per cui Aspem sia comunque pervenuta in possesso, da una certa data, ad operatori privati per il 90%, impone la risoluzione dell'attuale affidamento.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4079 – ex art. 258 del TFUE**

“Convenzione del 22/4/2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. L'applicazione dei suddetti principi implica, fra l'altro, che ove una Pubblica Amministrazione intenda affidare una “concessione” ad un operatore economico, debba applicare, di regola, la procedura della pubblica gara, come modalità idonea alla selezione del concessionario stesso. Infatti la “gara” rappresenta, tra tutti gli strumenti a disposizione della Pubblica Autorità per la scelta dell'affidatario, quello che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che alla procedura “concorsuale” possono partecipare tutti gli operatori interessati, siano essi domestici o appartenenti ad altri Stati membri. Quindi, viene realizzato in pieno il principio per cui le imprese di ogni Stato membro della UE possono partecipare alla vita economica degli altri Stati membri (c.d. Stati “ospitanti”), a condizioni di parità con quelle interne. L'impresa estera espleta tale partecipazione o installando nello Stato ospitante un'organizzazione permanente (libertà di stabilimento), o semplicemente offrendovi le proprie prestazioni (libera prestazione dei servizi). Viceversa, ove una concessione pubblica venga affidata per “chiamata diretta” - cioè in base ad un'individuazione del concessionario fatta dalla Pubblica Autorità in difetto di una previa procedura di concorso – i principi sopra citati subiscono una lesione, in quanto tutti gli altri potenziali candidati, fra cui quelli transfrontalieri, vengono automaticamente estromessi da una porzione del mercato del Paese membro in questione. In proposito, la Commissione fa riferimento alla Convenzione conclusa il 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da una parte, e la Società Poste Italiane S.p.A, avente ad oggetto la concessione, da parte del primo alla seconda, del servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione. La durata di detta concessione è stata fissata ad anni nove, con la possibilità di un'ulteriore proroga di altri cinque anni. Nel caso di specie, l'affidatario della concessione, cioè le Poste S.p.A, è stato individuato dall'Amministrazione per chiamata diretta, con ciò contravvenendo ai principi comunitari. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che l'Amministrazione può prescindere dalla pubblica gara, procedendo pertanto alla chiamata “diretta” del concessionario, quando quest'ultimo risulti “in house” all'Amministrazione stessa, cioè costituisca un organismo interno alla stessa struttura committente, circostanza, quest'ultima, che non sarebbe ravvisabile nel caso di specie. Da parte loro, le Autorità italiane sostengono che solo le Poste italiane sono in grado, fra i vari operatori presenti sul mercato, di garantire il peculiare servizio richiesto nella situazione concreta, per cui, anche in base al diritto comunitario (Dir.va 2004/18/CE, art. 31), sarebbe giustificata l'attribuzione diretta del negozio di appalto in oggetto, senza espletamento di una previa gara.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale Convenzione, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4049 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento dei servizi di intercettazione telefonica”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici, nonché degli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE, in riferimento all'affidamento, da parte delle singole Procure della Repubblica italiana, degli appalti dei servizi e/o forniture funzionali alle attività di intercettazione per scopi giudiziari. Risulterebbe che a tutt'oggi le singole Procure affidino dette commesse, direttamente, agli operatori ritenuti adeguati alla bisogna, non previamente selezionati in base a procedure di concorso. Si precisa che, al riguardo, il metodo concorsuale della pubblica gara viene considerato il più idoneo a garantire l'apertura del mercato di uno Stato membro anche agli operatori di altri Stati UE, in quanto ammette ogni interessato, anche transfrontaliero, a competere per l'aggiudicazione della commessa pubblica. Quest'ultima viene attribuita all'offerente della prestazione comparativamente più valida. Pertanto, il diritto UE impone, generalmente, che gli attributari di contratti con la P.A. vengano individuati mediante gara pubblica e non per chiamata discrezionale del committente. Poiché le intercettazioni richiedono tanto l'installazione di apposite strutture fisiche, che l'erogazione di servizi immateriali, i contratti stipulati hanno assunto oggetti diversi. Con riguardo al loro importo, si precisa che, ove questo superi le “soglie”, fissate al riguardo dalla Direttiva 2004/18/CE di cui sopra, essi contratti dovrebbero essere affidati per pubblico concorso, come dispone espressamente la stessa Direttiva. Ove non attingessero dette soglie, dovrebbero comunque essere messi in concorso, qualora si riconosca loro un interesse per gli operatori transfrontalieri: ciò non in ragione della predetta Direttiva (che impone la procedura pubblica solo per i contratti sopra - soglia), ma in forza dei summenzionati artt. 49 e 56 del TFUE, concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” in tutta l'area UE. In effetti, fra le forme di aggiudicazione degli appalti pubblici, solo la pubblica gara consente a qualsiasi operatore, anche transfrontaliero, di concorrere per l'attribuzione della commessa, realizzando dunque pienamente la libertà delle imprese di stabilirsi, o di prestare i propri servizi, in Stati UE diversi da quello di provenienza. I principi di cui all'art. 49 e 56 TFUE giustificerebbero l'espletamento della pubblica gara anche nel caso dei contratti “misti” (cioè aventi ad oggetto sia beni che servizi a scopo di intercettazione), pur di valore sopra-soglia: questi, infatti, sono inquadrabili nella categoria di servizi di cui all'allegato II B della suddetta Direttiva, alla quale la Direttiva medesima risulta attagliarsi soltanto in parte. Per la parte residua, dunque, detti contratti debbono soggiacere ai suddetti principi del Trattato. I rilievi espressi erano stati già formulati dalla UE nella procedura di infrazione n. 2006/4404, archiviata nel 2008 dietro l'impegno, da parte italiana, ad indire entro la fine di quell'anno - a livello centralizzato e in particolare attraverso il Ministero della Giustizia - una gara pubblica europea per il riaffidamento dei contratti in questione. Non essendo stato dato seguito a tale impegno, è stata aperta la presente procedura.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove Bruxelles richiedesse l'annullamento di tutti o di parte dei contratti stipulati dal 2008 sino ad oggi, i probabili contenziosi con i relativi affidatari incrementerebbero la spesa pubblica.

Scheda 5 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4015 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Roma – Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea contesta l'affidamento ad una società mista pubblico-privata, da parte del Comune di Roma, del servizio di trasporto turistico in autobus. In particolare, con delibera n. 173/2000, il Comune stesso demandava la gestione delle due linee di trasporto turistico in autobus, denominate “110 Open” e “Archeobus”, all'azienda di trasporti “Tramibus S.p.A.”, posseduta al 100% dallo stesso Comune e trasformatasi successivamente nella ATAC S.p.A. Quindi, la società Tramibus S.p.A. affidava l'esercizio materiale delle due linee di trasporti, sopra menzionate, ad una terza società – la Tramibus Open S.p.A. – partecipata per il 60% dal medesimo Comune di Roma e per il residuo 40% dalla società privata “Les Cars Rouges”. L'affidamento in oggetto è stato intitolato alla società “Tramibus Open S.p.A., come sopra precisato, senza che sia stata previamente espletata la procedura concorsuale della gara pubblica e, pertanto, in base ad una chiamata “diretta”. In proposito, la Commissione europea sostiene che gli affidamenti di pubblici servizi, secondo il diritto UE, devono essere attribuiti ad operatori scelti in base ad una procedura di pubblico concorso, sia che tali affidamenti si specifichino nella forma della “concessione”, sia che assumano la forma dell’“appalto”. Si sottolinea, al riguardo, che l'affidamento del servizio, di cui è causa nella presente procedura, sembra alla Commissione definirsi come “concessione”, in quanto la remunerazione della società affidataria medesima è costituita interamente dagli introiti dell'attività di trasporto esplicata e non, diversamente, da un compenso fisso corrisposto dall'Amministrazione affidante. Con riferimento all'attribuzione di pubbliche concessioni, una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE stabilisce che le medesime, soprattutto se di entità economica rilevante come nel caso di specie, debbono essere attribuite ai vincitori di apposite gare pubbliche e non per chiamata immediata e diretta da parte della Pubblica Amministrazione. Tale assunto viene fatto derivare direttamente dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. Infatti la “gara pubblica” rappresenta lo strumento che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che ad essa possono partecipare tutti gli operatori interessati, anche appartenenti ad altri Stati membri. Questi ultimi – laddove, tramite detta procedura concorsuale, viene loro accordata la possibilità di rendersi affidatari di una commessa concessa dalle Amministrazioni di un altro Stato membro – sono messi in condizioni di esercitare un'attività economica in quello stesso Stato, con o senza installazione di tutta o parte della loro azienda. Tale facoltà, per converso, verrebbe loro negata se l'affidamento fosse concesso, senza concorrenza, direttamente agli operatori interni di quello Stato.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento in favore della “Tramibus Open S.p.A.”, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 6 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4003 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativi alla “libertà di stabilimento” delle imprese e alla “libera circolazione dei servizi” in tutti gli Stati UE. Il rispetto di dette libertà impone che agli operatori economici, provenienti da ciascuno Stato dell'Unione, venga consentito di esercitare la propria attività in tutti gli altri Stati membri, con o senza ubicazione di strutture aziendali sul loro territorio, a condizioni di parità rispetto agli operatori interni dello Stato membro ospitante, senza pertanto subire discriminazioni in ragione della loro diversa nazionalità. Conseguentemente, le Amministrazioni Pubbliche di ogni Stato membro hanno l'obbligo - ove procedano all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture in favore di imprese private - di assegnare detti contratti per mezzo di procedure “aperte” (c.d. “gare pubbliche”). Queste, infatti, consentono a tutti gli operatori, sia nazionali che transfrontalieri, di partecipare al concorso per l'affidamento del contratto pubblico. Tale obbligo, tuttavia, può soffrire una deroga quando, fra l'altro, il contratto venga assegnato ad un'impresa “in house” all'Amministrazione aggiudicatrice del contratto stesso. Il rapporto “in house” fra Amministrazione ed impresa è attestato da tre indici fondamentali: l'impresa è interamente posseduta dalla Pubblica Amministrazione; quest'ultima esercita sull'impresa un controllo assimilabile, per intensità, a quello esercitato sui propri servizi; l'attività dell'impresa si rivolge, almeno prevalentemente, nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice del contratto medesimo. L'obbligo di assegnare i contratti pubblici mediante procedura concorsuale deriva, per le concessioni, implicitamente dai suddetti principi generali ex artt. 49 e 56 del TFUE, mentre, per i contratti di “appalto”, viene specificatamente ribadito dagli articoli sopra menzionati della Dir. 2004/18/CE. In proposito, la Commissione ritiene che la normativa UE in questione sia stata violata laddove i Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonché altri Comuni siti nelle rispettive Province, senza previo espletamento di gara pubblica, hanno affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti alla società IREN S.p.A. Con la società affidataria, infatti, le Amministrazioni aggiudicatrici non intratterrebbero un rapporto “in house”, dal momento che la stessa è partecipata anche da privati, per cui verrebbe meno, a tacer d'altro, il sopra indicato primo requisito dell'“in house providing”, relativo al possesso totalitario di essa società da parte dell'ente pubblico. Risulta, invece, superato il rilievo già elevato dalla Commissione circa l'illegittimità di una presunta concessione senza previa gara, da parte dei predetti Comuni, relativa alla costruzione di un inceneritore di rifiuti in località Ugozzolo. A tal riguardo, infatti, la Commissione stessa ha in seguito riconosciuto, in accordo con le Autorità italiane, che l'attività di cui si tratta costituisce oggetto di semplice “autorizzazione” e non di concessione.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In caso di annullamento degli affidamenti contestati, come dalle richieste della Commissione, la Pubblica Amministrazione incorrerebbe nelle spese relative al rinnovo dei procedimenti aggiudicatori e alla necessità di resistere in eventuali giudizi instaurati dagli attuali affidatari

Scheda 7 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

“Concessioni idroelettriche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa di cui alla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, si pone in contrasto con il principio della “libertà di stabilimento”, sancito all’art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE). La legislazione italiana in questione prevede un regime di proroga automatica di determinate concessioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione. In particolare, l’art. 15, lett. b), del succitato D. L. n. 78/2010, che modifica il Decreto Legislativo n. 79/1999, inserisce nell’art. 12 di quest’ultimo la prescrizione che le “concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico”, di cui allo stesso Decreto, siano prorogate di cinque anni. Inoltre, la lettera d) del medesimo art. 15 del D. L. n. 78/2010 dispone che quelle specifiche concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico - che ricadono in tutto o in parte in determinate Province (da individuarsi, le stesse, come dall’art. 1, comma 153 della L. n. 296/2006) e che siano state affidate a concessionari rappresentati da società per azioni a partecipazione pubblico-privata - siano prorogate per un periodo di 7 anni. A tal proposito, la Commissione considera tali proroghe automatiche incompatibili con la “libertà di stabilimento” delle imprese, di cui all’art. 49 TFUE. Il riconoscimento di tale libertà con riferimento a tutta l’area della UE, infatti, implica che alle imprese di uno Stato membro sia consentito l’accesso al mercato nazionale degli altri Stati membri, senza subire discriminazioni da parte della normativa interna di detti Stati. Dette discriminazioni sono definite “dirette” quando la disciplina dello Stato membro penalizza gli operatori stranieri, rispetto a quelli interni, facendo aperto riferimento alla diversa cittadinanza dei primi. Sono invece “indirette” le discriminazioni recate da una legislazione la quale, pur dettando regole formalmente comuni a tutti gli operatori - sia domestici che stranieri, senza discriminazioni in base alla cittadinanza - di fatto finisce per applicare agli stranieri trattamenti peggiorativi. A questo proposito, la proroga delle concessioni - già venute in scadenza - a favore degli originari concessionari, esclude che le medesime vengano riattribuite in base ad una procedura di gara, alla quale avrebbero potuto partecipare anche operatori di altri Stati membri. Questi ultimi, pertanto, subiscono l’estromissione automatica da una porzione del mercato italiano, in favore degli operatori esistenti che sono prevalentemente italiani. Conseguentemente, risulta che una categoria di operatori transfrontalieri viene posta in condizioni di svantaggio sul mercato di un diverso Stato membro, rispetto ad una determinata categoria di operatori domestici. Ne deriva, quindi, che le imprese comunitarie di altri Paesi UE sono, sotto questo rispetto, meno libere di attuare il loro “stabilimento” in Italia di quanto non lo siano, sempre in riferimento alla fattispecie concreta, le imprese interne. Peraltro, le giustificazioni addotte al riguardo dalle Autorità italiane non dimostrerebbero l’esistenza delle ragioni di “sicurezza”, “sanità pubblica” e “ordine pubblico” le quali, secondo il TFUE stesso, autorizzano la deroga al predetto principio della “libertà di stabilimento”.

Stato della Procedura

Il 14/3/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si registrano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/2138	Fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2012/2138 – ex art. 258 del TFUE**

“Fornitura dei servizi accessori legati all’offerta all’ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che alcune disposizioni del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 – come convertito dalla Legge 4/4/12 n. 35 – non siano compatibili con la normativa in materia di telecomunicazioni contenuta nelle Direttive n. 2002/21/CE (Direttiva “quadro”) e n. 2002/19/CE (Direttiva “accesso”). Dette Direttive stabiliscono che ciascun Stato membro istituisca un’Autorità Nazionale di Regolamentazione (ANR) per il settore delle telecomunicazioni, investita del compito di intervenire sul mercato domestico allo scopo di garantirne l’apertura alla concorrenza. Tale obiettivo deve essere perseguito, da parte di detta Autorità, attraverso l’esercizio della più ampia discrezionalità. In particolare, i singoli provvedimenti dell’Autorità dovranno essere modulati in modo rispondente alle peculiarità della situazione specifica, come valutata in base ad una previa “analisi di mercato”. Pertanto, il legislatore unionale non impone alla ANR l’applicazione di misure predeterminate nel loro contenuto, ma, al contrario, stabilisce che gli interventi dell’Autorità dovranno essere adattati, dalla medesima, alle esigenze tipiche della situazione concreta di mercato. Da ultimo, si prescrive che la ANR operi in condizione di indipendenza. L’Italia ha dato attuazione alle Direttive predette tramite il Decreto Legislativo 259/03, attribuendo all’AGCOM le funzioni di ANR. L’art. 46, par. 2, di tale Decreto di attuazione attribuisce all’AGCOM, in coerenza con il disposto delle Direttive, il “potere” di obbligare le imprese, ove dotate di significativo potere di mercato, alla pubblicazione di “*offerte sufficientemente disaggregate*”. Un tale tipo di offerta ricorre quando un operatore ne specifica le varie componenti, distinguendo le tariffe dei differenti servizi proposti. Tramite tali offerte disaggregate, gli utenti vengono messi in condizione di accettare solo le prestazioni effettivamente richieste, e, se lo vogliono, di acquisire i servizi accessori da altre imprese, qualora ritengano che queste ultime offrano condizioni più vantaggiose. Tuttavia, l’art. 47, comma 2 quater della Legge di conversione del D. L. n. 5/2012 prevede una deroga al suddetto D. Lgs 259/03, in quanto non ascrive all’ANR il “potere” di imporre, alle imprese, l’adozione delle predette offerte disaggregate, ma addossa alla stessa Autorità l’“obbligo”, entro 120 gg. dall’entrata in vigore della Legge di conversione medesima, di costringere le imprese “dominanti” alla formulazione di offerte “disaggregate”. Pertanto l’AGCOM non risulta più libera di scegliere se imporre agli operatori, o meno, determinati obblighi, né di scegliere a quale tipo di obbligo, fra quelli funzionali all’instaurazione della concorrenza, le imprese dovranno ottemperare nel caso specifico. Infatti, l’AGCOM viene “costretta” dal legislatore italiano ad assumere provvedimenti predeterminati nel loro contenuto (cioè ad obbligare le imprese a “disaggregare” le offerte), pur in difetto di una previa analisi del mercato che dimostri l’adeguatezza di tali misure ad ovviare al problema particolare e, peraltro, anche se l’espletamento di una previa analisi provi l’assoluta inappropriatezza di detti specifici interventi.

Stato della Procedura

In data 19 luglio 2012 è stata notificata una messa in mora ex art. 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086** – ex art. 258 del TFUE

“Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri).”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n. 177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	MM ex 260 C-302/09	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Sì	Nuova procedura
Scheda 3 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C-496/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (Decisione di Ricorso)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2202 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene ineseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 6/10/2011 (causa 302/09), con la quale era stato dichiarato l'inadempimento, da parte dell'Italia, agli obblighi di cui all'art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Con detta Decisione, si dichiaravano non compatibili con il mercato comune – per cui l'art. 5 ne imponeva la restituzione – gli “aiuti di Stato” concessi dalla Repubblica italiana, con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995, in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia. Sussistendo pesanti indugi in ordine al recupero in questione, con la citata sentenza la Corte di Giustizia reiterava l'ordine già sancito dalla Decisione. A circa un anno dalla suddetta sentenza, la Commissione ha quindi emesso la presente messa in mora, con la quale rileva che l'ordine di rientro rimarrebbe inattuato. In particolare, premesso che gli aiuti contestati sono rappresentati da sgravi contributivi già concessi ad imprese situate nella laguna di Venezia, la Commissione ha ravvisato le seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l'INPS, avrebbero iscritto – nelle apposite cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – delle somme notevolmente inferiori a quelle che dovrebbero essere restituite in base al diritto unionale, come comprensive, oltre che degli importi in linea capitale, anche degli interessi calcolati secondo un tasso giudicato adeguato dalla Commissione e decorrenti, peraltro, dal giorno in cui i finanziamenti contestati sono stati messi a disposizione dei beneficiari; 2) posto che molte cartelle esattoriali sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ultimi ne hanno sospeso l'esecutività, adducendo che la stessa Corte di Giustizia ammetterebbe la sospensione, ad opera di un giudice nazionale, di un atto amministrativo interno fondato su una Decisione della Commissione, durante il periodo in cui pendesse il giudizio, di fronte ad un magistrato UE, circa la validità di essa Decisione. A tale riguardo, la Commissione ha obiettato che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti ai quali la citata giurisprudenza UE ha subordinato detto potere di sospensione in capo ai giudici nazionali; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle di pagamento nei confronti dei beneficiari delle erogazioni, in quanto questi ultimi avevano dichiarato di possedere i requisiti per l'ammissione al regime “de minimis” (che sottrae gli aiuti di Stato, in quanto di importanza minore e pertanto non pregiudizievoli per il mercato comune, al sindacato della Commissione europea). Al riguardo, le Autorità italiane avrebbero omesso di verificare la fondatezza delle autocertificazioni prodotte dai beneficiari, spesso non fededegne; 4) nei casi di fallimento di alcune imprese beneficiarie, o di assoggettamento ad altra procedura concorsuale, l'INPS ha talvolta omesso di chiedere che il credito, relativo al rimborso degli aiuti, fosse ammesso a concorrere sulla massa dei beni dell'impresa. Altre volte detta domanda, pur ritualmente presentata, non è stata accolta dal giudice preposto al procedimento. In alcun caso, infine, è stato disposto che l'impresa, pur già insolvente, cessasse dal proseguimento della propria attività.

Stato della Procedura

Il 21 Novembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. Tuttavia, non essendo ragionevole un recupero integrale in tempi brevi, la Commissione potrebbe ottenere dalla Corte di Giustizia una condanna ex art. 260, recante l'irrogazione di gravi sanzioni pecuniarie

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati “illegittimi”, e che i procedimenti attivati dalle Autorità italiane, per il recupero delle medesime erogazioni, sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa in ordine all'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nel confronti di alcuni beneficiari degli aiuti - che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero avuto titolo neppure ai sensi della normativa italiana - l'Italia ritiene che debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale, prevista per il recupero delle imposte evase. La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e, sempre con riguardo a tale tipologia di “beneficiari” (c.d. “evasori fiscali”), contesta che le Autorità italiane non avrebbero fornito, ancora, un elenco preciso ed esauriente dei medesimi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari “evasori fiscali”, sia per quelli “normali”, le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane non avrebbero informato la Commissione sul modo in cui hanno applicato, ad alcuni beneficiari, il regime “de minimis” (questi ultimi sono gli “aiuti di Stato” di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di rientro nel pubblico erario). Al riguardo, risulta che le Autorità italiane avrebbero considerato prova idonea, circa la sussistenza dei requisiti per la concessione di tale regime, una semplice autocertificazione rilasciata dai beneficiari, senza che successivi controlli amministrativi intervenissero ad appurare la veridicità di quanto dichiarato.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. Tuttavia, non essendo ragionevole un recupero integrale in tempi brevi, la Commissione potrebbe ottenere dalla Corte di Giustizia una condanna ex art. 260, recante l'irrogazione di gravi sanzioni pecuniarie

Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE****“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano allo scopo di incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, per cui, in conformità alla normativa interna italiana, avevano goduto della sospensione automatica della loro effettività e, in taluni casi, erano stati accolti dalla stessa Autorità giudiziaria. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia ha previsto l’irrogazione, nei confronti dell’Italia, di una sanzione pecuniaria determinata in parte forfettariamente, in parte a titolo di penale. Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004. Inoltre, l’Italia è obbligata a versare, sul conto “Risorse proprie della UE” una somma forfettaria di 30 milioni di Euro. Si precisa che, il 24 gennaio 2012, l’INPS ha provveduto ad emettere un mandato (n. 92) con il quale ha disposto l’accredito, sul conto della UE presso il Ministero della Finanze, della somma di € 30 milioni, a titolo di pagamento della sanzione forfettaria come in precedenza indicata.

Scheda 4 — Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456** - ex art. 260 del TFUE

"Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.**Violazione**

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Nello specifico, la Commissione esprime preoccupazione in ordine a due beneficiari degli aiuti contestati: ACEA s.p.a. e A2A. La prima avrebbe impugnato l'ordine di restituzione degli aiuti che la concernono, con il che, ove il relativo giudizio pervenisse ad un annullamento dell'atto impugnato, gli aiuti in questione, già restituiti da parte di ACEA stessa, verrebbero di nuovo largiti, segnando una regressione del processo di recupero. Peraltro, la Commissione paventa che anche A2A, che sembra aver ottenuto una sentenza di annullamento dell'atto di restituzione, abbia titolo, per l'ordinamento italiano, alla retrocessione del rimborso già eseguito. Per questo la Commissione ha chiesto all'Italia, da ultimo, un rapporto sulla situazione degli aiuti ancora non recuperati, con particolare riguardo al contenuto delle sentenze interne che riguardano ogni singola causa, onde consentire uno scrutinio dei motivi ad esse sottesi, in specie sotto il profilo della loro riconducibilità al diritto comunitario o a quello nazionale, posto per fermo l'assunto che il secondo non può mai giustificare l'inosservanza del primo.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo, in termini di aumento delle entrate, relativamente al recupero degli aiuti residui. Tuttavia, tale impatto positivo verrebbe attenuato ove, verificandosi ulteriori indugi nel recupero integrale dei finanziamenti, la Corte di Giustizia, adita dalla Commissione, comminasse le gravi sanzioni pecuniarie del caso.

PAGINA BIANCA

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/0212	Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 3 2006/2378	Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	RC (C-345/12)	Si	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2012/0368** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Ai sensi dell’art. 28 della stessa, gli Stati membri adottano, entro e non oltre il 9 luglio 2012, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 18 e agli articoli da 20 a 27, quindi applicano: 1) le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27 al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013; 2) le disposizioni relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 – per quanto concerne gli edifici occupati da enti pubblici - al più tardi dal 9 gennaio 2013 e, per quanto attiene agli altri edifici, al più tardi dal 9 luglio 2013. Gli stessi Stati membri possono rinviare fino al 31 dicembre 2015 l’applicazione dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, a singole unità immobiliari in locazione. Dei provvedimenti attuativi indicati, gli Stati membri danno immediata comunicazione alla Commissione.

Quest’ultima, poiché non ha ricevuto la comunicazione suddetta, ritiene che i provvedimenti attuativi, che dovevano essere adottati entro il 9/7/12, non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 20 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2011/0212 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Ai sensi dell’art. 27 della stessa Direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 5 dicembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

A seguito dell’invio della lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE, con la quale la Commissione contestava la mancata attuazione della Direttiva in argomento, la Repubblica italiana comunicava alla Commissione stessa l’avvenuta adozione di alcuni provvedimenti ritenuti idonei alla trasposizione completa, nel diritto nazionale, della normativa europea di cui si tratta.

Tuttavia, la Commissione rimane del parere che, a tutt’oggi, non siano state ancora recepite nell’ordinamento nazionale italiano alcune disposizioni contenute nella predetta Dir. 2009/28/CE e segnatamente: art. 2, la definizione di cui alla lett. l); art. 3, par. fi 2 e 3; articoli da 6 a 12; art. 13, par. 1, lettere b), d) ed e), nonché paragrafi 4, 5 e 6; artt. 14 e 15; art. 16, paragrafi 2 -10; articoli da 17 a 21; allegato V.

Pertanto, la mancata trasposizione nel diritto italiano di alcune prescrizioni contenute nella predetta Direttiva, come sopra dettagliatamente elencate, integra l’inadempimento dell’Italia all’obbligo di attuazione della Direttiva medesima. Quest’ultima, infatti, avrebbe dovuto ottenere un pieno recepimento entro la predetta data del 5 dicembre 2010.

Quindi, la Commissione ritiene l’Italia - in quanto la Direttiva in questione non è stata trasposta per intero, nell’ordinamento nazionale, entro la data di cui sopra - inadempiente all’obbligo di attuazione stabilito dal sopra menzionato art. 27 della Direttiva stessa e dall’art. 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la mancata attuazione di Direttiva comunitaria implica la violazione dell’obbligo di leale cooperazione fissato da quest’ultimo articolo.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/28/CE mediante Decreto Legislativo emesso in data 3 marzo 2011, n. 28

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ex art. 258 del TFUE**

"Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che, ai sensi dell'art. 15, avrebbe dovuto ricevere una piena trasposizione, nel diritto nazionale, entro il 4/1/06. In particolare, non sarebbe stato ancora attuato l'art. 7 di tale Direttiva, che prevede che gli Stati membri garantiscano il rilascio di "certificati energetici" - a favore dei futuri proprietari, acquirenti o locatari - in caso di costruzione, compravendita o locazione di un edificio. Al riguardo, le Autorità italiane emanavano il Decreto Legislativo 19/8/05, n. 192. Successivamente veniva comunicato alla Commissione il testo del Decreto Legislativo 29/12/06, n. 311, che, modificando opportunamente l'art. 6, paragrafi 3 e 4 del Decreto Legislativo, dava attuazione al sopra citato art. 7 della Direttiva, concernente gli "attestati energetici" in questione. Tuttavia tale disciplina, attuativa dell'art. 7 stesso, veniva abrogata dall'art. 35 della Legge n. 133, del 6 agosto 2008, per cui in Italia, attualmente, nessuna normativa prevede più l'obbligo, a carico dell'alienante e del locatore, di consegna di un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile. Peraltro, detto attestato dovrebbe essere elaborato da "esperti qualificati e/o riconosciuti" operanti in modo indipendente. La vigente normativa italiana, invece, prevede che, nel caso in cui gli immobili presentino un rendimento energetico molto basso e un costo molto alto, la certificazione possa essere sostituita da un'autodichiarazione del proprietario o locatore del bene, che affermi come l'edificio appartenga alla classe energetica G (la più bassa) e come i costi per la gestione siano molto elevati. Al riguardo, la Commissione osserva che nessuna disposizione della Direttiva, sopra menzionata, consente di sostituire una certificazione - redatta da un tecnico indipendente - con un'autocertificazione del titolare dell'immobile, neppure con riferimento agli immobili con rendimento molto basso. L'autodichiarazione del proprietario, infatti - anche ammesso che quest'ultimo si trovi in possesso delle nozioni tecniche adeguate - non è assistita, ovviamente, dal requisito della richiesta neutralità. La Commissione ritiene, infine, che nessun provvedimento abbia ancora attuato la normativa di cui all'art. 9 della predetta Direttiva 2002/91/CE, il quale impone che i sistemi di condizionamento dell'aria, la cui potenza nominale utile sia superiore a 12 kW, vengano periodicamente ispezionati. In definitiva, pertanto, con la mancata trasposizione in Italia delle disposizioni sopra indicate, l'Italia stessa risulterebbe aver violato l'art. 15 della Direttiva, che impone agli Stati membri di assicurare la sua attuazione entro il 4 gennaio 2006, prorogabile al massimo, per quanto riguarda alcune norme - fra cui l'art. 7 - fino al 4 gennaio 2009.

Stato della Procedura

In data 24 luglio 2012 è stato presentato un ricorso presso la Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha comportato un primo impatto finanziario negativo, in base alle disposizioni di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192. Come dalle previsioni menzionate, gli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3 - pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 - sono stati coperti mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della Legge 24 agosto 2004, n. 239.

Fiscalità e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2012/2119	Esenzione IVA per la riscossione dei contributi consortili	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2012/2088	Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2011/4175	Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco	PM	Sì	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 4 2010/4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE ("Exit tax") in Italia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	PMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	RC C-236/11	No	Stadio invariato
Scheda 9 2006/2380	Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali relative ai rimborsi seguite dalle Autorità doganali italiane.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 10 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie	SC C-423/08	Sì	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 11 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2119** - ex art. 258 del TFUE

"Esenzione IVA per la riscossione dei contributi consortili".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità degli artt. 2 e 9 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA) con l'art. 10, co. 5, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/72, n. 633. Il predetto art. 2 della Direttiva assoggetta all'imposta IVA tutti coloro che, nell'esercizio di un'attività economica, effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso (cioè dietro corrispettivo), sul territorio UE. L'art. 20 della stessa Direttiva precisa che l'imposizione IVA opera sempre, quale che sia la "finalità" dell'attività economica esercitata. A tale assunto fanno eccezione i casi di cui agli artt. 13 e 132. Il primo rende esenti da IVA le transazioni onerose, quando le stesse siano realizzate dallo Stato o da altri enti pubblici. Il secondo esclude il prelievo IVA dalle prestazioni o cessioni onerose espressamente menzionate nell'articolo stesso, in quanto sorrette da un interesse pubblico. Ora, il sopra citato art. 10, co. 5, del DPR n. 633/1972, esonera da IVA il servizio consistente nell'esazione dei tributi, anche ove il medesimo venga reso dietro corrispettivo. La riscossione dei tributi compete attualmente all'Agenzia delle Entrate, che svolge tale funzione, in concreto, tramite la società "Equitalia S.p.A.". Quest'ultima espleta il suo servizio a fronte di un aggio del 9% sull'importo richiesto, e detiene l'esclusiva dell'esazione dei tributi spettanti allo Stato. Ora, il D. L. 203/2005 fornirebbe numerose indicazioni che deporrebbero per la natura di ente di diritto "privato" della stessa "Equitalia S.p.A": 1) il capitale della stessa, attualmente sottoscritto sia dall'Agenzia delle Entrate sia dall'INPS, potrebbe essere ceduto ad investitori privati sino al 49% del suo valore; 2) il personale di Equitalia non appartiene alla pubblica Amministrazione in quanto non viene remunerato dallo Stato ma direttamente da Equitalia, con i profitti da essa ricavati con le sue prestazioni; 3) se è indubbio che Equitalia è soggetta alla vigilanza dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che detto controllo si risolva in un mero coordinamento, per cui la società in oggetto non sarebbe subordinata, in senso stretto, a nessun'altra pubblica Autorità, operando viceversa in condizioni di autonomia. Pertanto, l'immunità fiscale dall'IVA, di cui gode Equitalia, non potrebbe giustificarsi ex art. 13 della Dir. 2006/112/CE, già indicato, in quanto lo stesso sottrae all'imposta le transazioni a titolo oneroso poste in essere dagli Enti pubblici, nel novero dei quali Equitalia non rientrerebbe per le anzidette ragioni. Lo stesso privilegio fiscale non sarebbe plausibile, nemmeno, alla luce del succitato art. 132 della stessa Direttiva, poiché l'attività della "riscossione dei tributi" non viene menzionata nello stesso articolo, contenente l'elenco delle attività esenti dall'imposta.

Stato della Procedura

Il 27/9/12 è stata inviata una messa in mora, ex art. 258 del TFUE. L'art. 10 co. 5 del D.P.R. n. 633/72 è stato riformulato dall'art. 38 del D. L. n. 179/2012, nel senso dell'esclusione della "riscossione dei tributi" dal novero delle attività sottratte all'imposizione IVA.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Atteso che Equitalia riscuote il suo aggio, in un primo momento, sia dallo Stato che dal contribuente, quindi solo dal contribuente stesso nel prosieguo della pratica di riscossione, l'assoggettamento ad IVA del servizio di riscossione implicherà un aumento delle entrate, per la parte in cui il servizio verrà pagato dal contribuente medesimo.

Scheda 2 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2088 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione europea ritiene incompatibile, con gli artt. 143 e 144 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Dir. IVA), l'art. 9 del DPR n. 633/72. L'IVA è un'imposta che grava le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ove effettuate dietro corrispettivo. Essa opera mediante applicazione di un'"aliquota" ad una "base imponibile", quest'ultima costituita dall'importo del corrispettivo della relativa cessione o prestazione. In particolare, l'art. 86 della suddetta Direttiva indica come quantificare la "base imponibile", nel caso specifico dell'IVA sui beni importati in uno Stato UE da uno stato terzo. Nel caso di specie, quindi, l'art. 86 stabilisce che in tale base imponibile – relativa ai beni importati – vengano conteggiati, oltre al corrispettivo, anche gli importi delle "spese accessorie", fra cui quelle dovute per il trasporto dello stesso bene importato. Ora, in caso di importazione di un bene da uno Stato terzo, il diritto UE stabilisce che l'IVA può essere pagata dall'importatore immediatamente alla dogana, cioè all'ingresso nello Stato membro dell'Unione. Quindi, anche in caso di tale modalità di pagamento dell'IVA, è necessario conteggiare nella base imponibile, relativa al bene importato, anche le spese di trasporto del medesimo, come sancito dall'art. 86. Proprio in forza di tale presupposto, il successivo art. 144 della stessa Direttiva, sopra citato, stabilisce che determinati servizi, resi dietro corrispettivo, siano di per sé soggetti ad IVA, fatta eccezione per i casi in cui gli stessi servizi, in quanto connessi alle importazioni, siano stati già compresi nella base imponibile dell'IVA sul bene importato, al momento del pagamento di quest'ultima alla dogana. La ragione sottesa alla norma è quella di evitare che lo stesso servizio, già oggetto di imposizione IVA al passaggio della dogana, venga eventualmente e nuovamente tassato durante l'esecuzione del trasporto nello Stato membro (doppia imposizione). Veniamo, dunque, all'art. 143 della Direttiva in questione, che, in combinato disposto con l'art. 23 della Dir. 2009/132/CE e l'art. 1 della Dir. 2006/79/CE, stabilisce che certe importazioni di beni nell'Unione da paesi terzi – segnatamente i beni di valore non superiore a € 10 innalzabile fino a € 22 dallo Stato membro, o quelli oggetto di "piccole spedizioni prive di carattere non commerciale" – siano esenti da IVA. Ora, la UE ha più volte ribadito che, di conseguenza, anche i servizi di trasporto, accessori a tali importazioni esenti da IVA, debbano beneficiare della medesima esenzione. Per converso, le Autorità italiane trattano tali servizi allo stesso modo di quelli accessori ad importazioni soggette ad IVA, nel senso che prevedono che gli stessi servizi siano soggetti ad IVA, andandone esenti solo se l'IVA stessa sia stata già pagata, su di essi, alla dogana (poiché in tal caso vi sarebbe una "doppia imposizione". Il quadro della situazione italiana, in contrasto con la disciplina UE, si fonda su un'interpretazione, sia amministrativa che giudiziaria, del predetto art. 9 del DPR 633/72 in coordinamento con l'art. 69 dello stesso Decreto.

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Poiché la Commissione chiede al Fisco italiano di rinunciare all'imposizione sulle prestazioni accessorie alle importazioni di modesto valore, si prospetta una riduzione delle entrate.

Scheda 3 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2011/4175 - ex art. 258 del TFUE**

“Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene incompatibile, con gli artt. 7 e 14 della Direttiva 2011/64/UE e con lo scopo ad essa sotteso, la normativa di cui all'art. 39 octies del Decreto Legislativo del 26/10/95, n. 504, modificato dal D. Lgs. n. 90/2010. La Direttiva sopra menzionata intende eliminare, nel settore dei tabacchi lavorati, le discriminazioni che i singoli Stati UE potrebbero applicare nei confronti dei prodotti importati da altri Stati dell'Unione. Pertanto, onde creare un'uniformità di trattamento anche a livello fiscale, i succitati artt. 7 e 14 dispongono che ogni Stato membro possa applicare, a tali merci, solo i due seguenti tipi di accisa: 1) un'accisa “ad valorem”, operante mediante applicazione di un'unica aliquota ad una base imponibile rappresentata dal prezzo delle rispettive categorie di prodotti, pertanto generatrice di un gettito fiscale variabile a seconda della diversità dei prezzi; 2) un'accisa “specifica”, fissata sempre nel medesimo importo per tutti i prodotti di una categoria, a prescindere dall'entità dei rispettivi prezzi e, quindi, generatrice di un introito invariabile. Al riguardo, la normativa italiana già menzionata prevede l'applicazione, e alle sigarette e al tabacco tagliato “fino”, di un'accisa definita “minima”, la quale, in quanto fissa nel suo ammontare, costituisce un tipo particolare di accisa “specifica”. Detta accisa minima non è applicata a tutte le classi di tabacchi lavorati compresi in una categoria omogenea, ma solo alle classi più economiche. In particolare, infatti, le sigarette e il tabacco tagliato “a taglio fino” – il cui prezzo risulti inferiore al prezzo della classe di prodotti analoghi più richiesta – sopportano un'accisa maggiorata rispettivamente del 25% e del 9% rispetto all'accisa riferita alla predetta classe più richiesta. Ne deriva che, in quanto l'accisa produce una lievitazione del prezzo del prodotto e si scarica pertanto sul consumatore, i prodotti più economici finiscono per perdere la loro competitività, a tutto vantaggio del prodotto appartenente ad una classe di prezzo superiore. Di conseguenza, poiché i prodotti meno costosi sono importati prevalentemente da altri Stati UE, la normativa italiana finisce per incoraggiare il consumo dei prodotti interni a scapito di quelli transfrontalieri, introducendo quelle discriminazioni la cui eliminazione costituisce l'obiettivo della disciplina UE. Inoltre, la Commissione rileva come, in base ai summenzionati artt. 7 e 14, l'applicazione dell'accisa “specifica” (di cui l'accisa “minima” italiana costituisce un sottotipo) debba coinvolgere tutti i prodotti di un certo tipo, senza distinzione relativa ai diversi prezzi delle singole classi. Inoltre, a rigore terminologico e giuridico, un'accisa “minima” supporrebbe che, nell'ambito della tassazione di una certa tipologia di prodotti, venga stabilito che il gettito fiscale non possa essere inferiore ad un certo livello, che è quello derivato dall'accisa “minima” stessa. Non potrebbe pertanto definirsi “minima” l'accisa in questione, in quanto di importo superiore a quella applicata ai prodotti tabacchieri più costosi facenti parti della stessa tipologia.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, come richiesto dalla Commissione, l'accisa sul prodotto transfrontaliero venisse ridotta sino all'importo applicato al prodotto domestico, si verificherebbe una diminuzione delle entrate.

Scheda 4 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2010/4141 - ex art. 258 del TFUE****“Exit tax” in Italia”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE), sulla “libertà di stabilimento” delle imprese nel territorio di tutti gli Stati UE, nonché l'art. 31 dell'Accordo SEE, che estende lo stesso principio al territorio di tutti gli Stati facenti parte dello stesso SEE (Spazio Economico Europeo). Il riconoscimento di tale libertà verrebbe inficiato dalla disciplina fiscale italiana, applicabile quando un'impresa commerciale trasferisce la propria sede legale, o la sede effettiva, o le proprie attività, dall'Italia ad un diverso Stato UE o SEE, ovvero quando la stessa impresa dispone la cessazione dell'attività di una sua organizzazione stabile posta in Italia. Al riguardo, l'art. 166 del TUIR stabilisce che le ipotesi suddette - seppure tecnicamente diverse dalle fattispecie della “cessione” dell'azienda ad altro titolare o della “liquidazione” della stessa azienda - vengano assoggettate al medesimo trattamento fiscale previsto per queste ultime. Pertanto - come quando, nel caso di cessione o di liquidazione dell'impresa, vengono soggette ad imposta le c.d. “plusvalenze” date dalla differenza fra il prezzo di alienazione del bene di impresa ed il valore, inferiore, che viene attribuito allo stesso bene nelle scritture contabili dell'impresa medesima - così, anche in caso di trasferimento all'estero della sede o delle attività dell'impresa, vengono soggette ad imposizione fiscale le “plusvalenze” generate da tale differenza. Ovviamente, le plusvalenze relative al trasferimento in altro Stato UE o SEE della sede o delle attività, o alla chiusura di un centro stabile in Italia, non sono “effettive”, ma “latenti”. Infatti, nei casi considerati, non si realizza nessuna vera cessione dell'impresa. Dette plusvalenze, quindi, sono meramente potenziali, perchè riferite a quelle che potrebbero effettivamente realizzarsi ove, dopo il trasferimento o dopo la chiusura, si procedesse alla liquidazione dei cespiti aziendali. In proposito, la Commissione ha rilevato che la legge italiana, come sopra rappresentata, non prevede nessuna tassazione di plusvalenze nel caso in cui i trasferimenti di sede o attività siano interni al territorio italiano. In ragione di tale disparità di trattamento, pertanto, la Commissione stessa ritiene che le imprese italiane verrebbero disincentivate dall'espandersi nel mercato estero, in quanto sopporterebbero, in tal caso, gravami fiscali più pesanti di quelli che affetterebbero le stesse operazioni, ove iscritte nel solo territorio italiano. Tale discriminazione fiscale, pertanto, comporterebbe una limitazione della libertà di “stabilimento”, intesa come libertà degli operatori di ogni Stato UE o SEE (e quindi anche italiani), di trasferire, in altro Stato UE o SEE, componenti strutturali della propria impresa.

Stato della Procedura

Il 24/11/10 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. L'art. 91 del Decreto Legge 24/1/2012, per tacitare le richieste della Commissione, ha previsto la sospensione, a richiesta delle società interessate, dell'imposta in oggetto, in base ai criteri di cui alla sentenza della Corte UE C-371/10, del 29/11/11. E' prevista, tuttavia, la decadenza da detta sospensione, qualora si verificassero le circostanze che dovranno essere indicate in un apposito Decreto Regolamentare.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Se, come richiesto dalla Commissione, fossero abolite in generale le exit tax su trasferimenti di impresa (o assimilati) verso Paesi UE o SEE, si verificherebbe la perdita di entrate fiscali.

Scheda 5 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164** – ex art. 258 del TFUE.

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all’applicazione di un’accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul loro territorio. Per converso, la Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa di cui si tratta è un’imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro “fabbricante”. Tuttavia il fabbricante stesso, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la “scarica”, di fatto, sul “distributore” del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, “scarica” l’accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 – la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina – e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell’accisa riscossa affluisca all’erario della Regione. D’altra parte, le stesse norme prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nel territorio regionale. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l’accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l’accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei prezzi applicati nei confronti del consumatore medesimo. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa già gravante su di essi, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell’accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2008 è stata notificata una costituzione in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. In data 19 maggio 2009 la Commissione europea è stata informata dalle Autorità italiane circa l’abrogazione, ad opera della Legge Finanziaria 2008, dei regimi agevolativi sulle accise già vigenti a Gorizia, Trieste ed Udine.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il superamento della procedura comporterebbe un impatto positivo sul bilancio pubblico, in quanto, richiedendo la Commissione l’eliminazione della riduzione dell’accisa gravante i prodotti energetici, l’accisa stessa dovrebbe essere ripristinata per intero, con il conseguente aumento delle pubbliche entrate.

Scheda 6 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2010** – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la Direttiva 2006/112, in quanto escludono dall'IVA alcune operazioni che dovrebbero esserne colpite, o che dovrebbero essere qualificate “esenti”. L'art. 2 di essa Direttiva impone l'IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto “passivo”, inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L'art. 132 della Direttiva prevede, al massimo, che “determinate” attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo “pubblico” (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla Direttiva e non “tutte” le attività di interesse pubblico), possano essere “esenti”, ma non “escluse” (quindi, in quanto meramente “esenti”, tali da concorrere, in ogni caso, alla formazione dell'imponibile IVA e da essere soggette a fattura e registrazione). In difformità dalla normativa comunitaria e dal concetto dell'irrelevanza, ai fini IVA, dello scopo dell'attività di impresa, si porrebbe l'art. 4, co. 4°, del citato D.P.R. 633/72. Esso dispone, infatti, che gli enti diversi dalle società “commerciali” (società di persone, associazioni, etc.), che esercitino un'attività finalizzata al profitto solo in via secondaria - mentre la loro attività principale non è orientata a scopi di lucro - non sono assoggettati ad IVA per le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale non lucrativa. Sempre l'art. 4 del D.P.R. prende in considerazione, inoltre, l'ipotesi che gli enti predetti cedano beni o eroghino servizi in favore dei loro associati, in cambio dell'aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico. Tali operazioni, per il diritto europeo, sarebbero sempre “commerciali” - in quanto sia la maggiorazione della quota che l'esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di “commercialità” - e, dunque, andrebbero soggette ad IVA. Invece, per la disciplina italiana, risultano escluse da tale imposta quando siano afferenti ad una finalità “pubblica”. Al riguardo, la Commissione eccepisce che tali fattispecie, le quali, a rigore, dovrebbero essere colpite dall'IVA, potrebbero tuttalpiù essere considerate “esenti”, sempre a condizione che: 1) non avvengano dietro corrispettivo; 2) laddove si presentino come cessioni di beni, non siano autonome ma connesse ad un servizio attinente lo scopo dell'ente; l'esenzione concessa non alteri la concorrenza; la finalità “pubblica” dell'ente sia riconducibile esclusivamente ad una delle ipotesi di cui all'art. 132 della Direttiva 2006/112.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE. L'Agenzia delle Entrate ha predisposto una nota difensiva il 10/11/2009, prot. 2009/161982.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni “escluse” passino ad un regime di mera “esenzione”: in tal caso l'aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni “escluse” passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi l'aumento degli introiti fiscali non è al momento quantificabile, mancando dati generali e di dettaglio.

Scheda 7 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2007/2270 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato trasferimento di risorse proprie conseguente all’importazione di banane fresche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze; Agenzia Dogane.

Violazione

La Commissione europea rileva che, in ordine alle operazioni di sdoganamento, in Italia, delle banane fresche importate nel periodo 1998-2003, è stata violata la normativa comunitaria in materia di risorse proprie. In particolare, è stato constatato come i servizi doganali italiani abbiano accettato tutte le dichiarazioni doganali che, con riferimento al peso delle banane importate, indicavano un valore “standard”, laddove un’ispezione comunitaria ha rilevato che il peso reale delle merci era quasi sempre superiore a tale parametro. La Commissione ritiene che il peso di 18, 14 Kg, indicato nelle dichiarazioni doganali controllate, sia fittizio, in quanto esso corrisponde al così detto “peso minimo garantito”: in ragione del fatto per cui il peso delle banane diminuisce durante il viaggio dall’Africa all’Europa – in concomitanza con la loro maturazione - l’esportatore deve garantire che al peso minimo delle partite di merce raggiunga una soglia standard, che è appunto fissata in 18,14 Kg. Tale peso standard, tuttavia, individuato in riferimento ai rapporti contrattuali e sicuramente applicabile nell’ambito di questi, non può essere adottato per i diversi fini della normativa doganale, la quale prescrive che il dazio debba applicarsi al peso “reale” della merce e non ad uno convenzionale. Quindi, la Commissione ha invitato l’Italia a ricalcolare i maggiori diritti doganali dovuti dal 1998 ad oggi, in ogni caso in cui sia stato dichiarato un peso pari a 18, 14 Kg. Ai fini di tale rettifica, è stato suggerito di assumere, come peso di riferimento, il “peso medio” della merce, da computarsi in base alle risultanze dei controlli a campione presso i singoli Uffici. Le Autorità italiane sostengono, al riguardo: 1) che gli Uffici doganali italiani hanno eseguito correttamente i controlli sulla legittimità delle dichiarazioni doganali, poichè la quantità di controlli espletata supera addirittura la soglia minima del 10% come peraltro fissata dalla stessa normativa doganale UE; 2) che la Commissione, mentre ritiene fittizio il peso di 18,14 Kg, non addurrebbe prove concrete che le partite di merce controllate dalle Dogane stesse, effettivamente, avessero un peso reale superiore al parametro predetto; 4) che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, risulta alle Autorità italiane che le dichiarazioni accettate, recanti il peso di 18,14 Kg, rappresentano solo una modesta percentuale, mentre nella maggior parte dei casi sono stati dichiarati pesi compresi fra un minimo di 18,50 ed un massimo di 18, 83 Kg. Al riguardo la Commissione replica: 1) che la maggior parte degli stock di banane aveva effettivamente un peso, per stock, superiore a 18,14 KG; 2) che, nonostante tale circostanza, gli Uffici doganali hanno accettato, per gli stessi stock, dichiarazioni indicanti il peso “standard” di cui sopra; 3) che il fatto che l’Italia abbia rispettato, nei controlli, la soglia minima del 10%, non vale a qualificare corretti i controlli eseguiti, in quanto il rispetto della soglia minima vale come esimente solo laddove non siano già state riscontrate anomalie sistematiche nelle importazioni

Stato della Procedura

In data 27 ottobre 2011 è stato inviato un parere motivato complementare ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha comportato un impatto finanziario in termini di maggiore spese. Infatti, sul conto corrente della UE, il Governo italiano ha accreditato l’importo dei prelievi doganali inevasi, rispettivamente per € 6.742.210,57 in linea capitale e per € 27.930.984,49 a titolo di interessi

Scheda 8 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2006/2550** – ex art. 258 del TFUE.

“Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/CE. Detti articoli prevedono un regime “speciale” dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), con riferimento ai servizi resi dalle agenzie di viaggio in favore dei “viaggiatori”. Tale regime deroga al trattamento fiscale ordinario, ai fini IVA, delle prestazioni di servizi e cessioni di beni. In generale, infatti, le transazioni di beni o servizi sono soggette ad IVA se eseguite dietro corrispettivo. L'IVA, che grava sul medesimo cedente/prestatore, prevede l'applicazione di un'aliquota ad una base imponibile. Nel sistema ordinario, la base imponibile è costituita dall'importo del corrispettivo stabilito e il gettito dell'imposta affluisce allo Stato, in cui la cessione/prestazione ha avuto luogo. Inoltre: secondo il meccanismo tipico dell'IVA, il cedente/prestatore, se ha acquistato beni/servizi strumentali alla transazione per la quale è soggetto all'IVA stessa, subisce, di fatto, lo “scarico” dell'IVA incidente sull'operatore dal quale ha acquistato i beni o servizi predetti. Perciò, il regime ordinario gli consente di detrarre, dall'imposta IVA a proprio carico, la stessa IVA scaricata dal prestatore/cedente a monte (c.d. IVA a credito). Il regime speciale, per converso, presenta significative divergenze rispetto a quello sopra descritto. Il servizio soggetto a detto regime è quello eseguito, comunemente, dall'agente di viaggio per il viaggiatore: l'agente di viaggio acquista diverse prestazioni localizzate sul territorio di un diverso Stato membro o di diversi Stati membri (es: alloggio sul territorio di uno Stato, viaggio sul territorio di un altro Stato) e, assemblando tali servizi e beni in un pacchetto c.d. “tutto compreso”, li rivende al viaggiatore. Il trattamento IVA applicato al riguardo è il seguente: 1) le prestazioni/cessioni rivendute vengono considerate come un'unica prestazione e – nonostante le singole componenti abbiano luogo sul territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stabilito l'agente di viaggio stesso – l'IVA è dovuta a quest'ultimo Stato; 2) l'aliquota IVA non viene applicata sul corrispettivo ma sul “margine”, cioè sulla differenza fra il corrispettivo stesso e il costo già sostenuto dall'agente per acquistare da altri operatori i beni/servizi rivenduti; 3) l'agente di viaggio non può detrarre l'IVA a credito. Tale sistema impone agli Stati membri di adottare un'interpretazione uniforme dei presupposti della sua applicazione. Tuttavia, risulta attualmente una mancanza di coordinamento: in ragione di questa alcuni Stati UE, in conformità alla Dir. 2006/112, applicano correttamente il regime speciale solo alla prestazione “unica” rivenduta dall'agente al “viaggiatore”, laddove altri Stati UE, fra cui l'Italia, estendono impropriamente detto regime anche al caso in cui la prestazione sia rivenduta ad un altro “agente di viaggio”. Si impone pertanto di sanare tale discrasia, in quanto comportante, fra l'altro, fenomeni distorsivi di “doppia imposizione”.

Stato della Procedura

Il 30/5/11 è stato notificato un ricorso iscritto presso la Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, anche nel sistema fiscale italiano, la rivendita della prestazione “unica” ad altri agenti di viaggio passasse dal regime “speciale” IVA a quello ordinario – come richiesto dalla Commissione – non si determinerebbero effetti finanziari, dal momento che l'attuale regime speciale non comporta, di per sé, alcuna riduzione di imposta, rappresentando soltanto una semplificazione procedurale.

Scheda 9 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2380 – ex art. 258 del TFUE.

“Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione europea rileva come, in Italia, viga una consolidata prassi delle Autorità doganali, fondata sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale violerebbe l'art. 243 del Regolamento n. 2913/92 (c.d. “Codice Doganale Comunitario”). Detto articolo assume una valenza generale, in quanto stabilisce che “chiunque” ha il diritto di impugnare le decisioni emesse dall'Autorità doganale, quando esse siano basate sull'applicazione della normativa doganale e concernano direttamente ed individualmente il ricorrente. In effetti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, originata dalla sentenza 27 settembre 2002, n. 1538, ha stabilito la massima per cui il contribuente ha diritto di impugnare gli accertamenti di imposta, emessi dalle Autorità doganali - e, conseguentemente, di ottenere dall'Amministrazione nazionale doganale il rimborso del relativo tributo - non in tutti i casi in cui le imposte doganali pagate fossero state contrarie alla normativa doganale comunitaria, ma solo ove ricorressero le circostanze di cui agli artt. 900-903 del Regolamento 2454/93 (c.d. Codice di Attuazione del Regolamento Doganale). Per converso, sempre la giurisprudenza della Suprema Corte ha negato il diritto all'impugnazione in sede giudiziaria del provvedimento dell'Amministrazione Doganale - e, quindi, il diritto alla ripetizione dell'imposta doganale - ove la domanda di rimborso o sgravio si fondi su motivi diversi da quelli di cui agli artt. 900-903 e, precisamente, sulle circostanze indicate agli artt. 905-909 dello stesso Regolamento di attuazione (cioè quando sussista in primo luogo una situazione particolare non fondata su manovre di manifesta frode o negligenza da parte dell'interessato e l'Autorità doganale ritenga, inoltre, che tale situazione sia imputabile ad un'omissione della Commissione). In questa seconda evenienza, la relativa questione non potrebbe, secondo la stessa sentenza della Cassazione, essere trattata e decisa dall'Autorità giurisdizionale, ma dovrebbe essere affrontata e risolta in sede politica. Al riguardo, la Commissione europea ritiene che tale massima contrasti con l'art. 243 sopra menzionato, in quanto avrebbe introdotto un'illegittima limitazione alla portata di quest'ultimo. Infatti la tutela giurisdizionale apprestata dall'ordinamento nazionale dovrebbe estendersi, in base alla norma europea, ad ogni tipo di richiesta di rimborso o sgravio dei prelievi doganali, quindi anche ai reclami fondati sui menzionati articoli 905-909.

Stato della Procedura

Il 23 novembre 2011 la Commissione ha emesso un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Il superamento della presente procedura implica il riconoscimento del diritto al rimborso doganale oltre le limitate fattispecie attualmente previste. Tale estensione del diritto di rimborso incide sul bilancio dello Stato in termini di maggiori oneri restitutori.

Scheda 10 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2005/2117 - ex art. 258 del TFUE**

"Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione europea eccepisce la violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 dei Reg.ti 1552/89 e 1150/2000, nonché dell'art. 220 del Reg.to n. 2913/92. La normativa italiana, ritenuta incompatibile con la suddetta disciplina comunitaria, regola l'accertamento che le Autorità fiscali eseguono, "a posteriori", sulla veridicità delle dichiarazioni già presentate dai contribuenti in ordine ai dazi doganali. Si prevede dunque che, ove dalla revisione emergano inesattezze (ad esempio, che il contribuente abbia corrisposto un prelievo inferiore a quello dovuto), la medesima Amministrazione proceda a rettifica, dandone comunicazione al contribuente mediante "avviso di accertamento". A questo punto la legge italiana prescrive, nel rispetto del principio del contraddittorio, che il debitore disponga di 30 gg. per contestare il suddetto avviso. Durante tale termine, il Fisco non può né accertare, né contabilizzare, né esigere l'imposta nella misura rettificata. Peraltro, è previsto addirittura che (Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12) - ove la rettifica preveda un accesso nei locali ove viene esercitata l'attività soggetta al dazio - al termine dell'accesso stesso venga redatto un "verbale di chiusura delle operazioni", avendo a disposizione, il contribuente, ben 60 gg. per sollevare eventuali eccezioni al verbale predetto. Il fatto che l'Amministrazione, nemmeno nel periodo in questione, non possa contabilizzare o esigere l'imposta, è appunto finalizzato a consentire al debitore di elevare eventuali eccezioni. In proposito, la Commissione rileva come tale regime di accertamento successivo - in ragione dei tempi concessi al contribuente per contestare il verbale di chiusura delle operazioni, durante i quali l'imposta non può essere esigita - introduca eccessive dilazioni nella messa a disposizione, in favore del bilancio comunitario, dei dazi doganali (tali prelievi spettano infatti alla UE), come maggiorati a seguito delle risultanze della successiva verifica. In particolare risulterebbe violato l'art. 220 del Reg. 2913/92, il quale impone che l'Amministrazione debba contabilizzare e riscuotere i dazi, accertati "a posteriori", rigorosamente entro due giorni dal momento in cui l'Autorità "si è resa conto" della situazione, momento che coinciderebbe con l'invio dell'avviso di accertamento o del verbale di chiusura delle operazioni, senza dover aspettare il decorso dei 30 o 60 gg. concessi al debitore per presentare le proprie difese. L'Italia ha replicato che, al momento dell'invio dell'"avviso di accertamento" o del "verbale di chiusura delle operazioni", l'Amministrazione non può liquidare l'imposta in quanto non si è ancora, effettivamente, "resa conto" dell'importo dovuto. La piena certezza circa l'esistenza dell'imposta e il suo ammontare, infatti, sussisterebbe, per le Autorità italiane, solo una volta che all'istruttoria fossero acquisite le osservazioni del contribuente.

Stato della Procedura

Il 17/6/10 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Atteso che dalla sentenza della Corte UE risulta che i dazi doganali, di cui alla procedura, sarebbero stati messi a disposizione del bilancio UE dopo eccessivi indugi, l'Italia ha dovuto versare al bilancio UE, a titolo di interessi sulle somme corrispondenti a tali dazi, € 98.330,85.

Scheda 11 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE**

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Agenzia delle Dogane; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell'ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni simili (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull'energia elettrica come risulta, dopo l'abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell'AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di “sovrapprezzo” e articolato in “componenti tariffarie” (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l'energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale “sovrapprezzo”, transitando presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico”, viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l'incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell'attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l'entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall'Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell'imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall'Italia, con l'esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia “verde”. A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l'abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell'elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una difesa della posizione italiana, con nota 13700 del 4/6/10 inviata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le Politiche Comunitarie).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	SC C-379/10	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2011/4147** – ex art. 258 del TFUE.

"Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene che le Autorità italiane non abbiano dato una corretta attuazione alla Direttiva 2004/80/CE, che fissa la disciplina dell'indennizzo pubblico alle vittime di reati. In particolare, il paragrafo 2 dell'art. 12 di tale Direttiva impone, a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, l'obbligo di apprestare dei sistemi che garantiscano, alle vittime di reati intenzionali e violenti commessi nei rispettivi territori, degli indennizzi equi e adeguati. Pertanto, il singolo Stato membro è vincolato alla predisposizione di trattamenti compensativi nei confronti di tutti coloro che, nel territorio su cui si estende la propria giurisdizione, siano stati colpiti da reati implicanti l'uso della violenza e posti in essere dolosamente (pertanto con esclusione delle ipotesi in cui il reato sia stato realizzato in difetto di volontà, come nel caso del reato "colposo"). Per converso, la normativa nazionale italiana ha limitato l'erogabilità dell'indennizzo pubblico alle vittime di alcuni soltanto dei reati violenti commessi con intenzionalità, quali il terrorismo e la criminalità organizzata. In difesa della scelta del legislatore interno, le Autorità italiane hanno argomentato che il suddetto art. 12 della Direttiva concederebbe ai singoli Paesi UE un'ampia discrezionalità, in ordine alle modalità attuative dell'obbligo di corresponsione di un'equa compensazione, nei confronti delle vittime dei reati all'interno del territorio nazionale: pertanto, detto obbligo potrebbe ritenersi correttamente eseguito anche mediante istituzione di un sistema che non prevedesse l'indennizzabilità in generale dei soggetti lesi da reati violenti dolosi, ma che limitasse un tale ristoro soltanto alle vittime di alcuni reati in particolare. Al riguardo, la Commissione ha replicato che non solo il tenore generale del predetto art. 12, di cui sopra, ma anche il contenuto del Preambolo della Direttiva stessa, nonché il fatto che quest'ultima si richiami alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1983 sul risarcimento alle vittime di atti di violenza, devono indurre a ritenere che le limitazioni introdotte dal legislatore italiano - circa l'ambito dei reati le cui vittime sono ammesse all'indennizzo per gli atti di violenza subiti - sono assolutamente illegittime e incompatibili con la disciplina della UE.

Stato della Procedura

In data 24 Novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'accoglimento dei rilievi della Commissione, da parte della Corte di Giustizia UE, implicherebbe la necessità di apprestare un sistema che garantisse, in generale, la corresponsione di un indennizzo pubblico a tutte le vittime di tutti i reati intenzionali violenti, laddove, attualmente, un tale indennizzo risulta limitato ai soggetti lesi da determinati reati. L'estensione del trattamento compensativo in oggetto, come richiesta dalla Commissione, comporterebbe un aumento della spesa pubblica.

Scheda 2 - Giustizia**Procedura di infrazione n. 2009/2230** - ex art. 258 del TFUE

"Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia.**Violazione**

La Corte UE ha dichiarato, con sentenza, che il disposto dell'art. 2, commi 1 e 2 della legge 13/4/1988 n. 117 contrasta con il diritto dell'Unione europea, laddove prevede che un soggetto, che subisce un danno ingiusto ad opera di un giudice – in occasione dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, delle sue funzioni – abbia diritto di rivalersi nei confronti dello Stato italiano solo ove ricorrano determinati rigorosi presupposti. In primo luogo, infatti, il comportamento del magistrato non può fondare alcuna responsabilità dello Stato, laddove il primo sia incorso in errore circa l'interpretazione delle norme giuridiche o la valutazione dei fatti o delle prove. Peraltro, anche per quanto attiene agli errori compiuti dal magistrato al di fuori dell'attività prettamente valutativa, la relativa responsabilità viene esclusa se non sono comunque ravvisabili, nel suo comportamento, gli estremi del "dolo" o della "colpa grave". Al riguardo, si precisa come sia assolutamente arduo dimostrare il "dolo" di un giudice, mentre la nozione di "colpa grave", a sua volta, copre soltanto alcune fattispecie di errori assolutamente "aberranti" (così la Corte di Cassazione) come quella in cui il giudice affermi la sussistenza di fatti incontrovertibilmente negati dagli atti del procedimento, o viceversa. In proposito, la Corte osserva che, ove tali penetranti limitazioni della responsabilità dello Stato fossero estese anche al caso in cui il giudice non incorra in errore per violazione di una norma interna italiana, ma di una appartenente all'ordinamento UE, si porrebbe il problema della non compatibilità, con il diritto UE stesso, della predetta L. 117/88. Infatti, una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze "Factortame", "Brasserie du Pecheur", "Traghetti") ha affermato che la responsabilità di uno Stato UE sorge quando un qualsiasi organo dello Stato stesso – di natura legislativa, amministrativa o giurisdizionale – abbia violato una norma dell'Unione europea, pur essendo pretesa, a tal fine, la sussistenza di certi requisiti. Una tale responsabilità infatti sussiste, per la giurisprudenza comunitaria, solo quando la violazione della norma europea risulti "manifesta", quindi ove ricorrano le seguenti condizioni: la norma violata deve essere attributiva di diritti a favore di singoli soggetti, in via diretta; la stessa norma deve essere precisa e chiara; l'errore del giudice, nell'applicare la norma, deve essere inescusabile; l'interpretazione erronea della norma e, per converso, quella corretta della stessa, devono essere state acclamate da una corposa giurisprudenza della Corte di Giustizia. Ritiene la Corte, pertanto, che per il diritto italiano il fatto che un giudice abbia violato una norma UE, nell'esercizio delle sue funzioni, sarebbe foriero di una responsabilità statale solo in casi molto più ristretti di quelli ritenuti idonei, allo stesso fine, dalla giurisprudenza comunitaria, che ha riuniti tali casi nella categoria di "violazione manifesta" della norma UE. Una tale limitazione della responsabilità anzidetta, come imposta dalla normativa italiana, solleverebbe lo Stato da responsabilità in ordine a quasi tutti i casi di violazione di norme comunitarie da parte dei giudici italiani, in evidente contrasto con i principi UE.

Stato della Procedura

Il 24/11/2011 la Corte UE ha sentenziato che l'Italia, ex art. 258 TFUE, ha disatteso gli obblighi UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura, implicando un'estensione della responsabilità patrimoniale dello Stato, potrebbe implicare effetti finanziari negativi per il bilancio pubblico, in termini di maggiori spese.

PAGINA BIANCA

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0369	Mancato recepimento della Direttiva 2010/41/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2011/4185	Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla Direttiva 2003/88/CE relativa all'orario di lavoro.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2010/4227	Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 4 2010/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica	MM	Sì	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 5 2010/2045	Non conformità dell'art. 8 del D. L. 238/2001 ai requisiti della clausola 8 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 6 2009/4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2009/4513	Trattato CE: Certificazione di bilinguismo per accedere al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano	RC (C-641/11)	No	Stadio invariato
Scheda 8 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	PM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2006/2441	Non corretta applicazione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	RC (C-312/11)	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 10 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	PMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2012/0369 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/41/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora dato attuazione, nell'ambito dell'ordinamento nazionale, alla Direttiva 2010/41/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma.

Ai sensi dell'art. 16 della medesima, gli Stati membri sono obbligati, entro il 5 agosto 2012, a porre in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari alla trasposizione, nei rispettivi ordinamenti interni, della Direttiva in questione, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché i suddetti provvedimenti non sono stati comunicati, la Commissione ritiene gli stessi non ancora adottati, per cui la Direttiva 2010/41/UE non sarebbe stata ancora recepita nell'ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/41/UE mediante il Decreto Legge 1 dicembre 2012, n. 216.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica un aumento della spesa pubblica, in quanto, tramite le disposizioni attuative della Direttiva 2010/41/UE, alcune erogazioni sociali, già istituite dalla normativa nazionale previgente, sono state estese anche alle “pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne”.

Scheda 2 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2011/4185 - ex art. 258 del TFUE**

"Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla Direttiva 2003/88/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 3, 6 e 17, par. 2, della Direttiva 2003/88/CE. Dette norme stabiliscono il diritto, per "tutti" i lavoratori, ad una durata "massima" dell'orario di lavoro, sia di quello giornaliero che di quello settimanale. In particolare, il predetto art. 3 prevede che, per ogni periodo di 24 ore, il lavoratore usufruisca di almeno 11 ore consecutive di riposo. L'art. 6 stabilisce, altresì, che la durata massima dell'orario di lavoro, per ogni settimana, non può essere in media superiore a 48 ore (straordinari inclusi). In attuazione di tale Direttiva sono stati emanati il Decreto Legislativo n. 66/2003 e il Decreto Legge n. 112/2008 (convertito nella Legge n. 33/2008). Il primo Decreto recepisce il disposto, sulla durata massima dell'orario giornaliero, nel proprio art. 7, e quello sulla durata massima dell'orario settimanale nell'art. 4. L'art. 17 della Direttiva medesima, peraltro, ammette delle deroghe a tali prescrizioni. In proposito, la regola della durata giornaliera "massima" (in quanto essa durata deve garantire almeno 11 ore consecutive di riposo) può essere disattivata, dalla normativa nazionale, quando le caratteristiche del lavoro sono tali che la durata dello stesso non possa essere predeterminata o debba essere predeterminata dai medesimi lavoratori, in specie nel caso dei "dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo" operanti in settori di produzione o di servizi cui è richiesta continuità di erogazione (vengono specificamente menzionate le attività di prestazione di "cure svolte negli ospedali"). La Commissione sottolinea, tuttavia, che la normativa italiana, di cui all'art. 41 del sopra citato D. L. 112/2008, dilata indebitamente i confini di detta deroga, prevedendo che la garanzia della durata massima del lavoro giornaliero non si applichi al personale, con funzioni "dirigenziali", del Servizio Sanitario Nazionale. Ciò in ragione delle rilevanti mansioni di responsabilità di cui sarebbero investiti tali lavoratori. Tuttavia risulta alla Commissione che, in Italia, "tutti" i medici operanti nel SSN sono qualificati ufficialmente come "dirigenti", anche nel caso in cui non rivestano posizioni apicali comportanti una vasta responsabilità e una cospicua autonomia decisionale. L'assenza di queste ultime importanti implicazioni, circa la natura dell'impiego del personale medico privo di funzioni dirigenziali effettive, impedirebbe che, nei confronti di tali lavoratori, possa disporsi il superamento del tetto massimo di durata dell'orario giornaliero di lavoro. La Commissione ha inoltre rilevato che il medesimo art. 41 estromette la stessa categoria di lavoratori, di cui sopra, dal beneficio della durata massima dell'orario settimanale. Al riguardo, la Direttiva dispone, al predetto art. 17, che una tale deroga al principio generale possa essere ammessa solo ove vengano addotte "ragioni oggettive". Sul punto, le Autorità italiane hanno fatto presente come la deroga prevista dall'art. 41 sia giustificata dall'esigenza di garantire la reperibilità del medico, nel caso in cui lo stesso sia preposto al servizio della "guardia". Tuttavia, la Commissione ritiene che il meccanismo della "reperibilità" non sia stato spiegato, da parte italiana, in modo sufficientemente chiaro da poterlo ritenere integrante le "ragioni oggettive" di cui sopra.

Stato della Procedura

Il 26 aprile 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/4227 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il Decreto Legislativo 81/08, come in seguito modificato, non abbia attuato correttamente la Direttiva 89/391/CE, relativa alle misure concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul lavoro. In particolare, la Commissione ritiene che l'istituto della "delega" di funzioni dal datore di lavoro ad un terzo, come disciplinato dall'art. 16 di cui al predetto Decreto ed in combinato disposto con altre norme nazionali, finirebbe per sollevare indebitamente il datore di lavoro "delegante" da gran parte delle sue responsabilità circa la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il predetto art. 16, in verità, stabilisce che il datore di lavoro, per il fatto della delega, debba sempre "vigilare" sul corretto svolgimento delle funzioni delegate. La Commissione ritiene, tuttavia, che un tale assunto sia troppo debole e non chiarisca che, come dalla Direttiva 98/931/CE sopra indicata, la responsabilità originaria del datore di lavoro in materia di tutela dei lavoratori, pur in caso di delega, deve rimanere "integra", come quando non vi sia stato deferimento di funzioni. Di seguito, le obiezioni della Commissione: 1) l'Italia adduce che l'art. 2087 c.c. sarebbe una norma "di chiusura" di applicazione generale, la quale fonderebbe perentoriamente la piena responsabilità del datore di lavoro in ogni circostanza (quindi anche in caso di "delega"). In proposito, la Commissione ribatte che gli obblighi, pur generali, stabiliti da tale articolo, non sono imputati al datore di lavoro ma all'"imprenditore", per cui non coinvolgerebbero il datore di lavoro che non fosse "imprenditore" ai sensi dell'art. 2082 c.c.; 2) l'Italia ha prodotto una copiosa giurisprudenza che dilata rilevantemente la responsabilità datoriale anche in caso di delega, allineandola ai dettami UE. Tuttavia, la Commissione sottolinea che le sentenze citate connettono tale responsabilità alla circostanza che sussista un "reato". Pertanto, la responsabilità in questione sarebbe aleatoria, in quanto dipende dalla scelta, pressoché arbitraria, del legislatore nazionale, qualificare un fatto come reato o come illecito civile; 3) quanto all'obbligo di vigilanza che il datore di lavoro, secondo il predetto art. 16 del Decreto, dovrebbe osservare in caso di delega, la Commissione ritiene lo stesso particolarmente tenue, in quanto, come dal medesimo art. 16, co. 3, secondo periodo, si esaurirebbe nella mera adozione del "modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, co. 4". Ora, circa detto modello - la cui applicazione renderebbe il datore in regola con il suo dovere di controllo e, quindi, definitivamente esente da responsabilità - l'art. 30 dispone che esso si sostanzia, fra l'altro, nell'attuazione di un sistema di "controllo" del modello stesso, il quale controllo, a sua volta, deve condurre alla modifica dell'organizzazione ove "siana scaperte violazioni significative" delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro. Ciò dimostrerebbe che, in Italia, il datore di lavoro verrebbe ritenuto adempiente alle prescrizioni del suddetto art. 30 e, quindi, in regola con i suoi obblighi di vigilanza, anche quando il modello organizzativo della sua azienda fosse stato così inefficace da consentire "violazioni significative" della normativa "antinfortunistica e di salute del lavoratore".

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/2124 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la clausola n. 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE sul lavoro "a tempo determinato". Quest'ultimo tipo di impiego attribuisce al lavoratore una tutela meno intensa di quella connessa al rapporto "a tempo indeterminato". Per queste sue peculiarità, il contratto a termine può prestarsi ad un impiego "abusivo", qualora i datori di lavoro ricorrano a tale schema di contratto non in quanto adeguato, per la sua flessibilità particolare, a rispondere ad obiettive esigenze aziendali, ma per eludere le maggiori tutele previste per i lavoratori a tempo indeterminato. In particolare, i datori di lavoro - anziché assumere i lavoratori con contratti a tempo indeterminato - potrebbero stipulare, in successione di tempo, distinti contratti di lavoro a tempo determinato, in tal modo ottenendo le stesse prestazioni relative ad un contratto a tempo indeterminato, senza concederne, tuttavia, le garanzie. Pertanto, la predetta clausola 5 dell'Accordo consente, al datore di lavoro, di ricorrere al contratto a termine (come tale comportante garanzie più tenui per il lavoratore), solo ove sussistano precise condizioni, prima quella per cui, in caso di rinnovo successivo di più contratti a tempo determinato, ricorrano le ragioni "obiettive" a motivazione del rinnovo stesso (una di esse ragioni è, ad esempio, la natura "stagionale" del lavoro, che necessariamente implica, per le variazioni rilevanti del carico di lavoro in rapporto alle condizioni climatiche, assunzioni successive limitate, ciascuna, a determinati periodi dell'anno). Il D. Lgs. 368/2001, attuativo della Direttiva in questione, ha previsto all'art. 5, par. 4, per scoraggiare l'abuso del contratto a termine, la sanzione per cui - risultando una successione di contratti a termine, in difetto dei requisiti giustificativi - deve ritenersi esistente un unico rapporto a tempo "indeterminato", con le tutele ad esso pertinenti. Risulta tuttavia che il Decreto attuativo, di cui sopra, segnatamente la clausola 5 già menzionata, di fatto non sarebbe applicato al personale docente, tecnico e amministrativo assunto "a termine" nella scuola pubblica. Detti dipendenti, infatti - indicati come "precari" - vengono resi parte di distinti contratti a termine stipulati in successione di tempo, che attribuiscono loro una posizione lavorativa fortemente svantaggiata rispetto a quella spettante ai loro colleghi "di ruolo", cioè assunti a tempo indeterminato e svolgenti mansioni identiche. Infatti, per i lavoratori a termine della scuola pubblica, ogni ennesimo contratto di lavoro viene considerato come fosse il primo, nel senso che gli stessi lavoratori non godono degli scatti di anzianità e dei correlativi avanzamenti stipendiali. Al riguardo, le Autorità italiane sostengono che il personale a termine delle scuole verrebbe assunto con tale tipo di contratto in quanto, in coerenza con la Dir. 1990/70, le prestazioni ad esso richieste rivestirebbero oggettive caratteristiche di "stagionalità": il personale a termine delle scuole, infatti, viene assunto per ovviare alle carenze degli organici di "ruolo", le quali potrebbero verificarsi, o non verificarsi, in modo non prevedibile.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove, nella scuola pubblica, i rapporti di lavoro a termine divengano a tempo indeterminato, con l'acquisto delle conseguenti garanzie, si determinerebbe un aumento della spesa pubblica.

Scheda 5 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/2045 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità dell’art. 8 del D.L. 238/2001 ai requisiti dalla clausola 8 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene in contrasto, con la normativa UE, la disciplina italiana in tema di calcolo delle soglie numeriche dei lavoratori delle imprese, oltre le quali i lavoratori stessi hanno diritto a godere di certe forme di informazione e consultazione. In particolare si ritengono violate, sul punto, le Direttive n. 1999/70/CE (in recepimento dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), n. 2002/14/CE (istitutiva di un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori) e n. 2009/38/CE (concernente procedure di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di “dimensioni comunitarie”). La prima delle Direttive sopra menzionate, ovvero la n. 1999/70/CE, intendendo eliminare le discriminazioni a carico dei lavoratori “a termine”, stabilisce all’art. 7 che i medesimi, al pari di quelli “a tempo indeterminato”, debbono essere valutati nel conteggio rivolto a verificare il superamento, o meno, delle soglie oltre le quali i lavoratori possono istituire organismi in loro rappresentanza. Ciò a prescindere dalla durata più o meno estesa dello stesso contratto a termine. Per converso, la normativa interna italiana, di cui all’art. 8 del D. L. 368/01, prevede che i lavoratori “a tempo determinato” vengano conteggiati, nelle soglie in questione, soltanto se il loro contratto presenta una durata superiore ai nove mesi. Ciò anche nell’ipotesi in cui i lavoratori a termine, con rapporto di lavoro di durata inferiore o pari a 9 mesi, costituiscano una quota cospicua dei dipendenti impiegati in una determinata unità aziendale. La seconda Direttiva succitata, la n. 2002/14/CE, subordina gli obblighi di informazione e di consultazione, da essa stessa previsti in favore dei lavoratori, alla presenza in un’impresa di almeno 50 lavoratori, o alla presenza in uno stabilimento di almeno 20 lavoratori. Peraltro essa precisa, all’art. 2, lett. d), che per “lavoratore” si intende ogni persona tutelata come tale, nello Stato membro, dal diritto del lavoro ivi vigente. E’ pertanto evidente che, stante l’ampia definizione di “lavoratore” adottata dalla Direttiva di cui si tratta, i lavoratori a termine dovrebbero, tutti senza eccezione, essere conteggiati ai fini del calcolo delle soglie di cui sopra. Al contrario, il Decreto Legislativo n. 25/2007 dispone, all’art. 3, co.2, che nel computo di tali soglie debbano essere considerati, dei lavoratori a termine, solo quelli il cui contratto di lavoro ecceda la durata di 9 mesi. Infine, la Direttiva 2009/38/CE fornisce la nozione di imprese “di dimensioni comunitarie”. La dimensione “comunitaria” di esse imprese viene individuata in ragione del “numero medio dei lavoratori” (dei “lavoratori” in genere, quindi anche di quelli a termine) “impiegati negli ultimi due anni”. Diversamente, il Decreto Legislativo n. 74/2002 prevede, per quanto concerne i lavoratori a tempo determinato, che il numero degli stessi venga conteggiato come coincidente con la media ponderata, negli ultimi due anni, non del loro numero complessivo come vorrebbe la predetta Dir. 2009/38/CE, ma della loro “metà”, violando in tal modo il disposto UE.

Stato della Procedura

Il 26 aprile 2012 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4686 - ex art. 258 del TFUE**

“Riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell’Unione europea”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 45 del TFUE e del Regolamento 1612/68, relativi al principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno della UE. In forza di detto principio, ai lavoratori subordinati, migranti da uno Stato UE ad un altro Stato UE, debbono applicarsi le stesse condizioni di lavoro riconosciute ai lavoratori subordinati dello Stato ospitante. Infatti, laddove il lavoratore migrante fosse soggetto, nello Stato UE ospitante, a trattamenti deteriori rispetto a quello interno, sarebbe meno invogliato di quest’ultimo a lavorare in tale Stato, essendo quindi meno “libero”, rispetto all’operatore “domestico”, di circolare nel territorio dello Stato stesso. Ne deriverebbe, pertanto, una lesione del diritto di circolare liberamente per tutta l’area unionale. Pertanto, in quanto contrasterebbero con detto principio, vengono censurate alcune norme italiane sui “medici dipendenti pubblici”, fra cui: l’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale 1998/2001 per l’area della Dirigenza medica e veterinaria – 2000/2001, l’art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale dell’area della Dirigenza medica e veterinaria –2002/2005 e 2002-2003, l’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale – Area Dirigenza economica – 2006/2007. In base a tale normativa – peraltro ribadita dalla Nota di chiarimento dell’ARAN del 25/10/2000 – risulta, in primo luogo, che i periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di altro Stato membro della UE, prima di essere assegnati all’Amministrazione sanitaria italiana, non vengono valutati, in Italia, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale e di anzianità. Ne deriva che tali medici vengono esclusi dai benefici, anche economici, connessi all’anzianità lavorativa. A sostegno della normativa nazionale, le Autorità italiane precisano, per quanto riguarda i periodi lavorativi spesi dal medico all’estero, che il legislatore italiano prevede un riconoscimento nell’ambito del servizio sanitario pubblico, anche se nei limiti del 25% e solo a condizione che il medico abbia operato, fuori d’Italia, alle dipendenze di un’istituzione privata e, trasferendosi in Italia, intenda essere collocato presso un’Amministrazione sanitaria non perseguitante finalità di lucro. Infine, l’Italia precisa che la normativa contestata non sarebbe discriminatoria, in quanto rivolta sia ai medici migranti che a quelli, di nazionalità italiana, che hanno già operato in altri Paesi dell’Unione. Al riguardo la Commissione replica: 1) che la valutazione, in Italia, del lavoro medico all’estero è comunque, come risulta anche dalla risposta del Paese membro, sottoposta a penetranti limiti; 2) che la normativa italiana, pur prescrivendo, sulla carta, un trattamento uniforme e per i medici italiani e per quelli di altri Stati UE, di fatto discrimina questi ultimi, in quanto sono soprattutto i medici, migranti in Italia da altri Paesi UE, che risultano aver operato all’estero per un certo tempo.

Stato della Procedura

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In superamento della presente procedura, le Autorità italiane hanno predisposto un disegno normativo che, fra l’altro, ricongiungerebbe i periodi lavorativi, trascorsi dai medici in altri Stati UE, con quelli spesi in Italia al servizio delle Istituzioni sanitarie pubbliche, con conseguente adeguamento del trattamento economico e aumento della relativa spesa pubblica.

Scheda 7 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4513 - ex art. 258 del TFUE**

"Trattato CE: certificazione di bilinguismo - accesso al pubblico impiego Provincia di Bolzano".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni - contenute sia nel D.P.R. 752/1976, sia nell'emendamento di cui al Decreto Legislativo del 23/4/2010 - contrastano con l'art. 45 TFUE sul principio della "libera circolazione dei lavoratori", nonché con il Regolamento 1612/68 che reca norme specifiche sull'applicazione dello stesso principio. Il D.P.R. n. 752/1976, di cui sopra - dopo aver individuato nella conoscenza della lingua italiana e tedesca un requisito imprescindibile per l'accesso ad un impiego pubblico nella Provincia di Bolzano - stabilisce che le competenze suddette possano essere documentate soltanto mediante rilascio di un "attestato" da parte di commissioni nominate con Decreto del Commissario del Governo, di concerto con la Provincia stessa di Bolzano. Sempre in proposito, il Decreto stabilisce che, fra i vari candidati all'impiego suddetto, siano titolari di un diritto di preferenza coloro che risiedano da almeno due anni nella Provincia medesima. Al riguardo, la Commissione ritiene che tali disposizioni siano in contrasto con il principio, succitato, della "libera circolazione dei lavoratori", giusta l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE (vedi causa n. C-281/98): in base a detto principio, uno Stato membro dell'Unione europea non può discriminare i lavoratori degli altri Stati membri, né con disposizioni che prevedano direttamente, per i lavoratori di nazionalità estera, trattamenti peggiorativi rispetto a quelli riservati ai lavoratori interni, né con norme che, pur prevedendo un trattamento uniforme per tutti i lavoratori a prescindere dalla loro nazionalità, in concreto finiscano, ugualmente, per avvantaggiare i lavoratori "domestici" rispetto a quelli degli altri Paesi membri. Quindi, le prescrizioni del citato D.P.R. - pur prevedendo per tutti i candidati, sia interni sia transfrontalieri, che il certificato di bilinguismo possa conseguirsi solo nella Provincia di Bolzano - agiscono in svantaggio dei predetti transfrontalieri, che evidentemente avrebbero maggiore difficoltà, rispetto ai lavoratori domestici, a procurarsi un tale attestato. Peraltro, le norme del predetto Decreto Legislativo 23/02/10, modificative di quelle, contestate, del D.P.R. 752/1976, ancora non rimuoverebbero tutti gli ostacoli a carico dei lavoratori stranieri. Infatti lo stesso Decreto - pur eliminando il monopolio delle commissioni locali sul rilascio dei certificati di bilinguismo - riconosce tuttavia, ai fini dell'assunzione al pubblico impiego in Provincia di Bolzano, solo i certificati attestanti i livelli stabiliti nel "CEFR". Ciò lascia presumere che tutti gli altri tipi di certificati, eventualmente prodotti dai lavoratori transfrontalieri, non vengano accettati. Quanto alle norme che stabiliscono la preferenza, ai fini dell'assunzione, dei lavoratori residenti, la Commissione rileva che anch'esse contrastano con il principio, di cui sopra, dell'art. 45 TFUE, in quanto i lavoratori nazionali possono più agevolmente soddisfare tale requisito rispetto a quelli migranti, che, di conseguenza, troverebbero più difficoltoso l'accesso al lavoro in oggetto.

Stato della Procedura

In data 16/12/2011 la Commissione ha iscritto, nell'apposito Registro della Corte di Giustizia, un ricorso contro l'Italia, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 8 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2007/4652 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 1998/59/CE in materia di licenziamenti collettivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva l'imperfetta attuazione, in Italia, della Direttiva 98/59/CE in materia di "licenziamenti", la quale impone alle imprese degli Stati membri, ove venga attuato un licenziamento "collettivo", di concedere speciali garanzie agli stessi lavoratori licenziati. Tale licenziamento "collettivo" ricorre ove sussistano due presupposti: 1) l'estraneità alle persone dei lavoratori delle ragioni dei licenziamenti stessi; 2) il fatto che, in un certo periodo di riferimento, l'impresa abbia impiegato, in media, un certo numero di lavoratori e che, sempre nel medesimo periodo, abbia attivato un certo numero di licenziamenti. Stante le predette condizioni, dunque, si applica la disciplina del "licenziamento collettivo", salve, tuttavia, le eccezioni di cui all'art. 1, par. 2, della Direttiva stessa. Nell'ambito di tali eccezioni, tuttavia, non è ricompresa l'ipotesi in cui i licenziamenti abbiano investito, fra gli altri, i "dirigenti" dell'impresa. Per converso, la legislazione italiana di cui alla Legge 223/1991, più volte modificata, ha previsto l'estromissione dei dirigenti licenziati dal godimento della peculiare normativa sul "licenziamento collettivo", con le conseguenze di seguito descritte. Si supponga infatti che, per scelta del legislatore nazionale, il "licenziamento collettivo" si applichi ove l'impresa effettui almeno 5 licenziamenti in 120 giorni. Ora, se nel novero di tali licenziamenti non vengono conteggiati quelli dei "dirigenti", risulta: 1) che gli stessi dirigenti dimessi vengono esclusi dai benefici del licenziamento "collettivo"; 2) che anche ai lavoratori non inquadrati come dirigenti e, tuttavia, licenziati nel periodo medesimo, viene reso più difficile avvalersi della procedura in oggetto, in quanto, essendo i "dirigenti" esclusi dal computo, la soglia dei "cinque" licenziamenti diviene più difficilmente raggiungibile. La Commissione aggiunge peraltro che, stante l'esigenza di dilatare al massimo la tutela sociale apprestata dalla Dir.va 98/59/CE, le eccezioni all'applicazione del "licenziamento collettivo" non possono essere estese oltre le ipotesi espressamente previste dalla Direttiva medesima, nel cui ambito non rientra quella relativa all'inquadramento, come "dirigente", del lavoratore dimesso. Le Autorità italiane hanno replicato che il dirigente non può soggiacere allo stesso trattamento giuridico degli altri lavoratori, in ragione della specialità del rapporto di lavoro di cui è parte: egli, infatti, vero e proprio "alter ego" del datore di lavoro, godrebbe di un'autonomia decisionale talmente estesa da poter influenzare le scelte strategiche dell'impresa, compresa quella del ricorso allo stesso "licenziamento collettivo". Quindi, l'ammissione, dello stesso, alle garanzie connesse al "licenziamento collettivo", non avrebbe senso. Al riguardo, la Commissione replica che la normativa italiana estromette dall'ambito di applicazione del "licenziamento collettivo" non solo i dirigenti "apicali", effettivamente dotati degli ampi poteri suddetti, ma anche gli "pseudo-dirigenti", i quali, in quanto preposti solo a settori limitati dell'impresa e sottomessi gerarchicamente ai dirigenti "apicali" stessi, dispongono di un'autonomia assolutamente ristretta. Pertanto, con riferimento a questi ultimi, l'eccezione alle garanzie del "licenziamento collettivo" sarebbe del tutto ingiustificata.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 9 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2441** - ex art. 258 del TFUE .

“Recepimento non corretto ed incompleto della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta il non corretto recepimento di alcune disposizioni della Direttiva 2000/78, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. La stessa è stata trasposta in Italia, in generale, per Decreto Legislativo 216/2003, con l'eccezione di alcune sue prescrizioni - come quelle contenute ad esempio nell'art. 5 - che sono state recepite con la Legge 12 marzo 1999, n. 68. Detto art. 5 attiene, in particolare, all'applicazione del principio della parità di trattamento - che coimplica quello della soppressione di ogni discriminazione - alle condizioni di lavoro della speciale categoria dei “disabili” (salvo che la discriminazione non sia imposta dalla stessa natura della mansione esercitata e che, inoltre, la finalità con essa perseguita sia legittima ed il mezzo discriminatorio proporzionato). In proposito, la Commissione sottolinea come la Direttiva in questione contenga una disciplina rivolta indifferentemente non solo a “tutti” i datori di lavoro pubblici e privati, ma anche a “tutti” i disabili e a “tutti” i momenti del rapporto di lavoro. Per converso, la normativa italiana di attuazione non avrebbe una portata generale, coinvolgendo nelle garanzie, previste dalla legislazione europea, soltanto alcune categorie di datori e di disabili, senza coprire peraltro tutti gli aspetti dell'esperienza lavorativa. Ad esempio, laddove la Direttiva pone a carico di tutti i datori l'obbligo di non richiedere al disabile prestazioni incompatibili con il suo stato, la normativa nazionale impone lo stesso obbligo soltanto a quei datori che abbiano, alle proprie dipendenze, dei disabili assunti in base alle procedure di assunzione obbligatoria regolate dall'art. 3 della stessa Legge 68/1999. La delimitazione della sfera dei lavoratori disabili ammessi a far valere un tale obbligo, peraltro, implica di riflesso un'ulteriore limitazione della cerchia dei datori vincolati all'obbligo medesimo: infatti il regime di assunzione obbligatoria, predetto, si applica solo nei confronti delle imprese che abbiano almeno 15 dipendenti. Ne deriva che solo dette imprese, in Italia, soggiacciono all'obbligo di non applicare il disabile a mansioni incompatibili con le sue condizioni. Altresì, la Direttiva prevede che ai lavoratori disabili debbano essere offerte “soluzioni ragionevoli”, cioè misure adeguate di sostegno, in ordine a tutti gli aspetti attinenti al lavoro, nessuno escluso. Al contrario, nella normativa interna italiana manca qualsiasi riferimento all'applicazione di tali misure al momento della “formazione” dei lavoratori disabili stessi. Infine, la Commissione rileva che molte norme di cui alla legislazione nazionale non sono immediatamente vincolanti, ma abbisognano, per divenire tali, dell'integrazione di ulteriori atti emananti dalle Autorità nazionali, rimanendo peraltro, l'attivazione di queste ultime, puramente eventuale. Per questi ed ulteriori motivi la Commissione ritiene che l'Italia sia responsabile di aver violato le disposizioni contenute nella Direttiva, per averle recepite in modo incompleto e quindi non conforme ad esse.

Stato della Procedura

Il 6 luglio 2011 è stato notificato un ricorso ai sensi dell'art. 258 TFUE (C-312/11).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 10 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2228** – ex art. 258 del TFUE.

“Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta l'incompatibilità dell'articolo 53, comma 1, del Decreto n. 151/2001, con gli artt. 2, par. 2, lett. c) e 28, par. 1 della Direttiva 76/207/CEE, nonché con gli artt. 7, 8, 11, par. 2, lett. b), 11, par. 3, della Direttiva 92/85/CEE. La prima della Direttiva già menzionate, ovvero la Dir. 76/207/CEE, stabilisce una normativa rivolta all'eliminazione delle discriminazioni fra i sessi, in ordine all'accesso al lavoro e alle condizioni dello stesso. La seconda, invece, assume la finalità di migliorare le condizioni di lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. In questa prospettiva, più specificatamente, essa Direttiva dispone - agli articoli sopra menzionati - che le donne in periodo di gestazione o successivo al parto non possono subire l'obbligo del lavoro notturno. Di conseguenza il datore di lavoro, ove la donna lavoratrice non sia disponibile al lavoro notturno, deve considerare la possibilità di adibirla ad un lavoro diurno e, qualora anche una tale soluzione sia impraticabile, deve concederle infine una dispensa dal lavoro, garantendole tuttavia, in quest'ultima ipotesi, una remunerazione che sia, comunque, *“adeguata”*. In proposito, si rileva che il sopracitato articolo 53, comma 1, del Decreto n. 151/2001 prevede l'obbligo, per le donne incinte e per le puerpere sino ad un anno di età del bambino, di astenersi dal lavoro notturno (inteso come attività lavorativa compresa tra le ore 24.00 e le 6.00). Pertanto, l'astensione dal lavoro notturno non è più un diritto della donna madre, come previsto dalla Direttiva 92/85/CEE, ma un obbligo cui essa va inderogabilmente soggetta, quand'anche fosse disposta, nel caso concreto, a lavorare anche nella fascia oraria di cui sopra. Pertanto, in Italia, il datore di lavoro può rinviare a casa una donna gestante o puerpera (in questo caso sino al compimento di un anno di età da parte del bambino), senza dover procedere, preliminarmente, ad una riorganizzazione del tempo e/o delle altre circostanze di lavoro al fine di riassegnare la lavoratrice ad una mansione diurna o diversamente configurata, consentendole, in tal modo, di conservare la propria retribuzione per l'intero. Infatti, la legislazione italiana precisa che una tale assenza dal lavoro, in ossequio all'obbligo di astenersi dal lavoro notturno, implica per la lavoratrice italiana la corresponsione di una retribuzione non più alta dell'80% della retribuzione normale. La Commissione è pertanto dell'opinione che il legislatore italiano, imponendo alla lavoratrice madre il dovere di astenersi dal lavoro notturno e quindi la scelta obbligata di trattenere solo l'80% della retribuzione, contrasti con la Dir. 92/85/CEE - la quale in tal senso non ha stabilito un obbligo, ma un diritto a favore della donna. La stessa normativa nazionale, peraltro, sarebbe incompatibile anche con la suddetta Dir. 76/207/CEE, in quanto, penalizzando sul lavoro la lavoratrice (in quanto madre), contraddice il divieto di discriminazione del lavoratore in base al sesso.

Stato della Procedura

In data 29 settembre 2011 è stato inviato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera circolazione dei capitali

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2009/2255	Normativa che prevede poteri speciali da applicarsi a determinate imprese per la salvaguardia di interessi nazionali (golden share)	PM (Decisione di Ricorso)	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione dei capitali**Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE****“Esercizio di poteri speciali”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla “libertà di circolazione dei capitali” e alla “libertà di stabilimento di impresa”. Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. “poteri speciali”, come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell’art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell’art. 4 della Legge Finanziaria 2004, dei DPCM in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui “Enel s.p.a.”, “Finmeccanica s.p.a.”, “Eni s.p.a.”, “Snam Rete Gas s.p.a.” e “Terna s.p.a.”. Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l’importanza “strategica” di tali società, la normativa italiana intende impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da soggetti collegati ad entità statuali o ad altre organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato medesimo nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l’erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti alla difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Legge Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM, che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di “poteri speciali” all’azionista Stato italiano. Detti “poteri speciali” consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all’acquisto, da parte di terzi, di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare “interessi vitali dello Stato”. Pertanto la normativa nazionale, nell’intento di prevenire pericolose “scalate” a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto finalizzato alla tutela di interessi pubblici definiti “vitali”, ma non puntualmente individuati. Il prepotere concesso in tal modo all’azionista Stato, rispetto agli altri azionisti, renderebbe l’acquisto - relativo alle residue quote delle stesse società - assolutamente non attraente sia per gli investitori italiani che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, un ostacolo e alla “libera circolazione” dei loro “capitali” (l’acquisto di quote non implicanti il controllo della società è, infatti, una forma di investimento di capitali) e alla loro “libertà di stabilimento” (ove le quote acquisibili conferissero il controllo della società, ricorrerebbe una forma di stabilimento di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato italiano compete, altresì, un “veto” rispetto alle delibere societarie più importanti. Ciò, per la Commissione, disincentiverebbe vieppiù i terzi dall’investire in tali società.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. In superamento della presente procedura, è stato emanato il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito nella Legge 11 maggio 2012, n. 56.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Libera circolazione delle merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4064	Cattiva applicazione della Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)
Scheda 3 2008/4541	Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/4064 – ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione della Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 95/16/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della UE in materia di ascensori. In particolare, sarebbero in contrasto con tale normativa europea le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11/1/2010, intitolato “Norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”. Esso Decreto non è applicabile a tutte le tipologie di ascensori né a tutte le fattispecie di trasporto, rivolgendosi esclusivamente agli ascensori destinati al trasporto di persone “in servizio pubblico”, oltre che agli ascensori verticali nei quali la cabina presenta un’inclinazione minore di 15° rispetto alla verticale. Tali particolari tipologie rientrano, comunque, nell’ambito coperto dalla sopra menzionata Direttiva comunitaria, stante la portata generale di quest’ultima. Ne consegue che, alla normativa nazionale in questione, non è consentito recare disposizioni configgenti con quelle contenute nella medesima Direttiva. Tuttavia, la Commissione osserva che il Decreto Ministeriale, di cui sopra, contiene numerose prescrizioni non coerenziali con la disciplina UE in oggetto. Quest’ultima ha inteso garantire che gli ascensori, prodotti in qualsiasi Stato membro della UE, possano liberamente circolare negli altri Stati membri, senza venirne ostacolati dalla difformità dei requisiti tecnici eventualmente richiesti, per il prodotto, dalle rispettive normative interne degli stessi Stati. A tal fine, l’art. 5 par. 1 della Direttiva in oggetto ha disposto che i momenti dell’“installazione”, nonché della “messa in servizio” di tali ascensori, siano considerati a norma solo per il fatto di rispondere positivamente alla valutazione tecnica di conformità come disciplinata al capitolo II della Direttiva stessa 95/16/CE. Pertanto, il legislatore comunitario esclude che la normativa nazionale, vigente nei singoli Stati membri, possa subordinare l’autorizzazione, all’impianto e alla messa in servizio degli ascensori, a procedure di valutazione ulteriori rispetto a quella informata ai parametri di cui al sopra citato allegato II della Direttiva stessa. Tuttavia, l’art. 2 par. 4 di tale Direttiva consente agli Stati membri, onde tutelare l’incolumità delle persone, di imporre controlli di tipo successivo, da applicarsi pertanto ad ascensori già in servizio. Al contrario, il D.M. 11/1/10, sopra menzionato, sottopone l’installazione e la messa in servizio della tipologia di ascensori, ivi considerata, alla previa valutazione tecnica di un’apposita Autorità italiana (l’USTIF): tale prescrizione duplicherebbe illegittimamente, ad avviso della Commissione, la procedura autorizzativa già disciplinata dalla Direttiva al suo allegato II. Un altro punto di difformità della normativa italiana rispetto alla Dir. 95/16/CE concernerebbe la circostanza per cui, ai fini della “conformità” dell’ascensore ai parametri di cui all’allegato II suddetto, il D. M. menzionato impone necessariamente l’applicazione delle norme europee EN 81-28, EN 81-70 ed EN 81-1/2, laddove, ai sensi della Direttiva medesima, la conformità stessa - rispetto agli anzidetti criteri - potrebbe essere provata anche con mezzi alternativi a tali norme europee, purché ad esse equivalenti.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/4030 – ex art. 258 del TFUE**

“Commercializzazione dei sacchetti di plastica”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 16 e 18 della Direttiva 94/62/CE relativa agli imballaggi, nonché l'art. 8 della Direttiva 98/34/CE, che applica una procedura di informazione alle norme tecniche adottate dai singoli Stati membri. La normativa nazionale contestata è contenuta all'art. 1, commi 1129 e 1130 della Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2006), che prevede, dal 1° gennaio 2011, il divieto di commercializzare in Italia i sacchi di plastica da asporto merci, i quali non presentino i requisiti di “biodegradabilità” indicati dalla stessa Legge. Nella “messa in mora”, inoltre, si lamentava che le Autorità italiane avrebbero disatteso precisi obblighi informativi previsti dalla legislazione UE. In particolare, a norma del suddetto art. 16 della Direttiva 94/62/CE (Direttiva “imballaggi”), gli Stati membri sono tenuti, ove adottino misure incidenti nel settore degli imballaggi medesimi - come quelle concernenti le caratteristiche tecniche imposte agli stessi - a darne comunicazione alla Commissione prima di dare loro applicazione. Tale obbligo è rivolto a consentire, alle Autorità UE, di scrutinare tempestivamente la normativa nazionale, onde evitare che, all'interno dei singoli Stati membri, determinati prodotti siano ammessi in commercio solo se rivestiti di caratteristiche tecniche diverse da quelle di cui alla legislazione dell'Unione. Una tale difformità, infatti, renderebbe il mercato interno di un singolo Stato inaccessibile al prodotto transfrontaliero che, pur in regola con le prescrizioni unionali, non risultasse conforme ai dettami del legislatore nazionale. Sempre in vista dello stesso scopo, l'art. 8 della Direttiva 98/34/CE stabilisce, quale regola generale, che alla Commissione debbano essere comunicate, ancora allo stadio di “progetto”, tutte le misure adottate da uno Stato membro le quali indichino una specificazione tecnica, o un altro requisito, o comunque una regola, la cui applicazione venga imposta, come condizione imprescindibile, per l'ammissione in commercio di determinati servizi o prodotti. Con la presente “messa in mora complementare”, la Commissione rileva che in ragione del divieto, posto dal legislatore italiano, di immettere in commercio gli imballaggi risultanti non biodegradabili secondo i parametri della stessa normativa italiana, sono state introdotte regole tecniche diverse da quelle imposte in sede UE, in tal modo violando l'art. 18 della Direttiva. Quest'ultimo, infatti, ha stabilito che gli Stati membri debbano consentire la commercializzazione degli imballaggi di plastica, quando i medesimi rechino i requisiti di cui alla Direttiva stessa. Per converso, la normativa italiana finirebbe, indebitamente, per escludere dal commercio anche gli imballaggi in regola con le prescrizioni della Direttiva in questione, ove non presentassero i requisiti di biodegradabilità di cui alla Legge Finanziaria 2006. La Commissione ritiene che anche il testo di cui all'art. 2 del D. L. 2/2012, convertito nella L. 24/3/2012, n. 28, ed emesso dall'Italia in seguito all'invio della “messa in mora”, risulti in contrasto con il predetto art. 18. Il suddetto art. 2, infatti, pur prevedendo delle eccezioni al divieto di commercializzazione di cui alla Finanziaria 2006, tuttavia collega dette eccezioni alla sussistenza, nel prodotto, di ulteriori requisiti tecnici che risultano, anch'essi, diversi da quelli che la Direttiva 94/62/CE ritiene sufficienti a consentire la stessa immissione in commercio.

Stato della Procedura

In data 24 ottobre 2012 è stata inviata un messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2008/4541** - ex art. 258 del TFUE.

"Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni contenute, rispettivamente, nella Direttiva 89/106/CEE contenente regole uniformi per tutta l'area UE in ordine ai materiali da costruzione, nella Direttiva 2009/142/CE concernente i requisiti uniformi per gli apparecchi a gas e nella Direttiva 98/34/CE attinente alle procedure di informazione dei requisiti tecnici dei prodotti e dei servizi. Rileva, inoltre, la violazione dell'art. 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale vieta, fra l'altro, le restrizioni che uno Stato membro ponga alla commercializzazione, sul proprio territorio, di prodotti fabbricati in conformità alla legislazione vigente in un altro Stato membro. Il primo degli atti normativi sopra citati, ovvero la Dir.va 89/106/CE, stabilisce che possono essere commercializzati, in tutti i Paesi membri dell'Unione europea, i prodotti recanti il marchio CE. Si precisa che tale marchio può senz'altro essere apposto a tutti i prodotti rispondenti ai requisiti previsti, alternativamente, dall'art. 4 par. 2 della Direttiva medesima. Essi requisiti sono i seguenti: 1) i prodotti in oggetto debbono risultare conformi alle norme nazionali che riprendano le regole tecniche fissate, in proposito, da organismi tecnici europei come il CEN e/o il CENELEC; 2) in alternativa, per gli stessi prodotti deve essere stato rilasciato un "benessere tecnico europeo" (ETA), giusta la procedura stabilita al capitolo III della Direttiva stessa. Per finire, l'art. 4 di essa Direttiva dispone che ove alcuni, dei prodotti considerati, non possano munirsi del marchio CE perché non rientrano nell'ambito della relativa disciplina, gli stessi prodotti possono circolare sul mercato interno di tutti gli Stati UE, purché conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa nazionale di uno qualunque di quegli Stati. Con riferimento al caso di specie, si sottolinea che in Italia la Direttiva in questione è stata attuata e che - relativamente al tipo di prodotto di cui alla presente procedura, cioè i camini ed altri condotti di plastica utilizzati in collegamento con le caldaie a condensazione - sono state emanate le suddette regole nazionali di trasposizione delle specifiche tecniche fissate in sede europea. Ne deriverebbe che, ove tali prodotti di plastica risultino possedere i requisiti indicati dalla predetta legislazione italiana - attuativa di quella stabilita dagli organismi europei di cui sopra - gli stessi dovrebbero meritare l'apposizione del marchio CE e risultare, pertanto, liberamente commerciabili nello stesso territorio italiano, come sopra precisato. Tuttavia, le Autorità italiane hanno emanato un ulteriore atto normativo (Decreto Legislativo n. 152/06 del 3/4/2006), il quale, precisamente all'allegato IX, parte V, sezione II, punto 2.7, imporrebbe che tutti i condotti, specialmente se utilizzati in funzione di caldaie a condensazione, fossero metallici, ponendo pertanto fuori legge i condotti di plastica. Ne deriverebbe, in definitiva, che i condotti in plastica non avrebbero accesso al mercato italiano, né ove fossero muniti del marchio CE, né quando, pur essendo privi di tale contrassegno, risultassero comunque perfettamente adeguati agli standards fissati dalla normativa nazionale di uno Stato membro diverso dall'Italia. Il tutto a dispetto della normativa UE come sopra riportata.

Stato della Procedura

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera circolazione delle persone

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4146	Limitazione da parte della Federazione Italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/2053	Non corretto recepimento della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2009/2001	Compatibilità con le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, delle norme adottate dalla Regione Friuli – Venezia Giulia e dal Comune di Verona	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2011/4146 – ex art. 258 del TFUE**

“Limitazione da parte della Federazione italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell’UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport

Violazione

La Commissione europea rileva l’incompatibilità, con la normativa comunitaria, della disciplina italiana che regola la partecipazione di atleti di altri Stati membri alle gare di pallanuoto a livello professionale. La normativa nazionale censurata è contenuta nello Statuto della Federazione italiana nuoto (FIN), oltre che nel Regolamento della stessa Federazione e nelle regole di gara applicate alle competizioni della stagione sportiva 2011-2012. In particolare, il menzionato Statuto dispone che, degli atleti non italiani tesserati alla stessa FIN, sono ammessi a partecipare alle gare a squadra i soli atleti di pallanuoto autorizzati dalla FIN medesima. Quindi, la norma prevede che, per quanto riguarda gli atleti stranieri di pallanuoto, l’autorizzazione si indirizzi soltanto a quelli, fra loro, che siano tesserati della FIN. L’iscrizione presso la FIN, pertanto, assurge a condizione necessaria per poter partecipare alle competizioni a squadra del settore. Al riguardo, l’art. 11, co. 1, punto III del sopra citato Regolamento Organico della FIN stessa, stabilisce che – in relazione alla specialità della pallanuoto e per le società partecipanti ai campionati nazionali di pallanuoto serie A e serie B – i giocatori stranieri possono ricevere la tessera della FIN soltanto in numero non superiore ad un atleta per le anzidette società. Le regole di gara per la stagione sportiva 2011-2012, inoltre, prevedono criteri ancor più restrittivi in ordine alla possibilità di tesseramento presso la FIN di atleti non italiani (non più di due per la serie A1 categoria maschile; non più di una per la serie A1, categoria femminile). Al riguardo, la Commissione osserva che una tale disciplina contraddice, innanzitutto, l’art. 45 del TFUE relativo alla libera circolazione dei lavoratori in tutta la UE. Tale principio impone, infatti, che le condizioni di lavoro dei cittadini di Stati UE (comprese le condizioni di “accesso” al lavoro), previste all’interno di un diverso Stato UE ospitante, siano le stesse garantite ai lavoratori interni, onde evitare che i primi siano svantaggiati rispetto ai secondi e, pertanto, meno liberi, rispetto a questi ultimi, di “circolare” e lavorare nello Stato in questione. Verrebbe contraddetto, altresì, l’art. 4 del suddetto Reg. 492/2011, che ribadendo il principio della libera circolazione dei lavoratori, con riferimento specifico ai lavoratori del settore sportivo, sancisce l’illegittimità dei regolamenti delle associazioni sportive che, come quello di cui è causa, limitino il diritto dei cittadini di altri Stati membri di partecipare, come professionisti, a incontri sportivi (tale limitazione, nel caso di specie, deriva indirettamente dalle norme sul tesseramento). Ora, la FIN rappresenta un ente di diritto privato e non una Pubblica Amministrazione. Tuttavia lo Statuto, nonché il Regolamento ed il bilancio della FIN, debbono essere approvati dal CONI, il quale è altresì un finanziatore della FIN medesima. Essendo il CONI, d’altra parte, un ente di diritto pubblico dipendente dal Ministero della Cultura, ricorrono tutti gli elementi idonei a ritenere che la FIN ricada, direttamente o indirettamente, sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, per cui – come desumibile da una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia UE – anche tale associazione sportiva privata (la FIN, appunto) deve darsi regole compatibili con la disciplina comunitaria.

Stato della Procedura

Il 25 maggio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2011/2053** – ex art. 258 del TFUE.

"Non corretto recepimento della Direttiva 2004/38/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incorretto recepimento, in Italia, della Direttiva 2004/38/CE, relativa all'ingresso ed al soggiorno, in ciascuno Stato membro UE, di cittadini di altri Stati membri e dei loro familiari, questi ultimi anche se non titolari della cittadinanza di uno Stato membro UE. In Italia tale Direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30, seguito da una serie di atti di natura legislativa e anche amministrativa, a sua integrazione. Nel complesso, tale normativa risulterebbe non completamente conforme al disposto della Direttiva sopra menzionata. Fra i rilievi sollevati dalla Commissione, il primo concerne il recepimento dell'art. 3, par. 2, lett. b) della Direttiva in oggetto, il quale stabilisce che il diritto di ingresso e di soggiorno, in uno Stato membro UE ospitante un cittadino di altro Stato membro, viene riconosciuto anche al partner di quest'ultimo, a condizione che fra i due soggetti sussista una relazione stabile "debitamente attestata". Pertanto, la disciplina comunitaria impone che l'elemento della "stabile relazione" venga provato, ma non indica quali specifici mezzi di prova sono richiesti in proposito. Per converso, l'art. 3, co. 2, lett. b), del D. Lgs n. 30/07 introduce, al riguardo, una precisa selezione dei mezzi di prova ammessi ad acclarare detta "stabile relazione": infatti, si dispone in esso articolo che tale rapporto - fra il cittadino di un altro Stato membro e il suo partner - debba essere attestato dallo Stato al quale appartiene il primo. Pertanto, la "stabile relazione", ai sensi della legge italiana, deve necessariamente essere dimostrata tramite documenti ufficiali prodotti dalle Autorità dello Stato dal quale proviene il cittadino dell'Unione, con esclusione, pertanto, non soltanto dei documenti ufficiali dello Stato di provenienza del partner (se diverso dall'altro), ma anche dei mezzi di prova non costituiti da documenti. Un'ulteriore limitazione dei mezzi di prova ammissibili, non prevista dalla normativa europea, è ravvisabile circa la fattispecie dell'ingresso in Italia di cittadini di altro Stato UE o dei loro familiari, privi dei documenti di viaggio o del visto di ingresso: al riguardo, la Direttiva prevede che il respingimento alla frontiera non possa essere adottato ove il soggetto, pur privo dei suddetti documenti, provi comunque la titolarità del diritto alla libera circolazione nella UE, servendosi all'uopo di prove indicate, genericamente, come "altre". Sul punto, il Decreto italiano prevede, invece, che i documenti di viaggio mancanti possano essere sostituiti solo da altri documenti previsti dall'ordinamento dello Stato di cui è cittadino il soggetto interessato. Un'altra censura riguarda l'attuazione della norma ex art. 7, par. 1, lett. b) e c) della Direttiva medesima, in base alla quale al cittadino UE ospite, o al suo familiare, si consente l'ingresso ed il soggiorno purché dimostrino di disporre, per sé ed i familiari, di risorse economiche "sufficienti". Al riguardo, il Decreto italiano aggiunge che l'adeguatezza di tali risorse dovrà fare riferimento, essenzialmente, alla possibilità, per i soggetti in questione, di procurarsi un alloggio. Quindi, i diritti di ingresso e di circolazione vengono subordinati a requisiti più rigorosi ed esigenti di quelli previsti dalla Direttiva.

Stato della Procedura

Il 27 ottobre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2009/2001** – ex art. 258 del TFUE.

"Compatibilità con le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che alcune disposizioni italiane, in materia di assistenza sociale, non siano compatibili con la Direttiva 2003/109/CE, la quale intende realizzare il più possibile l'equiparazione, ai cittadini degli Stati membri UE, dei cittadini di paesi terzi che risultino soggiornanti "di lungo periodo" in uno Stato UE. Si definiscono tali coloro che, provenienti da paesi esterni alla UE, hanno soggiornato per almeno cinque anni negli stessi Stati membri, legalmente ed ininterrottamente. L'art. 11 della stessa Direttiva prevede che detta "equiparazione" operi, in particolare, con riguardo alle erogazioni per finalità "sociali". La Commissione ha pertanto valutato i seguenti atti adottati dalle Autorità italiane nella Provincia di Verona, relativi alla procedura di assegnazione degli alloggi dell'edilizia popolare: il relativo bando di concorso, pubblicato nella Provincia stessa ogni anno a partire dal 2007, come previsto dall' art. 1, co. 2, lett. a) della L. R. 2/4/1996, n. 10, nonché le delibere assunte il 4/9/2007 e il 25/9/2007 dal C. d. A. dell'Azienda del Comune di Verona che gestisce gli immobili comunali. Con il bando suddetto, sono state individuate le condizioni per poter partecipare alla procedura stessa: in proposito, l'art. 1 dello stesso consente l'accesso, alla procedura predetta, solo a quei cittadini di paesi terzi che, pur titolari dello status di "soggiornanti di lungo periodo", presentino i requisiti ulteriori o di appartenere a Stati che hanno stipulato, in materia, convenzioni di reciprocità con l'Italia, o di essere titolari di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno almeno biennale e, insieme, di essere parte di un rapporto di lavoro ovvero di esserne stati parte nell'anno precedente. Osserva pertanto la Commissione che, al riguardo, la normativa descritta subordina l'equiparazione dei cittadini italiani, a quelli dei Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo", a condizioni non previste dalla normativa comunitaria e, quindi, tali da contraddire il predetto art. 11. Le sopra menzionate delibere, inoltre, operano un'ulteriore selezione illegittima nell'ambito dei partecipanti stessi a tale procedura: infatti, ai fini dell'assegnazione degli alloggi in questione, viene riconosciuta una preferenza ai partecipanti "cittadini italiani" e "residenti", o "presenti" quali lavoratori, nel Comune di Verona, per un arco di tempo dagli 8 ai 20 anni e oltre. A tal proposito, la Commissione rileva come l'equiparazione fra cittadini italiani e "soggiornanti di lungo periodo", circa il diritto alle "prestazioni sociali", risulti ulteriormente compromessa, in quanto i "soggiornanti di lungo periodo" subirebbero una discriminazione sia diretta che indiretta. La prima consiste nella connessione del trattamento preferenziale alla "cittadinanza italiana", mentre la seconda, ancorando la preferenza ad una prolungata "residenza" nel Comune di Verona, finisce, in concreto, per introdurre un trattamento di favore nei confronti degli italiani. Infatti il requisito della "residenza" prolungata, pur non formalmente connesso alla cittadinanza italiana, di fatto ricorre più frequentemente in capo a cittadini italiani. Per quanto riguarda, invece, la legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia, la Commissione ritiene superati tutti i motivi di addebito sollevati nella precedente messa in mora.

Stato della Procedura

In data 30 aprile 2012 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/4059	Riconoscimento da parte dell'Italia di qualifiche professionali per la professione di docente conseguite in un altro Stato membro. Esame di lingua italiana	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2010/4038	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membrl.	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/4059 – ex art. 258 del TFUE****“Riconoscimento da parte dell'Italia di qualifiche professionali”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 53 della Direttiva 2005/36/CE, che impone ad ogni Stato membro della UE il “riconoscimento” delle qualifiche professionali rilasciate in altri Stati membri. Tale Direttiva costituisce una più specifica applicazione dell'art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in ordine alla “libertà” dei lavoratori, provenienti da uno Stato membro, di circolare in tutta l'area comunitaria. Tale principio verrebbe infatti svuotato di effettività, qualora un lavoratore, dotato di un titolo professionale e inteso a trasferirsi in uno Stato membro diverso da quello di origine, non potesse ottenere, anche nello Stato membro ospitante, il riconoscimento degli studi compiuti. La normativa italiana censurata è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 206/2007 e dalla Circolare ministeriale n. 81/2010, che indicano le condizioni richieste affinché i docenti stranieri vengano ammessi ad insegnare in Italia. Nell'ambito di tali requisiti, si prevede che il soggetto sia sottoposto ad un previo esame, che certifichi la conoscenza della lingua italiana. Detto scrutinio, peraltro, non viene informato a criteri differenziati, in ragione delle diverse discipline oggetto di insegnamento, ma richiede lo stesso elevato livello di conoscenza dell'italiano, non solo nei casi in cui tale lingua costituisce l'oggetto dell'insegnamento (è il caso degli insegnanti di lingua italiana o dei logopedisti), ma anche quando ne rappresenta il mero mezzo (come per gli insegnanti di materie scientifiche, tecniche o motorie). Peraltro, tale prova preliminare non viene affidata in gestione a qualsiasi Amministrazione, italiana o comunitaria, purchè in possesso di determinati requisiti tecnici, ma solo a due specifiche istituzioni italiane, l'una presso l'Università per stranieri di Perugia, l'altra presso l'Università per stranieri di Siena. Al riguardo, la Commissione osserva che la lesione di un diritto sancito dai Trattati (come il diritto dei lavoratori UE alla libera circolazione), può ammettersi solo in funzione del soddisfacimento di imperative ragioni di ordine pubblico e, peraltro, non deve eccedere quanto strettamente necessario alla tutela delle stesse ragioni. Circa la legislazione italiana in questione, dunque, la Commissione osserva che essa introduce dei limiti talmente penetranti alla libera circolazione, in Italia, dei docenti di altri Stati membri, da non potersi giustificare nemmeno in base al pur rilevante interesse pubblico a garantire l'adeguata preparazione degli insegnanti delle scuole italiane. Infatti, la stessa conformazione “standard” del tipo di esame introdurrebbe un limite sproporzionato, dal momento che il livello di conoscenza della lingua nella quale si insegna, non può essere lo stesso in tutti i casi, ma deve adeguarsi ai diversi tipi di materia. Inoltre, abilitati al rilascio degli attestati di conoscenza dell'italiano, necessari all'acquisizione della qualifica di docente in Italia, sarebbero solo i due atenei suddetti, mentre nessun'altra patente verrebbe riconosciuta a sia pur prestigiose Istituzioni di altri Stati membri, sicuramente in grado di verificare con la stessa puntualità la padronanza della lingua italiana. Infine, in contrasto con la Direttiva di cui sopra, la conoscenza dell'italiano viene considerata requisito preliminare al “riconoscimento”, laddove essa può costituire soltanto oggetto di accertamento successivo.

Stato della Procedura

Il 28 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2010/4038 – ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 45 del TFUE, che sancisce il principio della "libertà di circolazione" dei cittadini di ogni Stato UE nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione. La normativa italiana lesiva di tale principio è stata riscontrata nell'art.1, par.1, della Legge 143/2004, che determina i criteri per la formazione delle graduatorie degli insegnanti, in ordine alle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 (tabelle A1, A3 e A4 allegate alla stessa Legge). In seguito, la violazione suddetta sarebbe stata perpetuata dalle disposizioni dell'allegato 2 del D.to Min.le n. 42/2009, indicanti i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie, di cui sopra, per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011. Dall'insieme di tutti i provvedimenti sopra menzionati risulta che gli insegnanti - in possesso di determinati titoli professionali rilasciati esclusivamente da Istituzioni italiane (cioè a seguito della frequentazione del corso biennale "SSIS", ovvero dello specifico corso presso le "Scuole quadriennali di didattica della musica") - sono collocati, nelle predette graduatorie, in posizione più vantaggiosa, rispetto ai soggetti che si trovino in possesso di titoli comparabili conseguiti in altri Stati membri. Nello specifico, risulta alla Commissione che i soggetti detentori dei suddetti titoli italiani abbiano diritto al conteggio, ai fini del collocamento in graduatoria, di 30 punti supplementari, rispetto ai portatori di attestati comparabili rilasciati all'estero. Al riguardo, le Autorità italiane sostengono che i punti di vantaggio sarebbero in realtà 24, dal momento che 6 punti, dei 30 suddetti, verrebbero attribuiti a tutti i detentori di titoli professionali, anche conseguiti in altri Paesi membri. Di rimando, la Commissione replica di essere a conoscenza di alcune sentenze emesse dal TAR Lazio, con le quali si sarebbe disposto, con efficacia retroattiva, che i 6 punti in questione non potessero essere attribuiti ai titolari di qualifiche europee, per cui il vantaggio degli insegnanti italiani su quelli comunitari sarebbe, effettivamente, di 30 punti. La Commissione rileva, pertanto, che il sistema italiano determinerebbe, per quanti sono in possesso di certi titoli professionali stranieri (quand'anche riconosciuti in Italia), uno svantaggio rispetto agli intestatari di titoli italiani comparabili. Tale circostanza, unita al fatto che i soggetti muniti di titolo straniero sono prevalentemente lavoratori migranti da altri Stati UE, si tradurrebbe in una discriminazione di questi ultimi rispetto all'accesso al mercato italiano del lavoro. In quanto consapevoli di detta limitazione, gli stessi migranti sarebbero disincentivati dal trasferirsi in Italia, subendo, di fatto, un ostacolo alla libertà di circolare nel territorio italiano, a dispetto del principio riconosciuto dall'art. 45 TFUE, di cui sopra. L'Italia replica che il favore accordato ai titoli italiani è giustificato: 1) dal fatto che gli stessi attribuirebbero una maggiore conoscenza delle materie insegnate in Italia; 2) dall'esigenza di indennizzare i frequentanti della mancata valutazione, nelle rispettive graduatorie, del periodo di insegnamento coevo al corso. Riguardo al primo punto, la Commissione osserva che - ove un titolo straniero, attinente al campo della preparazione professionale dei docenti, venga "riconosciuto" in Italia - il suo possessore deve ritenersi idoneo ad operare, senza motivo di riserva, nel sistema italiano della pubblica istruzione.

Stato della Procedura

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2009/2268	Stipula di alcuni accordi in materia di pesca con Libia, Tunisia e Egitto	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	MM ex 260 C-249/08	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2009/2268 - ex art. 258 del TFUE**

“Stipula di alcuni accordi in materia di pesca con Libia, Tunisia e Egitto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato l'art. 3, paragrafi 1 e 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli artt. 1 e 2 della Decisione 74/393/CEE del Consiglio, per aver stipulato una serie di accordi, in materia di pesca, con Libia, Tunisia ed Egitto. Il sopra menzionato art. 3 stabilisce, al par. 1, che l'Unione europea vanta, nel settore relativo alla conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, una competenza esclusiva, per cui i singoli Stati UE non hanno il potere di regolare la materia in questione. Il paragrafo 2 del medesimo art. 3 aggiunge, inoltre, che all'Unione europea spetta una competenza, del pari esclusiva, in ordine alla conclusione di accordi internazionali con paesi terzi, nei casi in cui tale potestà esclusiva è espressamente prevista in un atto legislativo dell'Unione stessa, o quando la medesima è imprescindibile per consentire alla UE di esercitare le sue attribuzioni al livello interno o, infine, quando tali accordi internazionali presentino un impatto su norme unionali e non puramente interne ai singoli Stati membri. Di conseguenza, la Decisione 74/393/CEE stabilisce che, ogni qualvolta gli Stati dell'Unione stipulino, o rinnovino, accordi di cooperazione economica ed industriale con paesi terzi od organizzazioni internazionali, debbano notificarne il contenuto alla Commissione. In tal modo, quest'ultima viene messa in condizione di verificarne tempestivamente la conformità alle politiche comuni ed evitare, quindi, che contraddicano la competenza esclusiva della UE. Tale disciplina unionale riproduce, sostanzialmente, l'assetto normativo comunitario così come risultava all'epoca in cui gli Accordi contestati, stipulati dall'Italia, sono stati conclusi. Precisamente, la legislazione comunitaria vigente all'epoca dei suddetti Accordi - che la Commissione ritiene essere stata violata in ragione degli stessi - prevedeva, all'art. 3, par. 1, lettera e) del Trattato CE, in combinato disposto con l'art. 32 e con l'allegato I del medesimo Trattato, che la Comunità europea (ora sostituita dalla UE) avesse competenza esclusiva a stipulare convenzioni con soggetti terzi nel settore della pesca. Successivamente, tale spettanza esclusiva veniva ribadita con la Decisione del Consiglio del 3/11/76. Pertanto, la Commissione ritiene incompatibili con il regime UE, sopra delineato, una serie di “memoranda of understanding”, “protocolli” e “intese” per l'attuazione di accordi bilaterali in materia di pesca, che l'Italia ha concluso con alcuni paesi terzi mediterranei. In forza di detti accordi, l'Italia si è vista riconoscere, per le sue navi, forme di accesso alle acque territoriali dei paesi succitati, ai fini dell'esercizio della pesca. In proposito, la Commissione europea sostiene che l'Italia, ai sensi del sopra menzionato art. 3 del TFUE, non aveva il potere di negoziare tali accordi, dal momento che gli stessi incidono sulla politica unionale in materia di pesca. Inoltre, si addebita all'Italia l'ulteriore violazione degli obblighi di notifica imposti dalla Decisione 3/11/76 di cui sopra, in quanto la Commissione non sarebbe stata edotta delle “intese” in questione.

Stato della Procedura

Il 27/9/2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 2 – Pesca**Procedura di infrazione n. 1992/5006** - ex art. 260 del TFUE

"Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza del 29/10/2009, C-249/2008, con la quale la Corte di Giustizia UE ha constatato l'inottemperanza dello stesso Stato membro agli obblighi di cui all'art. 1 del Reg. 2241/87/CEE e agli artt. 2 e 31 del Reg. 2847/93/CEE, sul divieto di detenzione ed uso di "reti da posta derivanti", come responsabili del depauperamento del patrimonio ittico mediterraneo. I punti sottolineati dalla sentenza suddetta sono due: 1) mancanza di controlli, ispezioni e attività di sorveglianza in genere - efficaci e frequenti - sull'esercizio della pesca, onde individuare le infrazioni ai divieti comunitari di detenzione e uso di reti da posta come quelle sopra indicate; 2) difetto - una volta individuate le violazioni - di applicazione di provvedimenti sanzionatori effettivamente incisivi, in grado di neutralizzare il vantaggio economico derivante dalla violazione. Circa il primo punto, la Commissione deriva, dalle informazioni fornite dalle Autorità italiane, che il compito di eseguire i compiti suddetti pertiene essenzialmente al Corpo della Guardia Costiera. Quest'ultimo, operato da una molteplicità di altre funzioni (soccorso in mare, sicurezza marittima, protezione dell'ambiente marino e, da ultimo, controllo dei poderosi flussi migratori facenti seguito alla c.d. "primavera araba"), considera il monitoraggio sulla legalità della pesca come ufficio puramente secondario, cui non sono dedicate né risorse materiali specifiche né razionali programmazioni dei relativi interventi. Peraltro, si ravvisano: la mancanza di coordinamento della Guardia Costiera con altre strutture competenti (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato), nonché la scarsa qualità delle verifiche (il personale preposto ai controlli ignora le procedure di valutazione c.d. volume/lunghezza, essenziali ad un efficiente monitoraggio). Peraltro, il taglio al bilancio della Guardia Costiera ha comportato, per il 2011, la decurtazione di un terzo delle già insufficienti ispezioni. I controlli esistenti, inoltre, non vengono condotti su tutta la filiera della pesca (ad esempio sull'immissione del pescato sul mercato), ma solo sulle attività espletate in mare, per cui la loro efficacia risente un'ulteriore menomazione. Quanto al secondo punto evidenziato dalla sentenza, relativo all'inesistenza di sanzioni efficaci contro i trasgressori, la Commissione riconosce che il sistema repressivo italiano, se pure adeguato in via astratta, è nel concreto deficitario e non vanifica il prodotto della violazione: si rilevano solo 41 procedimenti attivati nel 2010, nessuno di tipo penale, culminati per lo più nell'irrogazione della modesta sanzione amministrativa di € 2000 (a fronte di una previsione normativa nazionale oscillante dai 1000 ai 6000 Euro), in nessun caso accompagnata dalla confisca degli strumenti vietati né dalla sospensione della licenza di pesca.

Stato della Procedura

Il 29/9/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 260 TFUE (Causa C-249/08).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo, in quanto impone un incremento notevole delle attività di monitoraggio richieste dalla Commissione.

PAGINA BIANCA

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0432	Mancato recepimento della Direttiva 2011/84/UE del Consiglio, del 20 settembre 2011, che modifica la Direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/0372	Mancato recepimento della Direttiva 2010/84/UE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2012, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2012/0370	Mancato recepimento della Direttiva 2010/53/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/2231	Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2012/0432 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/84/UE del Consiglio, del 20 settembre 2011, che modifica la Direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ordinamento italiano, della Direttiva 2011/84/UE del Consiglio, del 20 settembre 2011, che modifica la Direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III.

L'art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 ottobre 2012, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la presente Direttiva, nell'ordinamento italiano, a mezzo di Decreto del Ministero della Salute in data 5 novembre 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute**Procedura di infrazione n. 2012/0372** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/84/UE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2012, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2010/84/UE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2012, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

L’art. 3 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 21 luglio 2012, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/84/UE mediante il Decreto Legge n. 216 dell’11 dicembre 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Salute**Procedura di infrazione n. 2012/0370 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/53/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ordinamento italiano, della Direttiva 2010/53/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti.

L'art. 31 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 27 agosto 2012, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/53/UE, in oggetto, mediante il Decreto Legge 1 dicembre 2012, n. 216.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Salute**Procedura di infrazione n. 2011/2231** – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE, segnatamente con riferimento alle disposizioni contenute agli artt. 3 e 5, paragrafo 2 della stessa. Quest'ultimo articolo prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, entri in vigore il divieto di allevare le galline ovaiole in gabbie “non modificate”, con il conseguente obbligo di sostituire le medesime, dalla stessa data, con gabbie “modificate”. Queste ultime corrispondono ad una tipologia di gabbia dotata di requisiti ulteriori, rispetto a quelli delle gabbie “non modificate”, ai fini del miglioramento della salute animale. Ad esempio: le gabbie “modificate” devono presentare una superficie, per ovaiole, di almeno 750 centimetri quadri, a fronte del minimo di 550 centimetri quadri richiesto per le gabbie “non modificate”; le mangiatoie devono presentare una lunghezza minima di 12 centimetri, a fronte di quella minima di 10 per le gabbie “non modificate”; per le gabbie di nuovo tipo, inoltre, sono previsti diversi accorgimenti per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili. L'art. 3 della Direttiva, peraltro, ribadisce il divieto suddetto, imponendo agli Stati membri dell'Unione, a partire dal 1° gennaio 2012, di adoperarsi per imporre, a tutti i proprietari o detentori di ovaiole, di rispettare le prescrizioni di cui sopra. La Commissione ritiene tuttavia, riguardo alla situazione dell'Italia (insieme ad altri Stati UE), che la stessa non abbia, alla data del 1° gennaio 2012, garantito l'adeguamento alla normativa europea in questione. Tale situazione, di inadempimento agli obblighi sanciti dalla Dir. 1999/74/CE, risulterebbe confermata dai dati a disposizione della Commissione, confermati peraltro da funzionari italiani che hanno partecipato a riunioni con i servizi della Commissione stessa: al 1° gennaio 2012, risultavano ancora in uso in Italia, in 369 aziende e quindi per un totale di 18 milioni di ovaiole, gabbie del tipo “non modificato”. Le Autorità italiane, segnatamente il Ministero dell'Ambiente, hanno replicato quanto segue: 1) che a livello di attuazione normativa, la Direttiva in oggetto è stata recepita, nell'ordinamento italiano, tramite Decreto Legislativo 267/2003; 2) che, prima della scadenza della data del 1° gennaio 2012, dal momento che le prescrizioni comunitarie – come recepite peraltro dal suddetto decreto – non erano ancora vincolanti, è stato possibile soltanto esprimere ripetuti richiami, nei confronti degli allevatori, all'introduzione delle nuove gabbie, rimanendo esclusa la possibilità di comminare sanzioni effettive contro i renitenti; 3) che, comunque, una volta divenuta cogente la nuova normativa, e quindi dal 1° gennaio 2012, le Autorità italiane stesse hanno approntato un “piano d'azione” che prevede una serie di attività di ispezione da espletarsi in due cicli, di cui il primo dal 1° gennaio 2012 al 29 febbraio 2012 ed il secondo da Luglio 2012; 4) che, a seguito delle suddette ispezioni, sono già state comminate 317 sanzioni contro i trasgressori delle disposizioni comunitarie in oggetto, nonchè emesse 7 revoche dell'autorizzazione all'allevamento delle ovaiole. Le Autorità italiane ritengono, pertanto, che l'Italia sia assolutamente in regola rispetto all'osservanza della disciplina unionale in questione.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

PAGINA BIANCA

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/2165	Cattiva attuazione della normativa sul Cielo unico europeo. Regolamento n. 2150/2005	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/0431	Mancato recepimento della Direttiva 2011/75/UE della Commissione, del 2 settembre 2011, recante modifica della Direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2012/0372	Mancato recepimento della Direttiva 2010/84/UE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2012, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2012/0285	Mancato recepimento della Direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2012/0280	Mancato recepimento della Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la Direttiva 2002/6/CE	MM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 6 2012/0197	Mancato recepimento della Direttiva 2010/10/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2008/2097	Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	RC (369/11)	Si	Stadio invariato
Scheda 8 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/2165 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva attuazione della normativa sul Cielo unico europeo. Regolamento n. 2150/2005”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea sostiene che l'Italia non ha dato attuazione, in modo completo, né all'art. 2, paragrafi 4 e 5, del Regolamento n. 550/2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo, né all'art. 4, paragrafo 1, lett. m) del Regolamento n. 2150/2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo. Il suddetto art. 2, paragrafi 4 e 5, impone alle Autorità di vigilanza sul traffico aereo, appartenenti ai singoli Stati membri della UE, di concludere tra di loro delle intese “transfrontaliere”. Scopo di queste ultime è quello di regolare la navigazione aerea di ciascuno Stato, che risulti parte della negoziazione in questione, nello spazio aereo di responsabilità dell'altro Stato paciscente (o degli altri Stati paciscenti). Ora, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia completamente dato seguito al dovere sopra prescritto, relativo alla conclusione delle intese suddette, dal momento che, nel suo rapporto del 2010 sull'attuazione del Cielo unico europeo, l'Italia stessa ha riconosciuto di non avere, ancora, stipulato un tale tipo di accordo con lo Stato UE rappresentato dalla Repubblica di Malta. Quanto all'art. 4, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento n. 2150/2005, sopra indicato, lo stesso prevede che gli Stati membri valutino e riesaminino le procedure per lo spazio aereo e i risultati delle operazioni, nell'ambito dell'uso “flessibile” dello spazio aereo ai fini della gestione strategica del medesimo (livello I). Si precisa che il concetto di uso “flessibile”, elaborato dapprima dall'ICAO e, quindi, ripreso e perfezionato da EUROCONTROL, rimanda alla necessità di garantire che lo spazio aereo stesso unionale venga “equamente” sfruttato, per esigenze sia militari che civili. Al riguardo, nella Relazione annuale sull'uso flessibile dello spazio aereo, pubblicata da Eurocontrol, le Autorità italiane comunicavano di non disporre, in quel periodo, di procedure adeguate per eseguire il riesame delle procedure, come imposto dal suddetto art. 4 del Reg. 2150/2005. La Commissione europea ritiene che l'Italia risulti, ancora, inadempiente agli obblighi stabiliti da entrambi le disposizioni sopra menzionate. Infatti, il 5 aprile 2012, le Autorità italiane informavano la Commissione che le intese transfrontaliere, ancora non stipulate, sarebbero state senz'altro concluse nell'imminenza, senza tuttavia fornire un calendario preciso di attuazione di dette stipule. Quanto all'obbligo di eseguire la revisione delle procedure di navigazione aerea esistenti, l'Italia precisava, ancora, che un apposito gruppo di lavoro stava elaborando una proposta legislativa in modifica della normativa nazionale al riguardo, risalente al 1981 ma sostanzialmente conforme al suddetto Regolamento 2150/2005. Anche in proposito, non veniva fornito nessun calendario delle operazioni divise.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Ai fini del superamento della presente procedura, il 22 dicembre 2012 la Commissione europea è stata edotta, da parte delle competenti Autorità italiane, che il 12 ottobre 2012 è stato concluso un accordo con la Repubblica di Malta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, par. 4 e 5 del Reg. 550/2004. Quanto all'attuazione dell'art. 4, par. 1, lett. m) del Reg. 2150/2005, è stato predisposto un articolato che verrà inserito nel nuovo atto di intesa ex art. 1 del D. L. 237/2004 e art. 691 bis del Codice della Navigazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/0431 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/75/UE della Commissione, del 2 settembre 2011, recante modifica della Direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell’ambito dell’ordinamento italiano, della Direttiva 2011/75/UE della Commissione, del 2 settembre 2011, recante modifica della Direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo.

Ai sensi dell’art. 3 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 5 ottobre 2012, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/75/UE mediante Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 27 dicembre 2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/0372 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/84/UE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2012, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell’ambito dell’ordinamento italiano, della Direttiva 2010/84/UE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2012, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

Ai sensi dell’art. 3 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 21 luglio 2012, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 20 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva in oggetto mediante il Decreto Legge 11 dicembre 2012, n. 216.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/0285 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell’ambito dell’ordinamento italiano, della Direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 30 giugno 2012, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 17 luglio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/94/UE mediante il Decreto Legislativo n. 2 del 16 gennaio 2013.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 5 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/0280 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la Direttiva 2002/6/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell’ambito dell’ordinamento italiano, della Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la Direttiva 2002/6/CE.

Ai sensi dell’art. 14 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 19 maggio 2012, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 17 luglio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/65/UE mediante l’art. 8 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/0197 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, nell'ambito dell'ordinamento italiano, della Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

Ai sensi dell'art. 18 della stessa, gli Stati membri sono obbligati, entro il 27 febbraio 2012, ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nell'ambito dei rispettivi ordinamenti interni. Essi comunicano immediatamente tali misure alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti attuativi sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 21 marzo 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Si precisa che, nella riunione del 21 marzo 2013, la Commissione europea ha deciso di archiviare la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 7 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2097 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva che le Direttive n. 91/440/CEE e n. 2001/14/CE, relative alla liberalizzazione del settore dei servizi di trasporto ferroviario, non sono state correttamente applicate. L'art. 6 della Dir. 2001/14/CE dispone che le funzioni “essenziali” - consistenti nel potere di concedere, ai vari prestatori di servizi di trasporto ferroviario, il diritto di utilizzare la rete ferroviaria - vengano svolte da enti che non siano dipendenti, loro stessi, da imprese che erogano i medesimi servizi di trasporto. Infatti, la circostanza che l'ente titolare delle “funzioni essenziali” - che debbono essere esercitate in modo da far salva la concorrenza nell'ambito del mercato ferroviario - sia collegato con operatori esercenti un'attività economica relativa allo stesso mercato, comprometterebbe la sua neutralità. La normativa italiana, al riguardo, attribuisce le “funzioni essenziali” alla “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A”, controllata dalla holding “Ferrovie dello Stato” che controlla, altresì, la società ferroviaria “Trenitalia”. Pertanto, l'ente titolare delle funzioni essenziali è controllato al 100% da un altro ente (la holding), il quale, in quanto controlla, sempre al 100%, un terzo ente prestatore di servizi di trasporto ferroviario, di fatto si identifica con quest'ultimo. Infatti, se da un punto di vista formale non è la holding ad esercitare l'attività economica (quest'ultima è infatti giuridicamente imputabile alla controllata “Trenitalia”), è indubitabile che, sotto il profilo sostanziale ed economico, è la stessa holding ad essere imprenditrice ferroviaria, attraverso il controllo al 100% della medesima “Trenitalia” (un controllo totalitario è un'identificazione). Quindi le “funzioni essenziali” sarebbero attribuite, in Italia, ad un ente (RFI S.p.A.), del tutto dipendente da un altro ente (la holding), il quale si immedesima in un'impresa di trasporto ferroviario. Pertanto, il titolare delle “funzioni essenziali” non opererebbe in condizioni di imparzialità. Invero, la Commissione non esclude, in linea teorica, che una società “controllata” da una “holding” possa essere indipendente da quest'ultima, ma sottolinea che - in quanto, normalmente, sussiste una dipendenza - spetta all'Italia dimostrare l'esistenza di circostanze, peculiari al caso concreto, che dimostrino il contrario: fondamentale, in merito, sarebbe la prova (non ancora prodotta) dell'esistenza di prescrizioni normative o statutarie che, derogando alle comuni regole societarie, sottraessero alla società “holding” la possibilità, spettante quale socio di maggioranza, di revocare arbitrariamente gli amministratori della controllata titolare delle “funzioni essenziali”. Ove la “holding” fosse effettivamente spogliata di un tale potere, non potrebbe più agitare la minaccia della destituzione degli amministratori della controllata, per piegare i medesimi ai suoi dettami. Da ultimo, la Commissione rileva che l'“Autorità di regolamentazione”, che dovrebbe garantire il rispetto di tutte le prescrizioni anzidette, viene in concreta resa impotente dal fatto che l'ordinamento italiano non le consente di infliggere sanzioni pecuniarie ai trasgressori.

Stato della Procedura

Il 22/8/2011 è stato notificato un ricorso ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per il superamento della procedura, l'Italia dovrebbe, tra l'altro, dotare l'Autorità di regolamentazione di un potere sanzionatorio pecuniario. Ne deriverebbe un aumento delle entrate statali.

Scheda 8 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2007/4609 - ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 4 del Regolamento n. 3577/92, il quale applica ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) il principio della “libera prestazione dei servizi”. In base a detto articolo, le Amministrazioni Pubbliche degli Stati membri possono stipulare contratti di affidamento, a determinate imprese, dell'erogazione del servizio di trasporto marittimo, a condizione, tuttavia, che gli affidamenti stessi vengano effettuati in base a regole non discriminatorie, senza privilegiare gli armatori nazionali rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione europea. Ove, infatti, l'appalto o la concessione di servizi fossero attribuiti, dalla Pubblica Amministrazione di uno Stato UE, tramite applicazione di un trattamento di favore nei confronti dei candidati “domestici” a scapito di quelli “transfrontalieri”, ne deriverebbe una lesione della libertà, riconosciuta ai secondi, di fornire i loro servizi all'interno dello stesso Stato. Pertanto, la legislazione europea dispone che, normalmente, gli affidamenti di servizi pubblici, da parte delle P.A. degli Stati membri UE, venga effettuata attraverso procedure di pubblica gara, ritenute più idonee, rispetto ad altre, a garantire la parità di trattamento degli operatori che vi partecipano. Ora, con riguardo all'affidamento, da parte della P.A. del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole, risulta che lo Stato italiano ha, in passato, attribuito il medesimo servizio a ciascuna delle imprese del gruppo Tirrenia, tramite apposite Convenzioni la cui stipula, al momento, non era stata obbligatoriamente subordinata all'esperimento di un pubblico concorso. Scadute tali Convenzioni il 31 dicembre 2008, il riaffidamento del servizio in questione si sarebbe dovuto informare al rispetto di regole non discriminatorie per gli operatori transfrontalieri e, quindi, procedere per gara pubblica. Per converso, risulta che le convenzioni in oggetto, già scadute, siano state prorogate dapprima dall'art. 1, comma 999, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (senza indicazione della scadenza della proroga) e, da ultimo, dall'art. 19 ter, paragrafo 6, del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, fino al termine del 30 settembre 2010. Le Autorità italiane precisavano, tuttavia, che alla data da ultimo citata i nuovi operatori, selezionati in base a pubblica gara europea, sarebbero stati pronti a subentrare ai vecchi concessionari, dal momento che, alla data stessa, i procedimenti concorsuali, di riaffidamento del servizio, si sarebbero definitivamente ultimati. A dispetto di tali pronostici, le Autorità italiane informavano la Commissione, il 10/9/2010, che le gare di affidamento già indette, relative a certi segmenti del servizio, non erano giunte a conclusione perché collegate al processo di privatizzazione dei vecchi concessionari, che all'epoca aveva subito un'interruzione. Peraltro, con Legge del 1° ottobre 2010 n. 163, l'Italia prorogava ulteriormente le Convenzioni relative ad altri segmenti del servizio, per i quali non si era provveduto all'indizione di alcun procedimento concorsuale di riaffidamento. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto la situazione italiana incompatibile con il principio della libera prestazione dei servizi, come applicato al settore di riferimento.

Stato della Procedura

In data 21 giugno 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Tutela del consumatore

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEL CONSUMATORE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/4094	Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e ai circuiti "tutto compreso"	MM	Sì	Nuova procedura

Scheda 1 – Tutela del consumatore**Procedura di infrazione n. 2012/4094 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e ai circuiti “tutto compreso”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione dell'art. 7 della Direttiva 90/314/CE, concernente la tutela del consumatore di servizi di organizzazione di viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”. Il predetto art. 7, in particolare, ha stabilito un preciso obbligo in capo all'organizzatore e/o il venditore di viaggi, i quali siano parte di un contratto di erogazione dei servizi di cui sopra. Tali soggetti, infatti, sono tenuti a dimostrare di essere assistiti da garanzie tali da renderli in grado, ove falliscano o risultino altrimenti insolventi, di assicurare comunque il rimpatrio del cliente e il rimborso dei fondi da esso depositati. Sul punto, la giurisprudenza UE ha specificato che la norma unionale in questione può ritenersi davvero recepita, in uno Stato della stessa UE, se la legislazione nazionale di quello stesso Stato non si limita a prevedere sulla carta l'obbligo di cui alla norma stessa, ma garantisce che il suddetto obbligo venga, in concreto, pienamente adempiuto. Il legislatore italiano ha recepito l'art. 7, di cui sopra, attraverso il combinato disposto dell'art. 51 del Decreto Legislativo n. 79 del 23/05/11 e della disciplina contenuta nel Decreto Ministeriale n. 349/1999. Ai sensi di tale normativa nazionale, il soddisfacimento delle ragioni dei consumatori, come dal predetto art. 7 della Dir. 90/314/CE, viene assicurato da un “Fondo nazionale di garanzia” istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Detto Fondo è alimentato, annualmente, dal versamento della quota del 2% del premio, che gli operatori del settore turistico pagano per l'assicurazione “obbligatoria” prevista dall'art. 50 dello stesso Decreto 79/2011. Quanto alle domande di rimborso, le stesse sono soggette al termine di prescrizione comune applicato ai diritti di credito. Al riguardo, le Autorità UE ritengono che il Fondo di cui si tratta non sia adeguato – e in ragione dell'insufficienza del suo ammontare e a motivo della lentezza delle procedure di rimborso – ad assicurare “effettivamente” ai clienti dei tour operators il ristoro cui avrebbero diritto, ex art. 7 succitato. Infatti, ancora nell'autunno 2012, dovevano essere soddisfatte le istanze di rimborso relative a fallimenti risalenti al 2009. Le Autorità italiane hanno addotto, tuttavia, che l'insufficienza del Fondo in parola verrebbe compensata dalla previsione, contenuta nella normativa nazionale di cui sopra, per cui i “tour operators” potrebbero stipulare, oltre all'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 50 sopra citato, assicurazioni facoltative, a tutela della clientela in caso di insolvenza degli operatori stessi. In risposta, la Commissione ha replicato che non sarebbe corretto, nei confronti del consumatore, subordinare la sua protezione all'esistenza di un'assicurazione puramente opzionale.

Stato della Procedura

Il 24/10/12 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Con nota del 17/12/12, la “PCM – Dipartimento per lo sport” ha comunicato, alla Commissione europea, che a sostegno del Fondo presso la PCM stessa, predisposto in garanzia dei clienti dei tour operators insolventi, verranno versati ulteriori finanziamenti. Verrà inoltre aumentato il premio di assicurazione a carico dei privati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La necessità di integrare le risorse del “Fondo nazionale di garanzia”, per la parte non coperta dall'aumento del premio assicurativo a carico dei privati, produrrà un aumento della spesa pubblica.

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII

PREGIUDIZIALI

PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

RINVII PREGIUDIZIALI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C - 370/12	Meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'Euro – Decisione 2011/199/UE – Modifica dell'articolo 136 TFUE – Validità – Articolo 48, paragrafo 6, TUE – Procedura di revisione semplificata – Trattato MES – Politica economica e monetaria – Competenza degli Stati membri	sentenza	No

Scheda 1 – Affari economici e finanziari**Rinvio pregiudiziale n. C-370/12 - ex art. 267 del TFUE****“Meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze**Violazione**

Alla Corte di Giustizia è stato richiesto, da un giudice irlandese, di interpretare le norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relative alle competenze “esclusive” spettanti alla stessa Unione, nonché di valutare la compatibilità, con di tali norme, dell'adesione e della ratifica, da parte della Repubblica di Irlanda, del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità (c.d. MES). Detto Trattato MES è stato stipulato non da tutti gli Stati membri UE, ma solo da quelli che hanno adottato l'Euro. Scopo di tale Trattato è l'istituzione di un organismo permanente, distinto dagli Stati contraenti, cooperante alla stabilità economica e finanziaria della zona Euro stessa. In vista di tale finalità, l'organismo istituito è legittimato a concedere prestiti agli Stati contraenti, i quali versino o rischino di versare in condizioni di grave crisi finanziaria, sul presupposto, in ogni caso, che il prestito sia necessario ad evitare l'estensione della crisi a tutta l'area euro nel suo complesso. A tal proposito, si chiede alla Corte di chiarire se l'esistenza di un simile meccanismo contrasti con le norme del TFUE che prevedono come, in determinati settori, unica legittimata a decidere sia l'Unione europea a mezzo dei suoi organi, e non i singoli Stati, tantomeno quando non rappresentino l'intera compagine dei Paesi membri della UE medesima. Vengono in primo luogo indicati gli artt. 3, par. 1, lett. c) e 127 del TFUE, che devolvono all'Unione la competenza esclusiva sulla “politica monetaria”. Al riguardo, la Corte ha chiarito che l'attività creditizia dell'organismo creato dal MES non usurpa le funzioni, in tema di politica monetaria, della Banca Centrale Europea (BCE) e delle altre Istituzioni unionali: infatti la politica monetaria della UE è indirizzata principalmente a garantire la stabilità dei prezzi, attraverso gli strumenti dell'emissione di moneta e della regolazione del tasso di interesse dei prestiti, laddove l'organismo predetto non può assumere tali provvedimenti, limitandosi ad erogare finanziamenti finalizzati alla stabilità finanziaria dell'Eurozona. Pertanto, ove pure tali erogazioni creditizie influiscano sul livello dei prezzi, un tale effetto sarà puramente secondario e non diretto. La Corte, poi, si pronuncia sull'eventuale incompatibilità dell'Accordo costitutivo del MES con la disciplina di cui all'art. 3, par. 2 del TFUE, che riconosce solo alla UE il potere di stipulare accordi internazionali che modifichino norme UE o ne mutino la portata. Si chiede, in particolare, se il Trattato MES, con la previsione dei meccanismi di prestito predetti, non interferisca con le funzioni che il diritto UE attribuisce, in punto di politica economica, agli organi dell'Unione medesima. A tale riguardo, la Corte di Giustizia ha sottolineato come, nel dominio della politica economica, la UE detenga solo un potere di “coordinare” le politiche dei singoli Stati membri (artt. 2 e 5 TFUE) e non di svolgere un'azione integrata e comune. Con tale funzione di mero coordinamento, pertanto, non striderebbe l'istituzione, da parte del MES, di un organismo “permanente”, tanto più che l'art. 13, par. 3, co 2°, del Trattato MES stesso prevede che i prestiti del competente organismo, istituito da tale Trattato, dovranno essere erogati dietro condizione della piena conformità alle misure di coordinamento delle politiche economiche disposte dalla UE.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-370/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-182/11 e C-183/11	Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Amministrazione aggiudicatrice che esercita su un’entità affidataria, giuridicamente distinta da essa, un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi – Insussistenza di un obbligo di organizzare una procedura di aggiudicazione secondo le norme del diritto dell’Unione (affidamento cosiddetto “in house”) – Entità affidataria controllata congiuntamente a più enti locali territoriali – Presupposti di applicabilità dell’affidamento “in house”	sentenza	No
Scheda 2 C-502/11	Appalti pubblici di lavori – Direttiva 93/37/CEE – Principi di parità di trattamento e di trasparenza – Ammissibilità di una normativa che limita la partecipazione delle gare d’appalto alle società che esercitano un’attività commerciale, con esclusione delle società semplici	ordinanza	No
Scheda 3 C-159/11	Interpretazione degli articoli 1, paragrafo 2, lettere a) e d), e 28, nonché dell’allegato II, categorie nn. 8 e 12, della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Attribuzione senza gara di appalto – Prestazione di servizio consistente nello studio e nella valutazione della vulnerabilità sismica di diversi ospedali – Contratti conclusi tra due amministrazioni pubbliche, delle quali un’università come prestatore di servizi – Contratti a titolo oneroso con corrispettivo non superiore ai costi sostenuti	sentenza	No
Scheda 4 C-465/11	Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d) – Direttiva 2004/17/CE – Articoli 53, paragrafo 3, e 54, paragrafo 4 – Appalti pubblici – Settore dei servizi postali – Criteri di esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto – Errore grave nell’esercizio dell’attività professionale – Tutela dell’interesse pubblico	sentenza	No

Scheda 1 – Appalti**Rinvii pregiudiziali nn. C- 182/11 e C- 183/11 - ex art. 267 del TFUE****“Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

E' stato chiesto alla Corte di Giustizia UE, dal Consiglio di Stato italiano, di interpretare la normativa UE in tema di affidamento diretto, da parte di una Pubblica Amministrazione (P.A.), di una commessa ad una società "in house". Di norma, per il diritto unionale, i lavori, forniture e servizi pubblici possono essere affidati, da una P. A. solo ad operatori economici vincitori di un'apposita procedura di concorso. Tuttavia, una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia ha consentito alle P. A. di attribuire le proprie commesse per chiamata "diretta" - quindi in difetto di concorso - ove l'operatore affidatario sia una società "in house". Affinchè sussista una società "in house", debbono ricorrere determinate condizioni. Fra queste, quella per cui la società stessa deve essere interamente posseduta da Amministrazioni pubbliche, nonché quella, ulteriore, per cui le Amministrazioni pubbliche che hanno deciso l'affidamento si trovino ad esercitare, sulla società in questione, un controllo tanto penetrante, quanto quello relativo ai propri servizi. Ora, il requisito del "controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi" ricorre quando l'Amministrazione si trova in una posizione tale, rispetto alla società affidataria, da poterne influenzare le scelte "più importanti". Nel caso di specie e all'epoca dei fatti, il Comune di Varese, quello di Cagno e quello di Solbiate avevano affidato alla società Aspem, posseduta da diversi Comuni fra cui gli stessi committenti, i rispettivi servizi di igiene urbana. Il Comune di Varese possedeva il capitale della Aspem quasi per intero, mentre Cagno e Solbiate possedevano, ciascuno, la quota di capitale corrispondente ad un'azione, avendo tuttavia stipulato, fra di loro e insieme ad altri Comuni partecipanti, un patto "parasociale" con il quale ottenevano il diritto ad essere consultati circa determinate operazioni della Aspem, oltre a quello di nominare un membro sia del Consiglio sindacale sia del Consiglio di Amministrazione. Al riguardo, la Corte ha precisato che, quando due o più P.A. affidano, ad una società al cui capitale sociale partecipano, una pubblica commessa, il requisito del "controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi" deve sussistere nei confronti di ciascuna delle Amministrazioni che hanno effettuato l'affidamento. Diversamente, la società sarà "in house" esclusivamente a quella, fra le Amministrazioni affidanti, che effettivamente eserciterà sulla medesima un controllo assimilabile a quello esercitato sui propri servizi. Nel caso di specie, dunque, la Corte ha ritenuto che un controllo, del tipo predetto, sussiste per il Comune di Varese (socio quasi totalitario e quindi in grado di influenzare le scelte più rilevanti della società), ma non per i Comuni di Cagno e Solbiate, i quali, all'influenza assolutamente irrilevante attribuita dal possesso di una frazione esigua di capitale sociale (un'azione), uniscono solo i diritti, predetti, attribuiti loro da un patto "parasociale" la cui efficacia risulta puramente "obbligatoria". In altri termini, il mancato rispetto della volontà dei Comuni di Cagno e Solbiate - circa le scelte più significative della società - non potrebbe, mai, essere sanzionato con l'invalidazione delle nomine e delle opzioni espresse senza il loro consenso.

Stato della Procedura

Il 29 novembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso i rinvii riuniti C-182/11 e C-183/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C- 502/11** - ex art. 267 del TFUE

"Appalti pubblici di lavori – Direttiva 93/37/CEE – Articolo 6"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Alla Corte di Giustizia UE, il Consiglio di Stato ha chiesto di interpretare l'art. 6 della Direttiva 93/37/CEE come modificata dalla Dir.va 2001/78/CE, sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori. L'articolo succitato prevedeva che le Pubbliche Amministrazioni, che intendessero affidare appalti di lavori, fossero tenute a non operare discriminazioni fra i vari operatori interessati. L'art. 21 del Cap. primo del Tit. IV, poi, faceva divieto di imporre ad un'impresa candidata, come condizione per essere ammessa a concorrere per l'assegnazione di appalti pubblici, di assumere una determinata forma giuridica. Nel Titolo II, inoltre, l'art. 24 indicava le situazioni che avrebbero legittimato un'Amministrazione ad escludere un operatore dalla partecipazione ad una procedura di appalto. In tale elenco non era menzionata l'ipotesi per cui l'impresa candidata si fosse rivestita di una determinata forma giuridica. In Italia, la Legge n. 109/1994, in materia di lavori pubblici, stabilisce che possono essere ammesse, alle procedure di affidamento di contratti pubblici (quindi anche degli "appalti pubblici di lavori"), solo le imprese individuali o costituite in forma di "società commerciale" o di "società cooperativa". Per il diritto italiano, la "società semplice" non rientra in nessuna di tali nozioni, quindi è in assoluto esclusa dalla partecipazione alle gare per l'assegnazione delle commesse pubbliche. Essa, in particolare, non è una "società commerciale", cioè non può esercitare un'attività di tipo commerciale, per cui, normalmente, impresta la sua struttura ad imprese esercenti attività "agricola". Il divieto, per la "società semplice", di esercitare l'attività commerciale, dipende dal fatto per cui si ritiene che la medesima attività coinvolga, rispetto ad un'attività agricola, interessi esterni più numerosi e rilevanti. Pertanto, è opinione che gli interessi connessi ad un'attività commerciale non possano essere adeguatamente tutelati da una società che, come quella "semplice": 1) può non avere un capitale sociale; 2) prevede che la responsabilità dei soci, per i debiti sociali, incomba solo a quelli, fra i soci medesimi, che hanno la rappresentanza della società; 3) non può essere dichiarata fallita. A questo punto, si chiede se la suddetta Legge n. 109/1994, laddove estromette in assoluto le società semplici dal partecipare ad un appalto per l'affidamento di lavori pubblici, contrasti con la normativa UE di cui sopra. In merito, la risposta della Corte è nel senso dell'esistenza di un tale conflitto. Infatti, non solo non vi è traccia, nella suddetta Direttiva 93/37/CEE, di una preclusione alla partecipazione, agli appalti pubblici, di imprese aventi una determinata forma giuridica (vedi sopra); non solo l'obiettivo della stessa Direttiva è quello di aprire le procedure - di assegnazione delle pubbliche commesse - il più possibile alla concorrenza, il che osta all'estromissione in via assoluta di una società con una certa veste giuridica; ma, precisa ancora la Corte, l'obiezione per cui la società semplice, a causa della rudimentalità della sua struttura, non sarebbe in grado di sopportare gli oneri derivanti da un affare cospicuo come quello relativo ad un appalto pubblico di lavori, potrebbe essere facilmente superata dal fatto per cui la disciplina UE, in ordine alla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, dispone che all'impresa candidata si può consentire di soddisfare gli obblighi- derivanti dall'appalto stesso- anche ricorrendo ad un terzo, attraverso un subappalto o un'altra forma di intermediazione

Stato della Procedura

Il 4 ottobre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-502/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C- 159/11 - ex art. 267 del TFUE****“Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 1, par. 2, lett. a) e d)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Alla Corte di Giustizia UE, il Consiglio di Stato chiede di interpretare alcune norme della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici. Essa stabilisce che, ove una Pubblica Amministrazione intenda commissionare a terzi, dietro compenso, l'esecuzione di lavori, forniture o servizi il cui valore è superiore a certe “soglie” di cui alla Direttiva stessa, essa Amministrazione deve scegliere l'affidatario di tali commesse, di norma, trasmette una procedura di concorso. In tal modo, trova realizzazione la “libera concorrenza” fra le imprese di tutti gli Stati membri UE, dal momento che una pubblica gara è aperta alla partecipazione di tutti i candidati potenzialmente interessati alla commessa, anche transfrontalieri. Al contrario, se l'Amministrazione scegliesse direttamente un operatore economico, a sua discrezione e senza previo concorso, il principio concorrenziale verrebbe inficiato. In Italia, l'art. 15 co. 1 della Legge n. 24/1990 prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano concludere accordi fra di loro, per svolgere in collaborazione le attività di interesse comune. In particolare per le Università, il DPR n. 382/80 ammette che le stesse eseguano attività di ricerca e consulenza in favore di altri enti pubblici, o anche di privati. In base a tale normativa interna, una ASL commissionava, ad un'Università, uno studio sulla vulnerabilità sismica di alcune strutture ospedaliere, autorizzandola a ingaggiare, alla bisogna, professionisti esterni. Alla Corte si chiedeva, dunque, se – per le norme UE, sopra menzionate - la ASL avrebbe dovuto attribuire la commessa, di cui è causa, tramite apposito concorso. La Corte precisa che l'obbligo di cui alla Dir. 2004/18 - di mettere a concorso gli appalti pubblici di valore “sopra-soglia” – si afferma solo ove l'Amministrazione intenda affidare la commessa ad un “operatore economico”. La Corte, al riguardo, chiarisce che anche le Università si qualificano “operatori economici”, qualora la normativa nazionale le autorizzi a collocare beni o servizi sul mercato (circostanza, questa, ammessa dal menzionato DPR 382/80). Si precisa, infatti, che un “operatore economico” è tale anche se non agisce a fini di lucro (l'Università non è infatti ente lucrativo), nè opera sul mercato continuativamente (le Università, di solito, commerciano i loro servizi occasionalmente). Pertanto, l'appalto di cui si tratta sarebbe dovuto andare in concorso, tanto più che il servizio richiesto, nel caso di specie, si colloca nelle categorie soggette alla Direttiva 2004/18/CE (Allegato II A, cat. 8 – servizi di “ricerca e sviluppo” – o cat. 12 – servizi di “consulenza scientifica o tecnica”). Tuttavia, anche in base al diritto UE, l'obbligo della messa in concorso viene meno per gli affidamenti di servizi resi nell'ambito di accordi, che enti pubblici stipulano fra di loro per realizzare “servizi pubblici comuni”. Tuttavia, nel caso di specie: 1) il servizio espletato non potrebbe essere definito “comune” sia all'ASL che all'Università, in quanto quest'ultima svolge, istituzionalmente, un'attività di ricerca e di studio. Se, infatti, la valutazione della resistenza antisismica di edifici implica il ricorso a nozioni scientifiche, non è essa stessa una “ricerca” scientifica; 2) l'Università, individuata senza concorso, è stata facoltata ad espletare il suo incarico reclutando professionisti privati: ne deriva, di riflesso, che un tale accordo consentirebbe, ad operatori privati scelti senza concorso, di assumere una commessa pubblica, il che è assolutamente in contrasto con la nozione di “servizio pubblico comune”.

Stato della Procedura

Il 19 dicembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-159/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-465/11** - ex art. 267 del TFUE

"Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Alla Corte di Giustizia UE, un giudice polacco ha chiesto di interpretare l'art. 45, par. 2, co. 1°, della Direttiva 2004/18/CE. Il primo paragrafo di detto articolo enuclea le circostanze che, ove sussistano con riguardo ai partecipanti alle procedure di concorso per l'aggiudicazione di appalti pubblici, impongono alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di escluderli da tale partecipazione. Al secondo paragrafo dello stesso art. 45, invece, vengono elencate le circostanze, relative anch'esse alla posizione dei candidati, la cui sussistenza semplicemente "consente", alle Amministrazioni appaltanti, di escludere i candidati medesimi, senza però obbligarvele. Nell'ambito di dette situazioni, che conferiscono alle Amministrazioni una "facoltà" di esclusione, è previsto il caso per cui il candidato, "nell'esercizio della propria attività professionale", abbia commesso un "errore grave". Ora, la normativa nazionale polacca prevede che subiscano, automaticamente, l'esclusione dalla partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici, i candidati nei confronti dei quali, entro i tre anni precedenti alla gara, la stessa amministrazione abbia risolto un altro contratto di appalto pubblico (o si sia altrimenti ritirata da esso) e il valore della parte di appalto non realizzato sia almeno pari al 5% del valore complessivo dell'affare. Si chiede pertanto alla Corte se, giusta l'interpretazione del succitato art. 45, l'ipotesi di esclusione prevista dalla normativa interna risulti con esso incompatibile, o se rientri nei limiti del potere di "precisazione" di cui al predetto ultimo comma dell'art. 45. La Corte, al riguardo, ha affermato il paventato contrasto, precisando: 1) se, con la nozione di "errore", si indica qualsiasi scorrettezza nel comportamento, è evidente che non tutte le scorrettezze sono qualificabili come "gravi". La gravità dell'errore, infatti, come circostanza in grado di inficiare l'affidabilità dell'imprenditore, suppone non soltanto un'oggettiva difformità di quanto realizzato con quello che si sarebbe dovuto, a rigore, realizzare, ma anche che tale difformità sia stata intenzionalmente voluta (quindi quando c'è il "dolo") o sia stata determinata dalla mancata applicazione di regole elementari di prudenza, perizia o diligenza (quindi quando c'è la "colpa grave"). Al contrario, la normativa polacca prevede, come causa di esclusione, che la scorrettezza dell'operatore abbia determinato una mancata esecuzione del contratto almeno per il 5% del suo valore complessivo, risultando, inoltre, "imputabile" all'appaltatore. Pertanto, non si richiedono né un'oggettiva importanza dello scarto fra il comportamento scorretto e quello doveroso (infatti è sufficiente che la mancata esecuzione del pregresso appalto abbia attinto la soglia, non elevata, del 5%), né gli elementi del dolo o della colpa grave, dal momento che la semplice imputabilità della scorrettezza può ravvisarsi anche quando la stessa sia dovuta a "colpa media" o anche "lieve", quindi ad una trascuratezza scusabile; 2) inoltre, la Direttiva europea considera il "grave errore", di cui all'art. 45, come una circostanza tale da legittimare le singole Amministrazioni, caso per caso, ad un'eventuale esclusione del candidato, mentre il legislatore nazionale ha assunto l'ipotesi di scorrettezza, sopra descritta, come determinante l'estromissione automatica del candidato.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-159/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Concorrenza e aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-226/11	Interpretazione dell'art. 101, n. 1, TFUE e dell'art. 3, n. 2, del Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato — Rapporto tra gli artt. 101 e 102 TFUE e le disposizioni nazionali in materia di concorrenza — Possibilità, per i giudici e le autorità nazionali garanti della concorrenza, di perseguire e sanzionare un'intesa atta a pregiudicare il commercio tra Stati membri, ma che non supera le soglie di quote di mercato stabilite dalla Commissione — Intesa avente un oggetto anticoncorrenziale	sentenza	No

Scheda 1 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C-226/11- ex art. 267 del TFUE****“Interpretazione dell’art. 101, n. 1, TFUE e dell’art. 3, n. 2”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Cassazione francese chiede alla Corte UE di interpretare l’art. 101, par. 1 del Trattato TFUE e l’art. 3, par. 2, del Regolamento n. 1/2003, sulla tutela della concorrenza nella UE. Il suddetto art. 101, par. 1, riprendendo l’art. 81 del Trattato CE, pone il divieto di tutti gli accordi, raggiunti fra imprese, che: 1) possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri della UE; 2) abbiano per oggetto o per effetto di impedire o alterare la concorrenza nello stesso mercato UE. Una robusta giurisprudenza della Corte UE ha poi precisato che il divieto, di cui all’art. 101 TFUE, si applica solo quando gli accordi in questione ledano la concorrenza in modo “rilevante” e non “trascurabile”. Inoltre, il suddetto art. 3 del Reg. 1/2003 dispone che le legislazioni nazionali a protezione della concorrenza, vigenti nei singoli Stati UE, debbano conformarsi strettamente alla disciplina di cui al già citato art. 101 TFUE. Pertanto, quando un’Autorità interna ad uno Stato UE persegue un accordo tra imprese, che pregiudica il commercio fra gli Stati membri, esso accordo potrà essere considerato veramente illecito solo se, oltre ad incorrere nel divieto fissato dalla disciplina nazionale, risulta vietato anche ai sensi dell’art. 101 TFUE. Una questione fondamentale è quella relativa alla fissazione di criteri alla stregua dei quali valutare se l’anticoncorrenzialità delle imprese è “sensibile”, o “irrilevante”. La Commissione europea ha pubblicato nel 2001 una “Comunicazione”, con la quale si è stabilita la non applicabilità del divieto ex art. 101 del TFUE, nei casi in cui le imprese, aderenti all’accordo, non detengano più del 10% della quota dei mercati rilevanti interessati dall’accordo medesimo: è stato pertanto fissato, “a priori” e in generale, l’assunto per cui determinate percentuali di mercato non consentono, alle imprese detentrici, di alterare significativamente la concorrenza, con conseguente inapplicabilità ad esse del divieto ex art. 101 TFUE. In Francia, la nazionale Autorità garante per la concorrenza riteneva illecita per il diritto nazionale - e quindi meritevole di apposita sanzione - l’intesa, a scopo anticoncorrenziale, raggiunta tra due imprese le quali tuttavia non possedevano, nel complesso, più del 10% dei mercati rilevanti nella fattispecie. Si precisa, infatti, che il diritto nazionale francese, a differenza della predetta Comunicazione UE, non presume in generale che, ove le parti dell’accordo non raggiungano una certa quota, l’influenza sul mercato sia sempre “trascurabile”. Si chiedeva quindi alla Corte UE se tale diritto nazionale fosse compatibile con le norme UE predette. Sul punto, la Corte UE ha chiarito che la Comunicazione, di cui sopra, non è vincolante per le Autorità degli Stati membri UE, ma solo per la Commissione stessa: essa, dunque, in quanto Autorità UE garante per la concorrenza, non potrà, in effetti, perseguire gli accordi le cui parti vantino quote di mercato non superiori al 10%. Per converso, è perfettamente compatibile con l’art. 101 TFUE, sopra menzionato, che le “Autorità garanti per la concorrenza”, interne ai singoli Stati membri, valutino l’eventuale “rilevanza” della situazione anticoncorrenziale libere da pregiudizi inerenti all’entità delle quote di mercato, possedute dalle imprese stesse.

Stato della Procedura

Il 13 dicembre 2012 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -226/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-560/11	Interpretazione dell'art. 17, n. 2, lett. a) della sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme – Detrazione dell'imposta pagata a monte – Strutture sanitarie pubbliche o private che esercitano un'attività esente – Normativa nazionale che esclude la detraibilità dell'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi utilizzati per le menzionate attività esenti	sentenza	No
Scheda 2 C- 438/11	Codice doganale comunitario – Articolo 220, paragrafo 2, lettera b) – Recupero dei dazi all'importazione – Legittimo affidamento – Impossibilità di verificare l'esattezza di un certificato d'origine – Nozione di "certificato basato su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore" – Onere della prova – Sistema di preferenze tariffarie generalizzate	sentenza	No
Scheda 3 C- 285/11	Artt. 14, 62, 63, 167, 168 e 178 della Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-560/11 - ex art. 267 del TFUE****“Interpretazione dell’art. 17, n. 2, lett. a) - della sesta Direttiva 17 maggio 1977, 77/388/CEE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

Una Commissione Tributaria Provinciale chiede alla Corte UE di interpretare la Direttiva 77/388/CEE sull’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). L’IVA si applica ove “operatori economici” cedano beni, o prestino servizi, a titolo oneroso (cioè dietro corrispettivo). Il debitore IVA, gravato dall’imposta e tenuto a pagarla al Fisco, è l’imprenditore che cede il bene o esegue il servizio. Tuttavia, in concreto, l’IVA stessa viene sopportata dall’acquirente del bene/destinatario del servizio, in quanto questi si vedrà applicare, dalla controparte che è il cedente/prestatore, un prezzo maggiorato, per l’ammontare dell’imposta in questione. Ora, si supponga che detti operatori, tenuti al pagamento dell’IVA sulle cessioni/prestazioni effettuate, a loro volta abbiano, a titolo oneroso, acquistato beni o fruito di servizi da altri imprenditori. Ne consegue che l’IVA, gravante giuridicamente su questi ultimi imprenditori, di fatto si “scarica” sui primi. Quindi, i primi imprenditori hanno dovuto pagare, al Fisco, l’IVA sulle operazioni rispetto alle quali essi stessi erano cedenti/prestatori, ma hanno anche sopportato, di fatto, l’IVA che giuridicamente gravava su altri operatori economici, che hanno loro ceduto dei beni o reso dei servizi. Pertanto, la Direttiva menzionata concede ai “cedenti i beni” o “prestatori di servizi”, debitori dell’IVA per tali operazioni, di chiedere al Fisco il rimborso o la detrazione dell’IVA che è stata loro scaricata, in via di fatto, in ordine alle acquisizioni di beni o di servizi strumentali all’esercizio della loro attività economica (detta detrazione costituisce la c.d. “IVA a credito”). Ora, la Direttiva 77/388/CEE prevede che alcune operazioni, pur onerose ed esplicitate da imprenditori, siano “esenti” dal pagamento dell’IVA. In Italia, anche il D.P.R. n. 633/72 indica, come “esenti” da IVA, certe prestazioni di servizi a titolo oneroso. Di seguito, l’art. 10 co 5, di tale D.P.R. dispone che, quando un operatore economico esegue operazioni “miste” – cioè, alcune soggette ad IVA (imponibili) e altre considerate “esenti” da essa - non è ammesso ad ottenere la detrazione “per l’intero” dell’IVA che gli è stata scaricata, a monte, in relazione agli acquisti strumentali all’esercizio della sua attività. Infatti, egli è facoltato ad ottenere la detrazione solo di quella percentuale, di tale IVA assolta “a monte”, che fa riferimento alla specifica porzione di acquisti, che è stata destinata all’esercizio delle operazioni “imponibili”. Ovviamente tale parte viene calcolata in modo convenzionale: per l’art. 19 bis, la detrazione riguarda solo quella percentuale dell’IVA, assolta a monte, in cui si traduce il rapporto fra l’ammontare delle operazioni “imponibili”, e l’ammontare delle stesse operazioni imponibili aumentato dell’ammontare delle operazioni “esenti”. In proposito la Corte UE ha chiarito che tale metodo di calcolo, concernente l’IVA a credito, è in accordo con la disciplina UE, la quale, all’art. 17 par. 2, dispone chiaramente che la detrazione dell’IVA a credito riguarda solamente gli acquisti funzionali all’esercizio di attività “imponibili”, non essendo ammessa per gli acquisti funzionali all’esercizio di attività “esenti”.

Stato della Procedura

Il 13 dicembre 2012 la Corte UE ha deciso il rinvio C-560/11 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 438/11** - ex art. 267 del TFUE

"Codice doganale comunitario – Art. 220, paragrafo 2, lettera b)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Agenzia Dogane**Violazione**

Alla Corte UE si richiede, da un giudice tedesco, di interpretare l'art. 220, par. 2, lettera b), del Regolamento 2913/92 (c.d. Codice doganale comunitario). In oggetto, il prelievo doganale che la UE impone ai beni importati, in uno Stato membro della stessa UE, da uno stato terzo. Per l'art. 1 del suddetto Codice, se lo stato terzo rientra nell'elenco di cui all'allegato I, il dazio è decurtato. Per beneficiare di tale trattamento di favore, gli importatori presentano, alle Autorità dello stato terzo esportatore, delle dichiarazioni circa la provenienza della merce da quello stesso stato. Quindi, le Autorità in questione rilasciano un certificato che, esibito alla frontiera con la UE, dà titolo alla riduzione fiscale. Un'impresa importava in Germania della merce, che i certificati predetti attestavano proveniente da Macao. Poiché tale regione rientrava nell'elenco di cui sopra, il prelievo doganale su dette importazioni veniva falcidiato. In seguito, sospettando che la merce provenisse da uno stato diverso e non ammesso al beneficio fiscale, la dogana tedesca chiedeva alle Autorità di Macao di eseguire controlli "a posteriori". Da Macao si ammetteva l'avvenuto rilascio dei certificati di cui sopra, però aggiungendosi che il controllo, circa la veridicità delle dichiarazioni alla base di tali certificati, non era stato possibile, essendo le industrie produttrici chiuse da tempo. Quindi le Dogane amburghesi, ritenendo la merce di provenienza "ignota", disapplicavano il beneficio fiscale e richiedevano all'importatore l'intero dazio (art. 220 Reg. 2913/92, c.d. "accertamento successivo"). Lo stesso art. 220 ammette la rettifica successiva del dazio, quando l'errore delle Autorità - per cui è stato conteggiato un importo inferiore - è ingenerato da una dichiarazione non veritiera, presentata dal soggetto colpito dal dazio medesimo. Ora, le Autorità di Macao non erano in grado di verificare se i certificati si fondassero su dichiarazioni non veritiere, rese dallo stesso esportatore. Pertanto si chiedeva alla Corte di chiarire se l'inesattezza di tali dichiarazioni - circostanza che consente l'applicazione di un prelievo maggiorato, ex art. 220 predetto - dovesse essere provata dallo stesso Stato UE di importazione (la Germania), o se dovesse considerarsi presunta, almeno sino a quando l'impresa importatrice non avesse dimostrato, essa medesima, di avere presentato dichiarazioni fededegne. Al riguardo, la Corte ha fissato un distinguo fra il caso in cui il beneficio doganale si fondi su un Accordo fra il paese terzo e la UE, e la diversa circostanza in cui lo stesso beneficio venga unilateralmente accordato, dalla UE, al paese terzo. Nella prima ipotesi, la posizione equipollente delle parti impone, alle Autorità UE, di fare affidamento sulla correttezza delle Autorità del paese esportatore e dell'impresa esportatrice (per cui si presume, fino a prova contraria, che se il paese esportatore ha rilasciato i certificati, è segno che le dichiarazioni erano corrette). Nel secondo caso, invece, che è quello di specie, è giustificato che le Autorità UE presumano il contrario, per cui grava sull'importatore la dimostrazione che le dichiarazioni presentate attestavano il vero, circa la provenienza della merce dal paese ammesso al beneficio doganale.

Stato della Procedura

In data 8 novembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-438/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in conseguenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-285/11** - ex art. 267 del TFUE

"Artt. 14, 62, 63, 167, 168 e 178 della Direttiva 2006/112/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Si richiede alla Corte UE, da parte di un giudice bulgaro, di Interpretare la Direttiva 2006/112/CE, sull'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). L'IVA è dovuta quando un soggetto, esercente un'attività economica, effettua, dietro corrispettivo, una cessione di beni o una prestazione di servizi. Se giuridicamente l'IVA grava sul cedente il bene/prestatore del servizio, è evidente che lo stesso la "scarica" sulla controparte (acquirente del bene/utilizzatore del servizio reso), applicandogli un prezzo maggiorato dell'IVA medesima. L'imposta, quindi, anche se versata dal cedente/prestatore, di fatto viene sopportata dall'altra parte. Quando l'operatore, acquirente di un bene/destinatario di un servizio, è un'imprenditore che a sua volta cede beni o servizi a terzi, soggiace anch'esso ad IVA. Pertanto, diventa debitore IVA sulle operazioni in cui agisce da cedente o prestatore, ma al tempo stesso sopporta l'IVA "scaricata" da colui che gli ha ceduto beni o erogato servizi. Pertanto il diritto UE gli consente – ove, detti acquisti "a monte", li finalizzi alle cessioni o prestazioni gravate dall'IVA – di detrarre, da quest'ultima, l'ammontare corrispondente all'IVA già scaricata su di lui. Detta detrazione può essere abusivamente sfruttata per frodi fiscali. Si pensi, in proposito, ad un'impresa che – eseguendo cessioni/prestazioni gravate da IVA – finga di aver acquisito da un altro operatore gravato anch'esso da IVA, per destinarli alla propria attività economica, altri beni o servizi. In tal modo l'impresa in questione otterrebbe una detrazione, dal proprio debito IVA, illegittima (perché attinente ad un'IVA "a monte" che non è stata realmente assolta). In quest'ipotesi, il diritto UE nega la detraibilità dell'IVA, pena un danno al Fisco. Diverso è, tuttavia, il caso di specie: un'impresa bulgara (che chiameremo "A") si riforniva di granoturco da altre due imprese e, a sua volta, cedeva tale merce a terzi operatori. Pertanto, la stessa impresa chiedeva di detrarre, dal debito IVA sulle cessioni in favore dei terzi, l'IVA scaricata sul granoturco acquistato dalle due imprese fornitrici. Ora, le Autorità fiscali bulgare non erano convinte che le due imprese fornitrici medesime avessero effettivamente, a loro volta, effettuato acquisti "a monte" da ulteriori fornitori. In tal caso, nel momento in cui le stesse imprese avevano detratto l'IVA a monte, avevano inflitto un danno all'Amministrazione fiscale. Si chiedeva pertanto alla Corte UE se, stante il danno dovuto all'utilizzo illegittimo del diritto a detrazione, da parte delle due imprese fornitrici dell'impresa A, il Fisco potesse ripianare la stessa perdita negando il diritto a detrazione all'impresa "A" medesima, circa gli acquisti di granoturco effettuati, dalla stessa, dalle sue immediate fornitrici. In proposito, la Corte ha risposto negativamente, stabilendo che un operatore IVA non può essere reso responsabile (con conseguente divieto di esercitare la detrazione) dell'inesistenza delle cessioni "a monte" che non lo riguardano direttamente, nel senso che non è stato parte delle stesse in qualità di cessionario di beni o destinatario di servizi. La responsabilità di tale operatore, tuttavia, viene ripristinata ove sussista la mala fede o la colpa grave del medesimo, cioè ove sia a conoscenza, o debba essere a conoscenza, di essere parte di una catena di cessioni preordinate, nel complesso, ad una finalità di elusione fiscale.

Stato della Procedura

Il 6 dicembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-285/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-430/11	Interpretazione degli artt. 2, 4, 6, 7, 8, 15 e 16 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché dell'art. 4, n. 3, TUE – Normativa nazionale che prevede un'ammenda compresa tra gli EUR 5000 e gli EUR 10.000 per lo straniero che faccia ingresso o soggiorni in modo irregolare nel territorio nazionale – Ammissibilità del reato di permanenza irregolare – Ammissibilità, come sanzione sostitutiva dell'ammenda, dell'espulsione immediata per un periodo di almeno cinque anni, o di una pena restrittiva della libertà personale ("permanenza domiciliare") – Obblighi degli Stati membri in pendenza del termine per il recepimento di una Direttiva.	sentenza	No
Scheda 2 C-325/11	Regolamento CE n. 1393/2007 – Notificazione o comunicazione degli atti – Parte domiciliata nel territorio di un altro Stato membro – Rappresentante domiciliato nel territorio nazionale – Insussistenza – Atti giudiziari versati nel fascicolo di causa – Presunzione di conoscenza	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-430/11 - ex art. 267 del TFUE****“Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia; Ministero dell'Interno**Violazione**

Alla Corte UE, il Tribunale di Rovigo chiede di interpretare la Direttiva 2008/115/CE, sui soggiornanti “irregolari”. L’art. 6 co. 1 della Direttiva impone che il cittadino di paesi terzi rispetto alla UE, soggiornante “irregolare” in uno Stato UE, venga “rimpatriato”, in primis concedendo allo stesso un periodo di tempo per partire “volontariamente” (art. 7) e, in seguito, ove il soggetto non abbia ottemperato all’ordine, con l’accompagnamento coattivo alla frontiera. L’art. 5 precisa, inoltre, che il soggiornante irregolare non può essere “trattenuto” nello stesso Stato UE, a meno che il trattenimento medesimo non sia preordinato all’esecuzione del rimpatrio. Si consideri la disciplina italiana rappresentata dal Decreto Legislativo n. 286/1998 (modificato dalla L. n. 94/2009 e dal D. L. n. 89/2011). L’art. 10 bis, co. 1, di esso Decreto stabilisce che il soggiorno irregolare costituisce un “reato”, cui non si applica una pena detentiva ma la pena pecuniaria di un’ammenda fra i 5.000 e i 10.000 Euro. Il successivo art. 16 dispone che il giudice può, quando accerta la responsabilità del soggetto per il reato suddetto, “sostituire” detta ammenda con la sanzione dell’espulsione (cioè dell’allontanamento coatto, con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica) per un periodo non inferiore ad anni 5. Si precisa, poi, che l’art. 55, dell’ulteriore Decreto Legislativo n. 274/2000, prevede che, una volta applicata da un giudice una pena pecuniaria, questa stessa debba automaticamente convertirsi in quella dell’assoggettamento agli “arresti domiciliari”, ove il reo sia insolvente e si rifiuti di eseguire un lavoro sostitutivo. Al riguardo, la Corte UE ha stabilito che non vi è contrasto fra la disciplina unionale – che per il soggiornante irregolare prevede il “rimpatrio” - e le disposizioni italiane che considerano lo stesso soggiornante autore di “reato”, sanzionandolo con pena pecuniaria. Infatti, l’applicazione della sanzione pecuniaria non compromette l’effetto della Direttiva, poiché non impedisce, nella fattispecie, il rimpatrio stesso. Ciò si desume dall’art. 10, 5° co, del Decreto suddetto: ove il rimpatrio avvenga prima della fine del procedimento penale per l’accertamento del soggiorno irregolare e l’irrogazione dell’ammenda suddetta, il giudice deve semplicemente chiudere il procedimento stesso con una sentenza di non luogo a procedere, senza poter revocare il rimpatrio del soggetto affinché paghi la sanzione. Coerente con la normativa UE è anche, per la Corte, la norma per cui il giudice può sostituire l’ammenda con l’espulsione: infatti – anche se quest’ultima, in quanto allontanamento coattivo, impedisce il rimpatrio “volontario” di cui sopra – la medesima Dir. 2008/115 consente che lo stesso rimpatrio volontario sia negato dai singoli Stati, quando, nel caso concreto, ricorrano circostanze come, ad esempio, il pericolo di fuga del soggetto coinvolto. Invece, la previsione per cui - ove il soggiornante irregolare risulti insolvente e non acconsenta al lavoro sostitutivo - la sanzione pecuniaria si debba convertire negli “arresti domiciliari”, si concilia con la normativa UE solo ove non comprometta il rimpatrio, quindi solo ove venga previsto che il trattenimento agli arresti domiciliari cessi, quando il rimpatrio diventi fattibile.

Stato della Procedura

Il 6 dicembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-430/11, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 2 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-325/11** - ex art. 267 del TFUE

“Regolamento CE n. 1393/2007 – Notificazione o comunicazione degli atti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

E' stato richiesto alla Corte di Giustizia, da un giudice polacco, di interpretare l'articolo 1, par. 1, del Regolamento n. 1393/2007, sulla notificazione e comunicazione, da uno Stato membro della UE ad un altro Stato membro, di atti giudiziari ed extragiudiziari civili e commerciali. Il suddetto art. 1 definisce, in prima battuta, l'ambito di applicazione delle norme successive contenute nello stesso Regolamento, disponendo che esse norme vengono in considerazione quando un atto giudiziale o stragiudiziale (cioè formatosi fuori da un giudizio), creato dalle Autorità di uno Stato UE, “deve” essere trasmesso in un altro Stato UE per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Le norme seguenti, concernenti le modalità secondo le quali le notificazioni o comunicazioni debbono essere realizzate, intendono soddisfare da una parte un'esigenza di celerità di trasmissione, dall'altra l'interesse, facente capo al destinatario, ad essere messo in condizione di venire a conoscenza, effettivamente, degli atti che lo concernono. Ad esempio, il disposto di cui all'art. 4 prevede che la trasmissione dell'atto sia accompagnata dalla traduzione dello stesso in una lingua comprensibile al destinatario, o nella lingua parlata nello Stato ricevente o, se questo ha più lingue ufficiali, in almeno una di tali lingue. Inoltre, l'art. 14 impone allo Stato UE, che abbia scelto di trasmettere i propri atti mediante il servizio postale, di ricorrere alla forma della raccomandata con ricevuta di ritorno, che più delle altre garantisce la ricezione. Inoltre, l'art. 19 impone al giudice di uno Stato membro - nel quale penda un procedimento contro un soggetto residente in un altro Stato UE - di sospendere il procedimento medesimo, laddove detto soggetto non compaia. La sospensione opera fino a quando non venga dimostrato che l'atto, con il quale si citava a giudizio l'assente, gli è stato effettivamente comunicato secondo le forme previste nel suo Stato di residenza. Pertanto si chiede alla Corte se risulti compatibile con il predetto art. 1, in combinazione con tutte le norme sopra menzionate, la disciplina polacca di seguito descritta. Tale legislazione interna prevede che - ove in Polonia si tenga un giudizio civile nei confronti di un soggetto residente all'estero (quindi anche in un altro Stato UE) - detto soggetto debba individuare un suo rappresentante in Polonia, incaricato di ricevere per suo conto gli atti giudiziari. E' inoltre previsto che, in mancanza di tale designazione, i medesimi atti processuali debbono intendersi validamente trasmessi, nei confronti del convenuto, semplicemente con il loro deposito nel fascicolo di causa (che si trova presso il giudice polacco di fronte al quale pende il procedimento). In proposito, la Corte UE ha osservato che una tale normativa nazionale prevede una comunicazione puramente “fittizia”, in quanto il semplice deposito nel fascicolo di causa non mette assolutamente in grado il convenuto di venire a conoscenza degli atti, di cui è destinatario. Detta normativa, di conseguenza, è in contrasto con il suddetto Regolamento, in quanto, se pur risponde ad esigenze di celerità, sacrifica totalmente l'interesse che il destinatario degli atti vanta, ad essere messo in condizione di conoscere gli atti processuali nei suoi confronti.

Stato della Procedura

Il 19 dicembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-325/11, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

PAGINA BIANCA

Lavoro e affari sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 Da C-302/11 a C-305/11	Interpretazione delle clausole 4 e 5 dell'allegato alla Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Normativa nazionale che prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato con lavoratori che già lavorano presso di esse con contratti a tempo determinato, con deroga al principio dell'assunzione dei dipendenti pubblici tramite concorso – Mancata presa in considerazione dell'anzianità acquisita sulla base del precedente contratto a tempo determinato, anche qualora il rapporto di lavoro non sia mai stato interrotto.	sentenza	Sì

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali**Rinvii pregiudiziali da n. C-302/11 a n. C-305/11 - ex art. 267 del TFUE****“Interpretazione delle clausole 4 e 5 dell’allegato alla Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Alla Corte UE, il Consiglio di Stato chiede di interpretare la clausola 4 dell’Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE. La Direttiva è rivolta a tutelare, in generale, i lavoratori assunti “a tempo determinato”. Con tale espressione si indica il contratto di lavoro, la cui durata si prolunga solo fino al verificarsi di un evento oggettivo (es: quando il contratto di lavoro cessa, una volta scaduta una determinata data). La suddetta clausola 4, dunque, dispone che il lavoratore a termine, che espleti determinate funzioni, non può ricevere un trattamento meno favorevole di quello riservato ad un lavoratore “a tempo indeterminato” che sia “equivalente”, cioè investito di funzioni oggettivamente identiche o assimilabili. Il secondo comma della stessa clausola 4, in particolare, stabilisce che il calcolo dell’anzianità di servizio, riguardante il lavoratore a tempo determinato, deve seguire gli stessi criteri applicati al computo dell’anzianità del lavoratore a tempo indeterminato “equivalente”. Ora, gli art. 1, co. 519, della Legge Finanziaria 2007 e 75, co. 2, del Decreto Legge n. 112/2008, hanno disposto che un certo numero di lavoratori, già reclutati “a tempo determinato” dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCOM), venisse “stabilizzato”, cioè assunto a tempo indeterminato. Detta normativa, tuttavia, ha previsto altresì che, riguardo ai lavoratori così stabilizzati, non fosse ammesso il conteggio, ai fini degli “scatti di anzianità”, dei periodi in cui i lavoratori stessi avevano operato “a tempo determinato”. A giustificazione della normativa nazionale, l’Italia ha osservato, in primis, che l’equiparazione di trattamento fra i lavoratori “a termine” e quelli “a tempo indeterminato” avrebbe valore, secondo la Direttiva UE in questione, solo in costanza di lavoro a termine, e non una volta che il medesimo si fosse, come nella fattispecie, estinto in quanto riassorbito dal nuovo rapporto a tempo indeterminato. In risposta, la Corte ha precisato che, dalla stessa Direttiva, non è dato evincere che detta equiparazione di trattamento non debba più applicarsi una volta che il lavoratore “a termine” venga assunto, anch’egli, a tempo indeterminato. L’Italia sottolinea, tuttavia, che i lavoratori stabilizzati “a tempo indeterminato” non sono stati selezionati, come vuole la regola per il settore pubblico, con procedure di concorso, né circa l’ingaggio “a termine” né al momento dell’assunzione a tempo indeterminato. Pertanto, ove gli stessi lavoratori “stabilizzati” ottenessero, ai fini del computo dell’anzianità, la valutazione dei periodi “a termine”, si verificherebbe una discriminazione inaccettabile nei confronti dei lavoratori AGCOM assunti già all’origine a tempo indeterminato tramite concorso, i quali fossero al servizio dell’amministrazione da meno tempo dei primi. La Corte UE, pur riconoscendo la fondatezza di un tale argomento, ha disposto in ogni caso che, ove l’Italia non riconosca, almeno “in parte”, che i periodi “a termine” pregressi all’assunzione definitiva, sono rilevanti ai fini del computo dell’anzianità dei lavoratori stabilizzati, tale opzione sarà incompatibile con la sopra menzionata clausola 4 dell’Allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

Stato della Procedura

Il 18 ottobre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso i rinvii da C-302/11 a C-305/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si impone che la durata dei pregressi rapporti a termine, relativi ai lavoratori AGCOM, venga, almeno in parte, computata come anzianità rilevante anche agli effetti economici. Aumento spesa pubblica.

Libera circolazione delle merci

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-385/10	Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente – Rivestimenti interni dei camini e delle canne fumarie – Assenza di una marcatura di conformità CE – Commercializzazione esclusa	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Rinvio pregiudiziale n. C-385/10 - ex art. 267 del TFUE****“Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato italiano ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 89/106/CEE – recante alcune norme comuni in materia di “prodotti da costruzione” – nonché gli artt. 34 e 36 del Trattato TFUE, che sanciscono il principio della “libera circolazione delle merci” in tutta la UE. La Direttiva in questione si propone di garantire il libero accesso, al mercato nazionale di ciascuno Stato membro UE, dei “prodotti da costruzione” transfrontalieri, cioè realizzati in qualsiasi altro Stato della stessa Unione europea. Il principio della “libera circolazione delle merci”, del resto, è affermato in generale nei suddetti artt. 34 e 36 del TFUE. In particolare, nell’art. 4 della Direttiva suddetta è stabilito che gli Stati membri devono ammettere il commercio, al loro interno, dei “prodotti da costruzione” che rechino la “marcatura CE”. Quest’ultima attesta la conformità, da parte del prodotto in questione, ai requisiti dettati o da una normativa nazionale che trasponga “norme armonizzate” già poste dalla UE, o da un “benessere tecnico europeo” (rilasciato da appositi organismi di certificazione UE), o da specifiche tecniche elaborate da Autorità nazionali ma riconosciute anche a livello unionale. L’art. 6, tuttavia, dispone che debba essere consentito il commercio in tutti gli Stati UE, pur in difetto della “marcatura CE”, di quei “prodotti da costruzione” che siano conformi alle prescrizioni vigenti, al riguardo, nello Stato UE di importazione, sempre che le medesime siano conformi al Trattato TFUE. In Italia, la regolamentazione dei “prodotti da costruzione” è contenuta nel Decreto Legislativo n. 152/2006 e nella Circolare n. 4853/2009, dal cui combinato disposto risulta che tali articoli sono commerciabili, sul mercato italiano, solo ove rechino la sopra menzionata “marcatura CE”. Nella fattispecie, era stato proibito l’ingresso nel mercato italiano - perchè non dotate della suddetta marcatura - di alcune “guaine termoindurenti” per camini e canne fumarie (rientranti nella categoria dei “prodotti da costruzione”), provenienti dall’Ungheria. La mancanza della “marcatura CE” era riconducibile al fatto per cui, con riguardo a tale prodotto in particolare, ancora non erano state elaborate (né lo sono attualmente) le specifiche tecniche che necessariamente fanno da base al rilascio di detta marcatura (vedi sopra). Al riguardo, la Corte UE ha precisato che è contraria all’art. 6 della succitata Direttiva, la normativa interna di uno Stato unionale che subordina l’ingresso di un prodotto transfrontaliero, nel mercato dello stesso Stato, solo all’avvenuta concessione della predetta “marcatura CE”: infatti lo stesso art. 6 ammette che, pur in difetto della “marcatura CE”, i “prodotti da costruzione” possano circolare liberamente in tutta l’area dell’Unione, purchè in regola con la normativa interna dello Stato di importazione. Quest’ultima, da parte sua, deve comunque definire prescrizioni compatibili con la disciplina UE in generale. Peraltro, la normativa italiana suddetta non sarebbe conciliabile con l’ordinamento unionale, in quanto la previsione della necessità imprescindibile di un requisito, legato a procedure ancora non esistenti giuridicamente (la c.d. “marcatura CE”), entrerebbe in conflitto con il principio della “libera circolazione delle merci” di cui agli artt. 34 e 36 del Trattato TFUE.

Stato della Procedura

Il 18 ottobre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-385/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Libera circolazione delle persone

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-40/11	Articoli 20 TFUE e 21 TFUE — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 51 — Direttiva 2003/109/CE — Cittadini di paesi terzi — Diritto di soggiorno in uno Stato membro — Direttiva 2004/38/CE — Cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini dell'Unione — Cittadino di un paese terzo che non accompagna né raggiunge un cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante e che risiede nello Stato membro di origine di quest'ultimo — Diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo nello Stato membro di origine di un cittadino che soggiorna in un altro Stato membro — Cittadinanza dell'Unione — Diritti fondamentali	sentenza	No
Scheda 2 C-356/11 e C-357/11	Art. 20 TFUE — Negazione del permesso di soggiorno	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n. 40/11** - ex art. 267 del TFUE**"Articoli 20 TFUE e 21 TFUE – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno**Violazione**

Alla Corte di Giustizia, un giudice tedesco richiede l'interpretazione della normativa unionale sul "diritto di soggiorno", negli Stati che della stessa Unione europea fanno parte, dei cittadini di paesi terzi rispetto ad essa. Da una parte, la Direttiva 2003/109 (artt. 4 e 5) riconosce un diritto di soggiorno "autonomo", spettante ai cittadini del paese terzo in quanto tali, ove siano stati riconosciuti quali "soggiornanti di lungo periodo". Ai fini dell'acquisizione di tale status, il cittadino del paese terzo: 1) deve aver soggiornato, in uno Stato UE, legalmente ed ininterrottamente per almeno 5 anni; 2) deve disporre di redditi o sostanze adeguate ad evitargli il ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato medesimo. Dall'altra parte, la Direttiva 2004/38/CE e l'art. 20 TFUE (quest'ultimo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte), attribuiscono al cittadino extraUE un diritto di soggiorno "derivato", in quanto dipendente da quello del cittadino di un paese UE. Per quanto riguarda la citata Dir. 2004/38, la "dipendenza" di cui si tratta si esprime come segue: ove un soggetto, cittadino di uno Stato membro della UE, decida di trasferirsi in un altro Stato membro (esercitando, in tal modo, il diritto dei cittadini UE alla "libera circolazione" da uno Stato UE all'altro), i "familiari" di detti cittadini UE - anche se sono, i familiari stessi, cittadini di un paese terzo - possono "accompagnare" o "raggiungere" il cittadino UE medesimo nel Paese dell'Unione ove quest'ultimo è andato a soggiornare. Scopo della Direttiva stessa è, attraverso l'istituzione di un diritto "di soggiorno" dipendente da quello "di circolazione" del cittadino UE, quello di favorire l'esercizio di quest'ultimo diritto, offrendo al migrante il supporto, nel Paese UE ospitante, di un nucleo affettivo adeguato. La Corte ha precisato, al riguardo, che la nozione di "familiari", come definita dalla predetta Dir. 2004/38, non è estensibile a soggetti diversi da quelli considerati nella Direttiva stessa. Nel caso di specie, quindi, essa non poteva applicarsi - stante il caso di un cittadino UE che si era trasferito in uno Stato UE diverso da quello di cittadinanza - al genitore di quest'ultimo, poiché gli "ascendenti" del cittadino UE sono considerati "familiari", dalla Direttiva stessa, solo se "a carico" del medesimo cittadino dell'Unione, circostanza che faceva difetto nella fattispecie. La Corte ha poi precisato che il diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo, come regolato dalla suddetta Dir. 2004/38, si applica solo al territorio dello Stato membro in cui il "familiare UE" si trasferisce, e non già a quello dello Stato dell'Unione di cui ha la cittadinanza il cittadino UE medesimo. Per la giurisprudenza della Corte, poi, un ulteriore diritto di soggiorno "derivato" - sempre in capo al cittadino di paese terzo esterno alla UE - sarebbe deducibile dal "diritto di cittadinanza UE" riconosciuto, dall'art. 20 del Trattato TFUE, a tutti i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea. Tale diritto "derivato", contrariamente a quello, anch'esso "derivato", considerato dalla Dir. 2004/38 di cui sopra, consentirebbe in qualche caso ai cittadini di paesi terzi, che siano "familiari" di un cittadino UE, di soggiornare nello stesso Stato di cittadinanza di quest'ultimo, sempre che il cittadino UE continui a vivere sul territorio dello stesso.

Stato della Procedura

In data 8 novembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-40/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Libera circolazione delle persone**Rinvii pregiudiziali n.ri C-356/11 e C-357/11 - ex art. 267 del TFUE****"Art. 20 TFUE – Negazione del permesso di soggiorno"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno****Violazione**

Alla Corte di Giustizia, un giudice finlandese ha chiesto di interpretare la Direttiva 2003/109, che disciplina un tipo di diritto di "soggiorno", nel territorio dell'Unione europea, spettante ai cittadini di paesi terzi rispetto ad essa. Detto diritto di soggiorno nella UE, risulta "dipendere" da quello di un altro cittadino di paese terzo, già residente legalmente in uno Stato membro della stessa Unione. Infatti, secondo tale Direttiva, i "familiari" di un cittadino di stato terzo - già residente in uno Stato UE in base ad un qualche titolo legale - possono soggiornare anch'essi in quello stesso Stato UE, affinché il primo migrante goda di un contesto affettivo adeguato. All'art. 7 di tale Direttiva, si ammette che gli Stati membri della UE subordinino la concessione, relativa al diritto di soggiorno di tali familiari, alla dimostrazione che il cittadino extraUE, già residente nello Stato unionale in questione, disponga di risorse economiche adeguate ad evitare che il proprio congiunto gravi sul sistema di sicurezza sociale dell'ultimo Stato menzionato. Nel caso di specie, una cittadina di un paese terzo rispetto alla UE, che avendo sposato un cittadino finlandese e risiedendo con lo stesso in Finlandia, aveva acquisito il diritto a soggiornare legalmente nella UE, dopo aver avuto un figlio (anch'egli cittadino UE) da detto coniuge, divorziava e passava a nuove nozze con un altro cittadino di un paese terzo. Dal matrimonio con quest'ultimo nasceva altra prole, non titolare di cittadinanza UE. A questo punto, la donna sosteneva che il nuovo coniuge vantasse il diritto a rimanere, anch'egli, nello stesso Stato UE in cui ella soggiornava legalmente, in base alla Direttiva citata da ultima, cioè la 2003/109. Quest'ultima, varrà ribadirlo, concede al soggetto extraUE, già residente nella UE medesima, di "ricongiungersi" ai familiari (nella fattispecie, il secondo coniuge). Tuttavia, le competenti Autorità finlandesi negavano tale diritto in ragione dell'insufficienza delle risorse, di cui la donna disponeva, al mantenimento del familiare. Circa la compatibilità di un tale diniego - fondato su ragioni "economiche" - con il diritto UE, la Corte ha chiarito che, in linea di principio, il succitato art. 7 della stessa Dir. 2004/38/CE suggerirebbe un'opinione positiva (vedi sopra). Tuttavia la Corte ha precisato che questa facoltà di diniego, riconosciuta agli Stati membri dall'art. 7, deve essere esercitata molto restrittivamente da parte degli stessi Stati, per cui l'esigenza di favorire, con il ricongiungimento, i superiori interessi della persona a godere della presenza dei suoi familiari, dovrebbe prevalere sulla considerazione dell'inadeguatezza delle sostanze del richiedente a provvedere al fabbisogno completo dei familiari medesimi. Più in particolare, la Corte ha chiarito che, quando fosse possibile, da parte del richiedente - quest'ultimo cittadino extraUE ma residente legalmente nella UE - soddisfare autonomamente le richieste materiali fondamentali e correnti del familiare - anch'egli cittadino di stato terzo - dovendo ricorrere al sistema di assistenza sociale solo per ovviare a necessità di ordine straordinario, detto diritto di soggiorno non potrebbe essere negato dallo Stato membro UE cui ne viene fatta richiesta. Forniti detti criteri di massima, la Corte ha rimesso il giudizio sulla fattispecie, in definitiva, al giudice del rinvio.

Stato della Procedura

Il 6/12/12 la Corte di Giustizia ha deciso le cause riunite di rinvio C-356/11 e C-357/11 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 498/10	Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa tributaria – Ritenuta alla fonte dell'imposta sui compensi, che deve essere effettuata, da parte del beneficiario di una prestazione di servizi residente sul territorio nazionale, sul compenso dovuto ad un prestatore di servizi residente in un altro Stato membro – Assenza di un siffatto obbligo nel caso di un prestatore di servizi residente nello stesso Stato membro.	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-498/10 - ex art. 267 del TFUE****“Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa tributaria”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice dei Paesi Bassi, di interpretare l'art. 56 del Trattato (TFUE) - che sancisce il principio della libera prestazione dei servizi per tutta l'area della UE. Secondo la normativa fiscale dei Paesi Bassi, il datore di lavoro ivi residente - che ingaggi, per breve tempo, un artista o un prestatore di attività sportiva professionale, che non risieda anch'egli nei Paesi Bassi - deve eseguire una trattenuta fiscale sul compenso dovuto a tale operatore. Quindi, l'attività prestata nei Paesi Bassi dai suddetti professionisti ivi non residenti (anche se residenti in un diverso Stato UE), viene tassata nei Paesi Bassi medesimi, con il datore di lavoro costituito, per legge, esattore per conto dello Stato. La stessa normativa interna olandese, tuttavia, esclude lo stesso prelievo fiscale, quando l'artista o lo sportivo risiedano anch'essi nei Paesi Bassi. Si chiede, pertanto, se tale disparità di trattamento infligga una lesione alla “libera circolazione dei servizi” di cui sopra. Al riguardo la Corte ha chiarito come un'implicazione della “libera circolazione dei servizi” sia quella, per cui il datore di lavoro - destinatario e fruitore dei servizi stessi - deve essere libero di rivolgersi, indifferentemente, ad operatori sia “domestici” che residenti in altri Stati dell'Unione. Al riguardo, la Corte ha osservato che la previsione del suddetto tributo impone, al datore stesso, un onere sia amministrativo che di responsabilità (quale esattore per conto dello Stato), che egli potrebbe evitare ove si rivolgesse ad operatori dei Paesi Bassi. Pertanto, il datore medesimo si trova maggiormente incoraggiato a servirsi di prestatori “domestici”, piuttosto che “transfrontalieri”, non essendo, quindi, completamente “libero” di ricorrere ad operatori di altri Stati UE. Viene, dunque, violata la “libera prestazione dei servizi”. Tuttavia, per lo stesso TFUE, la lesione delle libertà fondamentali riconosciute dal Trattato stesso (come la “libertà” in oggetto) è consentita, se strumentale a soddisfare esigenze imperative generali, fra le quali rientra quella dell’“ordine pubblico”. Attinente all’“ordine pubblico” è l'istanza di effettività ed efficienza della riscossione delle imposte. Ora, è facile che una prestazione, resa in uno Stato UE da parte di un operatore residente in altro Stato UE, venga sottratta all'imposizione fiscale, sia dello Stato di residenza del prestatore, sia dello Stato in cui il servizio viene reso. A fronte di tale pericolo, l'obbligo di ritenuta a carico del datore è un pronto strumento a contrasto dell'evasione fiscale, laddove soluzioni alternative non solo sarebbero meno efficaci, ma finirebbero per ledere comunque il principio della libera circolazione dei servizi. Infatti, se il datore non fosse gravato della responsabilità del “sostituto di imposta”, la prestazione resa dal non residente potrebbe essere tassata solo se, fra l'altro, il professionista non residente predisponesse una dichiarazione circa il reddito prodotto nello Stato ospitante. La qual cosa, stante la difficoltà di elaborare una dichiarazione dei redditi in una lingua straniera, scoraggerebbe il professionista stesso dall'operare fuori del proprio Stato membro. Ne deriverebbe, anche in tal caso, una lesione della “libera prestazione dei servizi”, intesa come libertà, degli operatori di uno Stato membro, di rendere i propri servizi anche in altri Stati della UE.

Stato della Procedura

Il 18 ottobre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-498/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-22/11	Art. 5 n. 3 del Regolamento n. 261/2004 – Negato imbarco su un volo. Cancellazione di un volo a causa di uno sciopero nell'aeroporto di partenza – Riorganizzazione dei voli successivi al volo cancellato – Diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri di tali voli.	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C-22/11 - ex art. 267 del TFUE****"Art. 5 n. 3 del Regolamento n. 261/2004 – Negato imbarco su un volo"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice finlandese, di interpretare gli artt. 2, 4 e 5 del Regolamento n. 261/2004, relativo alla protezione dei consumatori di servizi connessi al traffico aereo. All'art. 2 suddetto, il "mancato imbarco" è definito come "il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo", sempre che questi ultimi si siano presentati all'imbarco stesso nel rispetto di determinate regole (definite dal successivo art. 3). Gli artt. 4 e 5 stabiliscono, poi, che lo stesso rifiuto di imbarco impegna l'operatore aereo ad una serie di obblighi, fra cui quello di risarcire il danno subito dal passeggero. Detti obblighi, tuttavia, sono attenuati o addirittura esclusi qualora il mancato imbarco non sia imputabile alla colpa del prestatore del servizio medesimo, ma a "circostanze eccezionali" che l'impresa aerea non avrebbe potuto prevedere né evitare, neppure applicando tutte le cautele del caso (art. 5). Nella fattispecie, causa uno sciopero all'aeroporto di Barcellona, non era stato possibile effettuare un volo Barcellona-Helsinki, fissato ad una certa ora del mattino. Pertanto, l'impresa aerea, onde contenere il danno subito dai relativi passeggeri, aveva offerto ai medesimi di imbarcarsi sul volo percorrente la stessa tratta, fissato nel giorno successivo e alla stessa ora. Ciò implicava, tuttavia, che i passeggeri di quest'ultimo volo, dovendo, per scelta del vettore aereo, dare la precedenza a quelli del volo precedente, si erano dovuti imbarcare sul volo del giorno ancora successivo, sempre alla stessa ora. Uno dei passeggeri da ultimo citati aveva il giudice nazionale, pretendendo il risarcimento del danno per "mancato imbarco". Alla Corte UE si chiedeva pertanto, in primo luogo, se per mancato imbarco – come conferente al passeggero il diritto ad un risarcimento dei danni – dovesse considerarsi solo quello ingenerato dalla "sopraprenotazione" di una linea aerea, ovvero se lo stesso sussistesse anche nell'ipotesi, in questione, in cui il disservizio fosse stato determinato dall'esigenza di riorganizzare il traffico aereo, in dipendenza di uno sciopero precedente. Al riguardo, la Corte UE ha sottolineato come dal Reg. 261/2004, in oggetto, non risulta che la nozione di "mancato imbarco" sia stata circoscritta soltanto al caso della "sopraprenotazione", aggiungendo che, peraltro, una tale limitazione sarebbe stata incompatibile con lo spirito del Regolamento stesso, che è quello di dilatare il più possibile la tutela del consumatore. Quindi anche nella fattispecie si sarebbe verificato un "mancato imbarco" fondante una pretesa risarcitoria. È stato chiesto, poi, se la fattispecie dello sciopero, in quanto estranea alla volontà del vettore, possa escludere la responsabilità risarcitoria di quest'ultimo, quale "circostanza eccezionale". La Corte, in proposito, ha sottolineato che, nel caso di specie, la circostanza determinante la dilazione del volo – al quale aveva diritto il passeggero istante per il risarcimento – non era stata direttamente lo "sciopero" (che, come tale, aveva reso impossibile solo il "primo" volo), ma la "riorganizzazione dei voli", come situazione, questa, successiva allo sciopero stesso e rappresentante una scelta propria dell'impresa, da essa definita e organizzata liberamente. Di conseguenza, sotto questo rispetto, l'impresa non poteva esimersi dal risarcimento.

Stato della Procedura**Il 4 ottobre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-22/11 (art. 267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.**

Tutela dei consumatori

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-428/11	Punto 31 dell'allegato I della Direttiva del P.E. e del Consiglio n. 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori. Pratica che consiste nel comunicare a un consumatore la vincita di un premio e nel proporgli diverse modalità per reclamarlo e che obbliga detto consumatore a sopportare un determinato costo, che varia a seconda della modalità scelta.	sentenza	No

Scheda 1 – Tutela dei consumatori**Rinvio pregiudiziale n. C- 428/11** - ex art. 267 del TFUE

"Punto 31 dell'allegato I, della Direttiva del P.E. e del Consiglio n. 2005/29/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice britannico ha chiesto alla Corte UE di interpretare il punto 31 dell'allegato I della Direttiva 2005/29/CE, sulla tutela del consumatore nei confronti delle pratiche commerciali "sleali". L'allegato I della Direttiva medesima elenca n. 31 punti, ciascuno recante la descrizione di una condotta che l'interprete è obbligato - ove ne riscontri i profili nel caso concreto - a riconoscere come pratica "sleale", indipendentemente dalle ulteriori circostanze concernenti il caso di specie. Al punto 31, in particolare, viene descritta la pratica per cui un operatore economico fornisce al consumatore la "falsa" impressione che egli abbia già vinto - o vincerà, o vincerà compiendo una determinata azione - un "premio", mentre, in realtà, o il premio non esiste, o qualsiasi azione, necessaria a conseguire il premio medesimo, comporta necessariamente l'esborso di denaro. Nel caso di cui al rinvio, un consumatore riceveva l'avviso di avere vinto un premio, per conseguire il quale avrebbe dovuto: 1) o chiamare un numero di telefono a tariffa maggiorata; 2) o comporre un messaggio telefonico; 3) o scrivere ad un certo indirizzo, tramite posta ordinaria. Quanto ai premi assegnati, gli stessi avevano un valore economico modesto, che equivaleva ad una parte sostanziosa delle spese già sostenute dal consumatore che non si fosse servito della posta, ma avesse composto telefonate o messaggi. Detta parte cospicua di spese, inoltre, andava effettivamente al promotore, servendo a finanziare l'acquisto del prodotto da assegnare in "premio" al consumatore medesimo. A questo punto, si chiedeva alla Corte se, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 31, per riconoscere sussistente la pratica sleale ivi descritta: 1) fosse necessario che il prezzo esborso dal consumatore, per conseguire il c.d. "premio", corrispondesse ad una porzione consistente del valore dell'oggetto stesso e andasse a ripianare, effettivamente, le spese sostenute dal promotore per procurarsi l'oggetto da assegnare al consumatore stesso; 2) fosse sufficiente che il conseguimento del "premio" risultasse condizionato al pagamento, da parte del consumatore, di una qualsivoglia somma di denaro, quand'anche irrisoria e sproporzionata rispetto al valore del bene acquisito. E', quest'ultima, la soluzione abbracciata dalla Corte, sulla base dei seguenti argomenti: 1) in primo luogo, il tenore letterale del punto 31 parla, genericamente, di "versamento di denaro", senza nessun riferimento all'entità della somma. Del resto, quando il legislatore ha voluto escludere la "slealtà" della pratica - ove le spese imposte al consumatore fossero assolutamente modeste - lo ha fatto espressamente (vedi l'art. 20; 2) ritenere la pratica, di cui all'art. 31, ammissibile ove il consumatore fosse tenuto all'esborso di somma puramente irrisoria - ove comparata al valore del bene - significherebbe introdurre elementi di valutazione (anche contabile) inevitabilmente aleatori, con pregiudizio delle esigenze di certezza del diritto UE. La Corte conclude, pertanto, che la pratica di cui all'art. 31 deve qualificarsi "sleale" non appena l'attribuzione del "premio" imponga spese al consumatore, quand'anche per l'acquisto di un francobollo, e anche ove, per avventura, le stesse fossero assolutamente irrisorie rispetto al valore del premio stesso.

Stato della Procedura

Il 18 ottobre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-428/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

€ 11,40



170730002390